



Rivista di
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della
Società Italiana di Vittimologia
(S.I.V.)*

Anno II

N° 1

Gennaio-Aprile 2008

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione

S.I.V. - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia
Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: augustoballoni@virgilio.it

Organo ufficiale della Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)

Editore e Direttore: **Augusto BALLONI**, presidente S.I.V., professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia (direzione@vittimologia.it)

REDAZIONE

Coordinatore: **Raffaella SETTE**, dottore di ricerca in criminologia, ricercatore confermato, Università di Bologna, Italia (redazione@vittimologia.it)

Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Giovanni FACCI (Università di Bologna), Maria Pia GIUFFRIDA (Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia), Cecilia MONTI (S.I.V.), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti), Giuseppe SILVESTRI (S.I.V.), Susanna VEZZADINI (Università di Bologna)

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore: **Roberta BISI**, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia (comitatoscientifico@vittimologia.it)

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Lucio D'ALESSANDRO (Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1, Francia), Maria Rosa DOMINICI (Associazione Aurora - Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sessualmente abusati, Bologna), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Panteion University, Atene), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), Silvio LUGNANO (Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Gemma MAROTTA (Università Roma "La Sapienza"), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Tony PETERS (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Vito ZINCANI (Procura Generale della Repubblica, Bologna)

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

ISSN 1971-033X
Anno II, Numero 1

INDICE

Gennaio-Aprile 2008

Editoriale

di *Augusto Balloni* pag. 5

Introduzione

di *Anna Patullo* pag. 11

Incendiari e vittime

di *Roberta Bisi* pag. 13

I risultati conseguiti in Emilia-Romagna nella lotta agli incendi di bosco. Il ruolo dei Vigili del Fuoco

di *Gabriele Golinelli* pag. 21

I risultati conseguiti in Emilia-Romagna nella lotta agli incendi di bosco. Il ruolo del Corpo Forestale dello Stato

di *Ernesto Crescenzi* pag. 24

Rivelazioni incendio

di *Franco Dischi* pag. 38

Individuare gli incendiari. Fermare i piromani. Una professione

di *Giuseppe Vadalà* pag. 46

Il catasto dei terreni percorsi dal fuoco

di *Andrea Minghetti* pag. 71

Ustioni da fuoco

di *Liliana Copertino* pag. 74

Vittime del fuoco, tutela preventiva di cui al D.Lgs. 231/01 e tutela risarcitoria

di *Fabio Bravo* pag. 91

Violenze e incendi nella realtà italiana e francese

di *Raffaella Sette* pag. 105


Incendi e tutela della fauna

di *Susanna Vezzadini* pag. 127

Recensioni

Schierse Leonard L., *Testimone del fuoco. Creatività e dipendenza*,
Astrolabio, Roma, 1991

Recensione di *Roberta Bisi* pag. 137



Sagot-Duvauroux J-L., *On ne naît pas Noir, on le devient*,
Éd. Albin Michel, Paris, 2004
Recensione di *Raffaella Sette*

pag. 139

Editoriale

*Augusto Balloni**

Riassunto

Dopo brevi cenni su alcuni aspetti psichiatrico-forensi relativi all'incendio doloso, si sottolinea la non univocità del fenomeno, riconducibile, come evenienza morbosa, a condizioni psicopatologiche differenti. Si analizza poi l'incendio in una prospettiva criminologica e si puntualizzano alcuni aspetti di vittimizzazione legati a questa forma di criminalità.

Résumé

Après un aperçu de quelques aspects psychiatriques-forensiques relatifs à l'incendie volontaire, l'article souligne le fait que ce phénomène n'est pas univoque et qu'il peut être associé à des conditions psychopathologiques spécifiques. Ensuite, l'article traite de l'incendie en termes criminologiques et il donne quelques précisions sur les processus de victimation liés à cette forme de criminalité.

Abstract

After a brief introduction concerning forensic and psychiatric aspects of intentional arson, the article points out that this phenomenon is not univocal because it is connected to different psychopathological conditions. The article also examines arson in a criminological perspective pointing out some aspects of this particular kind of victimization.

* Professore ordinario di criminologia, direttore C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza) all'Università di Bologna e presidente S.I.V. (Società Italiana di Vittimologia).

Nella metà degli anni cinquanta del secolo scorso, il tipico piromane, nella descrizione di Oulès¹ che qui si riprende liberamente, è ritenuto figlio di coltivatori, cresciuto in ristrettezze economiche e con carriera scolastica difficile e molto limitata. Enuretico per lungo tempo, ha subito, a motivo della numerosa famiglia di cui fa parte, un isolamento affettivo risultato poi fatale ai fini di un armonico sviluppo della personalità.

La sua vita è intessuta di pregiudizi, di miti che occupano gran parte delle sue fantasie diurne e notturne; rare sono le sue distrazioni e sorprendentemente incentrate sugli incendi che incidentalmente si presentano nel suo ambiente, soprattutto quando questi eventi sono circondati da una certa misteriosità sulle circostanze che li hanno determinati.

Il piromane descritto da Oulès ascolta con trasporto le discussioni animate suscitate tra la gente del paese. Timido, piuttosto sgraziato nel fisico, il futuro piromane non ha successo con le compagnie femminili. L'essere riformato dal servizio militare costituisce la più grave disillusione, l'ultimo mito che cade nel ragazzo incolto, conflittuato, privo di educazione matura e di sufficiente capacità di autocontrollo e di interdizione sulle istanze affettivo-pulsionali.

Egli è costretto perciò a ritornare alla monotona occupazione quotidiana nei campi dove nulla lo attrae, tutto gli dà noia, sullo sfondo di una vaga tristezza nostalgica. In questo stato d'animo di base,

¹ Questo richiamo e successive riflessioni prendono avvio da un mio precedente lavoro svolto in collaborazione: Castellani A. e Balloni A., "Inquadramento clinico e studio psicopatologico

una sera, gli si presenta inarrestabile l'idea di appiccare il fuoco per ammirarne lo spettacolo. Compie così l'atto, provando inizialmente un'intensa e piacevole emozione: quindi l'accorrere dei paesani, l'animarsi della folla nel tentativo di estinguere l'incendio, tentativo cui egli stesso partecipa. Non è minimamente sospettato: alla paura vissuta e superata si aggiunge però un profondo senso di umiliazione per non essere stato riconosciuto come l'unico artefice di quel generale affaccendamento spasmodico creatosi nel paese.

Ormai il fantasma del fuoco è divenuto uno dei temi dominanti e preferiti a cui seguiranno inevitabilmente altri incendi, fino al momento in cui il giovane piromane sarà sospettato quindi identificato ed arrestato. Questa è la genesi più frequente delle "impulsioni piromaniche" in più della metà dei casi trattati da Oulès.

Si è fatto riferimento a questa descrizione non per sottoscriverla o abbracciarla ma per sottolineare come in passato si poteva ridurre la personalità del piromane ad una patocaratterologia tipologicamente ben definita che affondava le sue radici dottrinarie in formulazioni teoriche inficcate da presupposti riduttivo-interpretativi, ben lontani dalla conoscenza del caso concreto.

Perciò occorre affrontare il problema dell'incendio doloso in una prospettiva ben diversa, allontanandosi dalle impostazioni nettamente unilaterali e deterministiche che costituivano il fulcro della concezione delle cosiddette monomanie, concezione risalente al positivismo naturalistico, imperante soprattutto, seppur non esclusivamente,

sull'incendio doloso", *Giornale di Psichiatria e di Neuropatologia*, a. XCIV, 1966, Fasc. III, pp.571-623.

nella psicopatologia della fine dell'Ottocento e nel primo trentennio del secolo scorso.

Per quanto riguarda specificatamente la mania incendiaria o la cosiddetta piromania vi è stata una netta presa di distanza dal concetto, imperante in passato, di piromania come malattia autonoma per passare ad uno studio dei casi secondo un criterio più decisamente fenomenologico-psicopatologico che tiene conto della personalità *in toto* del soggetto che incendia, nel tentativo di inserire tale condotta nel contesto situazionale in cui il fenomeno emerge.

In una tal prospettiva, non si può trascurare che nell'epoca puberale, l'atto incendiario, perpetrato individualmente o più spesso collettivamente, da un ristretto gruppo di giovani, si delinea sullo sfondo di un vago eccitamento irrequieto pulsionale od insorge dal bisogno di provare, di nascosto e spesso a dispetto dei grandi, un'avventura seducente che costituisca qualcosa di nuovo rispetto alla monotona trama della vita di ogni giorno o ai consueti svaghi.

L'atto incendiario, occasionalmente compiuto, il più spesso collettivamente da un piccolo gruppo di adolescenti, come espressione di una transitoria situazione di frustrazione o di disadattamento, non deve e non può essere necessariamente collegato a problemi di rilevante incidenza psicopatologica.

Relativamente all'adulto, l'atto incendiario, in quanto manifestazione reattiva, può anche configurarsi come reazione all'avvenimento.

Le vittime degli incendi e del fuoco devono quindi essere viste in un'altra prospettiva: da qui l'esigenza che esse siano sempre più riconosciute come vittime di un malessere e di un disagio sociale ingravescente. Sulla scorta delle premesse esposte e facendo riferimento alla mia esperienza di

criminologo e di psichiatra forense, devo premettere che il classico concetto di piromania o monomania si è lentamente ma progressivamente sfaldato, così che sempre meno l'appiccicare il fuoco viene visto come esclusiva o accentuata deviazione della condotta umana, ma sempre più considerato un atto finalizzato ad ottenere vantaggi diretti ed indiretti.

Sulla base della mia esperienza di psichiatra forense, ricordo che, come perito, ho esaminato assai raramente pazienti schizofrenici che avevano provocato un incendio. La condotta incendiaria in questi rari casi poteva essere collocata entro una condizione psicotica preesistente così da rappresentarne un'ulteriore espressione o una manifestazione di un orientamento peggiorativo nei rapporti oggettivi con la realtà. L'azione incendiaria in questi casi va collocata nella prospettiva del meccanismo di autoprotezione psicotica, vale a dire la messa in atto di un comportamento avente lo scopo di colpire direttamente i beni di presunti nemici. Mi è capitato inoltre di esaminare personalità abnormi con difficoltà di adattamento e con condotte alcolomaniche che, senza alcuna motivazione, preparavano e appiccavano incendi in modo grossolano tanto da provocare danni alle cose e alle abitazioni circostanti. In tali casi, la condotta incendiaria era stata facilitata nel suo estrinsecarsi da una condizione basale di tossicomania alcolica.

Nelle forme psicotiche acute o sub-acute da intossicazione alcolica cronica, i comportamenti criminosi, così come anche le condotte incendiarie, sono completamente determinati e derivabili dalle alterazioni qualitative della vita psichica, qui sicuramente fondate su base somatica. Sulla scorta di ricerche condotte in passato, si può confermare

che la frequenza con cui le psicosi alcoliche promuovono intenzioni incendiarie non è superiore alla frequenza con cui le stesse forme determinano altri tipi di reato.

Inoltre posso confermare che il fuoco viene raramente utilizzato come mezzo per il suicidio anche per il cosiddetto suicidio allargato o altruistico. Ciò sarebbe legato ad una sorta di paura atavica per l'incendio e quindi al dolore provocato dalla combustione della carne e al timore per la potenza devastatrice troppo grande del fuoco.

Un'esperienza significativa in questo ambito, che ho affrontato come criminologo psichiatra, è quella riguardante il caso Ludwig² in cui due giovani con alti profili culturali ed elevati livelli di scolarizzazione, entrambi erano laureati, durante la loro lunga sequenza di crimini hanno anche adottato il fuoco per esprimere i loro disordini di personalità e per colpire i simboli di un loro disagio interiore, incendiando una discoteca a Monaco di Baviera, una sala cinematografica a luci rosse a Milano, una vecchia casa matta sul Lungadige a Verona e un'automobile con uno zingaro, utilizzando la bomba molotov. Queste modalità criminali pongono in evidenza l'importanza dei disturbi di personalità e il significativo valore psicologico del complesso di Prometeo. Queste manifestazioni incendiarie sono interessanti e significative dal punto di vista criminologico e psichiatrico e, pur essendo

evenienze rare, meritano uno studio approfondito per essere bene interpretate a fini investigativi.

A questo punto, passando ad un piano più strettamente criminologico, collocando l'incendio tra le condotte criminose perpetrate contro l'ambiente e contro vittime innocenti, diventa sempre più difficile interpretare questo comportamento sulla base delle tradizionali classificazioni vetero-positivistiche di Lombroso, Ferri, Garofalo e sulla base delle tipologie psicoanalitiche di Alexander e Staub o sulla scorta degli orientamenti psicologico-positivistici di Eysenck.

E' evidente che diversi profili si possono tratteggiare per coloro che utilizzano il fuoco in funzione criminale, però tali profili possono non avere alcun fondamento dal momento che espressioni quali criminali, mafiosi e terroristi incendiari o altre definizioni non hanno alcuna base scientifica e per lo più, a livello inconscio ma anche conscio, servono a sollevare dall'angoscia o dall'impotenza coloro che, trovandosi di fronte ad un crimine anche efferato, non dispongono di indizi sufficienti o di prove concrete per collegare l'evento crimine al suo autore.

Ritengo sia fondata la convinzione che molto spesso coloro che operano utilizzando il fuoco con intenti criminali agiscono come un'impresa economica, secondo il modello della domanda-offerta, fornendo servizi dichiarati illeciti. Infatti, per esempio, gli incendi boschivi sono stati definiti una fabbrica di interessi illegali diversificati per piccoli e grandi vantaggi economici.

E' anche da rilevare che gli incendiari si collocano tra coloro che danneggiano il patrimonio naturale e

² Balloni A., "Colpa, crimine e spazio di vita: il caso Ludwig nella prospettiva della teoria del campo", in Rudas. A, Ermentini N. (a cura di), *Il problema etico-deontologico in psichiatria*, Atti del Primo Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria forense, Cagliari-Villasimius 8-11 ottobre 1987, Psychopathologia, La Ginestra, Brescia, 1990, pp.89-98.

paesaggistico italiano e inquinano quei salvadanai dell'aria pulita poiché è ben noto che con un incendio si immette nell'aria il carbonio trattenuto dagli alberi e quindi si crea un disagio per quanto riguarda la qualità della vita.

Infine il costo economico-sociale degli incendi è particolarmente elevato, per cui si può sostenere che la società tutta è vittima degli incendiari dal momento che, oltre ai danni effettivi, lo Stato deve impegnare enormi risorse per far fronte ogni anno a questa emergenza.

Morto bruciato, feriti ricoperti da ustioni, senza casa a causa di incendi, turisti abbandonati o rimpatriati dopo essere rimasti all'addiaccio a seguito di un incendio che aveva devastato l'albergo. Sono queste alcune delle notizie con cui si descrivono le vittime del fuoco, accompagnate spesso da altre informazioni quali: 11 mila chiamate al numero 1515 del Corpo Forestale dello Stato (agosto 2007), canadair in azione in decine di località per spegnere focolai di incendi³.

Infatti, durante l'estate 2007, il bollettino degli incendi ci informava dei roghi nel Gargano dove le devastazioni del luglio 2007 causarono la morte di tre persone e gravissimi danni. Sempre nell'estate scorsa i titoli ricorrenti sulla stampa quotidiana possono essere così sintetizzati: la Calabria continua a bruciare, i roghi divampano in numerose zone della Regione con distruzione di ettari di bosco. Ancora sul fronte del fuoco, si annotava: tregua in Sicilia dove, a fine agosto, la situazione pareva tornata alla normalità dopo che gli incendi per

³ I dati che qui vengono esposti sono stati reperiti il giorno 20/11/2007 sul sito: www.repubblica.it alle pagine

cinque giorni consecutivi avevano gettato nel panico gli abitanti di quasi tutte le province e avevano causato quattro morti, decine di intossicati e feriti con la conseguente evacuazione di centinaia di abitazioni. Ancora sui quotidiani alla fine di agosto emergevano le seguenti notizie: fiamme sull'isola di Ponza, torna l'allarme incendi nel centro-sud; la maggiore emergenza in provincia di Ascoli-Piceno, dove sei persone sono rimaste ferite; un campeggio è stato evacuato in Puglia, mentre l'aeroporto di Olbia è stato chiuso per oltre un'ora per il fumo che si alzava da alcuni roghi. Al 31 agosto il bollettino del fuoco annunciava ancora fiamme in Sicilia, Abruzzo, Molise e Campania.

In verità quando si parla di incendi boschivi, siano essi per colpa o per dolo, si fa riferimento prevalentemente ad illeciti compiuti da singoli, a volte collegati alla criminalità organizzata a danno di intere comunità⁴.

Nell'ambito delle vittime degli incendi, occorre anche inserire la scia dolorosa e numerosa delle morti di bambini, troppo spesso Rom, provocate dal fuoco, a volte per tragica fatalità ma, con allarmante frequenza, la morte di questi piccoli appare legata a condizioni di vita difficili e precarie. Queste allarmanti notizie evidenziano come il passaggio da una società industriale ad una società globalizzata implichi che anche gli attori sociali siano sottoposti a nuove forme di rischi collettivi e individuali in cui il cattivo uso del fuoco provoca nuove vittime. Le innumerevoli forme di povertà e

riguardanti le notizie di cronaca del 26 agosto 2007 e del 31 agosto 2007.

⁴ Legambiente e Corpo Forestale dello Stato (a cura di), *Dossier incendi e legalità*, luglio 2007, scaricato il 20/11/2007 dal sito: www.corpoforestale.it.

di emarginazione, tra cui occorre inserire anche le persone in età avanzata abbandonate e a volte preda del fuoco, sono indicatori che segnalano il passaggio dalle antiche forme di disagio a quelle più recenti dei giorni nostri. Inoltre nel settore dell'illegalità, l'utilizzo del fuoco ha molte drammatiche testimonianze: dalle bombe molotov ai lanciafiamme per giungere alla pirotecnica dei fuochi d'artificio, suggestivi e affascinanti, che in determinate occasioni provocano feriti e danni.

Questo numero monografico della *Rivista*, che riprende gli interessanti interventi presentati nel corso del convegno "*Vittime del fuoco: prevenzione e repressione degli incendi*" svoltosi a Bologna, presso la Facoltà di Scienze politiche, il 30 novembre 2007, mi offre l'opportunità di ribadire che nello studio della criminalità legata al fuoco e alle sue vittime occorre un approccio interdisciplinare in cui la criminologia può assumere un ruolo di coordinamento. L'intento dovrà essere quello di interpretare questo particolare agire criminale, spiegandolo nella sua dinamica e nei suoi effetti, anche nella prospettiva di prevenire la vittimizzazione.

In definitiva, il complesso problema del fuoco e delle sue vittime impone una sinergia di interventi tra i diversi esperti del settore con i quali i centri e i dipartimenti universitari dovranno collaborare per concorrere alla formazione di laureati che abbiano conoscenze sempre più corrette e precise circa la gravità di questo fenomeno criminoso che danneggia e preoccupa la società.

Dopo queste riflessioni con cui si introduce il primo numero dell'anno 2008 della *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, mi sento di dover qui ricordare la recente scomparsa del **Prof. Giacomo Canepa**, grande Maestro e figura centrale della criminologia nazionale ed internazionale, a cui dobbiamo essere debitori e riconoscenti.

Un altro commosso ricordo va al **Prof. Michele Marotta**, illustre sociologo, sempre attento e vicino agli studi di criminologia, con cui ho avuto il privilegio di collaborare.

Introduzione

*Anna Patullo**

Résumé

Cet article a pour objectif de mettre en évidence l'engagement de l'administration municipale de Bologne dans la prévention des incendies de forêts grâce au contrôle du territoire et à la formation des bénévoles de la Protection Civile.

En plus, la Mairie de Bologne a entamé depuis 2005 une coopération entre le Système d'Information Territorial (SIT), la Protection Civile et le Corps National des Gardes Forestiers pour créer un cadastre des terrains parcourus par le feu.

Abstract

The aim of this article is to show how Bologna City Council is involved in forest fire prevention through control in rural areas and training of the Civil Protection volunteers.

Moreover, in 2005, Bologna City Council started a cooperation with the Territorial Informative System (SIT), the Civil Protection, and the National Forestry Commission in order to create a land register for the burnt areas.

Ho il piacere di portare qui, agli organizzatori, ai relatori, a tutti gli ospiti e a tutti quanti hanno lavorato con attenzione e professionalità per la realizzazione di questo convegno, il saluto del Sindaco di Bologna al quale aggiungo il mio personale.

Gli effetti di un fenomeno estremamente dannoso come l'incendio boschivo si manifestano e perdurano nel tempo in ambiti molteplici – si tratta di un fattore di rischio ambientale, ma anche sociale ed economico.

È opportuno che le pubbliche Amministrazioni mantengano la propria attenzione ed il proprio impegno sul tema, con la repressione degli incendi, la dotazione e l'aggiornamento dei sistemi di monitoraggio.

La nostra risorsa più importante nella lotta contro gli incendi è l'attività dei Volontari di Protezione

Civile, che da quasi dieci anni esercitano un controllo costante sul nostro territorio con servizi di avvistamento, allarme ed in caso di richiesta – da parte dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato - di supporto nello spegnimento; i Volontari, nell'ambito dei loro servizi sono dotati delle opportune attrezzature e strumentazioni (cartografie e foto aeree, radio vhf bussole, fotocamere digitali, binocoli con bussola, gps) e sono collegati costantemente con le sale radio operative del Comune e della Regione, presso quest'ultima operano congiuntamente Volontari, Vigili del Fuoco, Guardie Forestali; per potenziare questa risorsa partiranno quest'anno quattro corsi di formazione AIB (antincendio boschivo) che formeranno circa 150 volontari.

Dunque controllo del territorio e formazione di volontari: è il tema della prevenzione ad essere prioritario per una gestione responsabile del fenomeno.

* Assessore alla Protezione Civile del Comune di Bologna.

L'Amministrazione Comunale di Bologna si muove in quest'ottica: parallelamente al monitoraggio operato dalla Regione, la Protezione Civile Comunale ha attivato un servizio di vigilanza sul territorio, e in particolare sui colli – con 4 punti di avvistamento -, nei mesi da giugno a settembre, nel periodo di massimo rischio.

Già nel 2005, per prima, Bologna ha iniziato la sperimentazione che ha visto la collaborazione di SIT (Sistema Informativo Territoriale), Protezione Civile e Corpo Forestale dello Stato per il censimento delle aree percorse dal fuoco. In seguito alla sperimentazione, con l'apposita Delibera della

Giunta Comunale di Bologna dell'11/03/2008, viene istituito il Catasto delle aree percorse dal fuoco, così come previsto dalla Legge 352/2000.

Questo strumento, ora a disposizione del territorio, prevede una serie di misure utili a scoraggiare eventi dolosi attraverso vincoli posti sui terreni interessati da incendi, così da impedire speculazioni sugli stessi; allo stesso tempo esso costituisce un'utilissima banca dati per l'analisi e la pianificazione di interventi successivi.

Incendiari e vittime

*Roberta Bisi**

Riassunto

Gli uomini hanno bisogno del fuoco!

Contrariamente a quanto accade agli altri esseri che popolano la terra, gli uomini non potrebbero vivere come fanno senza il fuoco e, altro aspetto inquietante, è quello correlato al fatto che la grande maggioranza dei fuochi che bruciano sul pianeta sono prodotti dall'uomo.

Incendi diffusi e tenaci si sono verificati nella scorsa estate in tutta la fascia settentrionale del Mediterraneo, dal Portogallo alla Turchia.

Uomini e fuoco: un binomio di fondazione del sacrificio istituito dal Titano Prometeo, che avrebbe così definitivamente delineato il modello con cui gli uomini si conformano per onorare gli dei.

Il fuoco è vivo, come lo sono l'acqua e l'aria, ma è inafferrabile allo sguardo: lo si può guardare per tanto tempo e accorgersi che non somiglia mai a se stesso.

L'uso del fuoco ha reso la vita dell'uomo più sicura e confortevole e ha cambiato, nel tempo, la faccia della terra.

La forza distruttrice del fuoco rappresenta, tuttavia, una reale minaccia che non soltanto miete vittime, produce feriti, intossicati, senza tetto, ma non si arresta neppure di fronte a quei luoghi dichiarati patrimonio dell'umanità.

Résumé

Les hommes ont besoin du feu!

Contrairement à tous les autres êtres vivants, les hommes ne pourraient pas vivre comme ils le font sans le feu; d'autre part, le fait que la plupart des feux qui brûlent sur la planète sont causés par l'homme, représente un aspect inquiétant.

Pendant l'été 2007, beaucoup d'incendies ont frappé toute la zone du Nord de la Méditerranée, du Portugal à la Turquie.

Hommes et feu : un binôme lié à la création du sacrifice du Titan Prométhée et qui aurait ainsi établi le modèle suivi par les hommes afin d'honorer les dieux.

Le feu est vivant, comme l'eau et l'air, mais il est insaisissable au regard, c'est à dire que nous pouvons passer beaucoup de temps à le regarder mais il ne sera jamais égal à lui même.

L'usage du feu a rendu la vie de l'homme plus sûre et plus confortable et il a modifié, au cours du temps, la face de la terre.

Toutefois, la force destructrice du feu représente une menace réelle qui fait des victimes, des blessés, des intoxiqués, des sans-logis et qui ne recule même pas devant les lieux qui ont été déclarés patrimoine de l'humanité.

Abstract

Human beings need fire !

Contrary to other living beings, mankind could not live without fire so it is quite astonishing to observe that most of the fires which burn on the earth are caused by man.

Many fires spread all over the North Mediterranean area, from Portugal to Turkey, during the summer 2007.

Human beings and fire: associated to the sacrifice of Titan Prometheus which was meant to be a sort of pattern to be followed by men to honour the gods.

Fire is alive like water and air but it is difficult to capture it with the eyes: we can look at it for a long time before we discover that it never looks like itself.

Fire has brought about important changes to human life, giving it much more security and comfort.

However, the destructive power of fire is a real threat which not only takes many victims and results in wounded, intoxicated and homeless people but its force also wipes out and destroys places recognized as the heritage of mankind.

* Professore ordinario di "Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale", Facoltà di Scienze politiche "R. Ruffilli" di Forlì - Università di Bologna.

1. Fiamme di vita e fiamme di morte.

Gli uomini hanno bisogno del fuoco!

Contrariamente a quanto accade agli altri esseri che popolano la terra, gli uomini non potrebbero vivere come fanno senza il fuoco e, altro aspetto inquietante, è quello correlato al fatto che la grande maggioranza dei fuochi che bruciano sul pianeta sono prodotti dall'uomo.

Incendi diffusi e tenaci si sono verificati nel corso dell'estate 2007 in tutta la fascia settentrionale del Mediterraneo, dal Portogallo alla Turchia.

Uomini e fuoco: un binomio di fondazione del sacrificio istituito dal Titano Prometeo, che avrebbe così definitivamente delineato il modello con cui gli uomini si conformano per onorare gli dei.

Il fuoco è vivo, come lo sono l'acqua e l'aria, ma è inafferrabile allo sguardo: lo si può guardare per tanto tempo e accorgersi che non somiglia mai a se stesso.

L'uso del fuoco ha reso la vita dell'uomo più sicura e confortevole e ha cambiato, nel tempo, la faccia della terra.

La forza distruttrice del fuoco rappresenta, tuttavia, una reale minaccia che non soltanto miete vittime, produce feriti, intossicati, senza tetto, ma non si arresta neppure di fronte a quei luoghi dichiarati patrimonio dell'umanità.

C'è il fuoco che è morte ed anche il fuoco che è vita. Esso è creazione e distruzione, gioia e paura, purezza e macchia, attrazione e repulsione¹. Anche nella Divina Commedia, Dante vede gli spiriti del paradiso in forma di "ardenti soli" (X, 76), di "benedetta fiamma" (XII, 2), di "sempiterne

fiamme" (XIV,66), di "subito foco" (XV,14) ma prima ancora aveva incontrato il fuoco tra gli eretici o in forma di lingue di fuoco che volteggiano nella notte dei consiglieri fraudolenti ("di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia", Inf. XXVI, 31-32). Nel caso degli eretici si trattava, simbolicamente, di dannati perché "ostinati nell'intelletto"; nell'ottava bolgia l'Ulisse dantesco è immagine dell'uomo trascinato dall'esaltazione della ricerca, dal predominio dell'intelletto: "fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza" (Inf. XXVI, 118-120).

La sollecitazione conoscitiva fa naufragare il soggetto stesso se viene perseguita nelle forme estreme dell'inflazione energetica. E' allora che il rosso-fuoco, colore uranico dello spirito, tinge le dimensioni infernali di chi nell'incontro con lo spirito si brucia e si dann².

Nella discesa agli inferi di Dante, la città di Dite è cinta di mura "vermiglie come se di foco uscite fossero..." (Inf. VIII, 72-75).

Attrazione-repulsione: tale è l'elemento base del rapporto tra l'uomo e il fuoco, che si può rilevare ad ogni livello di analisi. L'amore, il fuoco e il colore rosso erano sinonimi nella lingua dei simboli e costituiscono un complesso tematico che entra in maniera massiccia nei racconti di creazione.

Appartengono a questo scenario le rappresentazioni cristiane dello Spirito Santo, il cui colore liturgico è il rosso e che scese sugli Apostoli in forma di lingue di fuoco. Fuoco celeste, fuoco terrestre, fuoco sotterraneo. Secondo i miti di origine del fuoco, essendo il fuoco per essenza esterno alla sfera

¹ Perlès C., voce "Fuoco", *Enciclopedia Einaudi*, vol.VI, Torino, Einaudi, 1979, pp. 498-515.

² Widmann C., *Il simbolismo dei colori*, Roma, Magi, 2000.

umana, la sua appropriazione è pensata come una conquista che si fa a danno di potenze superiori.

I padroni del fuoco vivono ora sulla terra, ora sottoterra o in cielo ma sempre sono investiti di un potere che conferisce loro il possesso del fuoco. La perdita o la divisione del fuoco comportano perdita o divisione di una parte di questo potere ed esigono allora un necessario compenso.

Se ci andiamo a rileggere le pagine di Bachelard dove descrive la fiamma di una candela, scopriamo che lo stupore originario rispetto a “cos’è il fuoco” è ancora il medesimo: “meno monotono e meno astratto dell’acqua che scorre, più pronto a crescere e mutare dell’uccello nel proprio nido, sorvegliato ogni giorno, il fuoco suggerisce il desiderio di cambiare, di affrettare il tempo, di portare tutta la vita al proprio compimento, al proprio superamento [...]. L’essere affascinato sente il *richiamo dei ceppi*. Per lui la distruzione è più che un cambiamento, è un rinnovamento”³.

Bachelard ci ricorda che la cosa più pericolosa del fuoco è il suo carattere allusivo, ci rimanda sempre ad immagini interne o ad ombre esterne, ci illumina con la sua capacità di trasformare e di deformare. Dai vari autori che si sono occupati degli incendiari, è stato messo in evidenza come l’atto incendiario sia di gran lunga più frequente a riscontrarsi nella società rurale dove esistono interdizioni più severe nei riguardi del fuoco. Le foreste, le vigne, i granai, i campi di grano, i fienili rappresentano la prevalente fonte di guadagno e di benessere: esistono perciò delle inviolabili leggi ataviche che, spesso in certi luoghi anche indipendentemente dalla legge ufficiale

³ Bachelard G., *L’intuizione dell’istante. La psicoanalisi del fuoco*, Bari, Dedalo, 1973, p. 140.

codificata, puniscono severamente ogni trasgressore⁴.

In questo ambiente “dal momento che le inibizioni sono dapprima dei divieti sociali, il problema della conoscenza personale del fuoco è il problema della *furba disobbedienza*. Il bambino vuole fare come suo padre: lungi da suo padre, è come un piccolo Prometeo, ruba i fiammiferi. Corre quindi nei campi e, per la strada, in un angolo, aiutato dai suoi compagni, fonda il focolare della scuola “marinata”. Il bambino che vive in città non conosce questo fuoco che brilla tra tre pietre; non ha mai gustato la prugna fritta e la lumaca appiccicosa sulla brace rossa. Può sfuggire a questo complesso di Prometeo [...]. Proponiamo dunque di annoverare sotto il nome complesso di Prometeo tutte le tendenze che ci spingono a “sapere” come i nostri padri, più dei nostri padri, come i nostri maestri, più dei nostri maestri”⁵.

La conseguenza di tale situazione è che il fuoco verrà tanto più rispettato, in una determinata società, quanto più sarà fatto oggetto di un tabù rigorosamente proibitivo. Quindi proprio nelle campagne il fuoco sarà massimamente temuto, in quanto le sue fiamme possono rapidamente estendersi e devastare le opere dell’uomo e quelle spontanee della natura. Ma come ogni oggetto proibito risulta all’uomo più seducente nella sua appetibilità, così il fuoco sarà nelle campagne più ricercato, il complesso di Prometeo più frequente. Qui dunque la patologia del fuoco si manifesterà con

⁴ Castellani A. e Balloni A., “Inquadramento clinico e studio psicopatologico sull’incendio doloso”, *Giornale di Psichiatria e di Neurologia*, a. XCIV – 1966-fasc. III, pp. 571-623.

⁵ Bachelard G., *op.cit.*, pp. 135-136.

maggiore intensità: ed ecco perché l'incendiario è così spesso un uomo che vive nei campi, tra i pascoli.

Per i pastori, infatti, i fuochi fanno sì che gli animali abbiano a disposizione nuovi territori e, al contempo, aggrediscono anche le temute civiltà stanziali.

Nell'epoca puberale, l'atto incendiario, perpetrato individualmente o più spesso collettivamente da un piccolo gruppo di ragazzi, si delinea sullo sfondo di un vago eccitamento pulsionale od insorge dal bisogno di provare, di nascosto e spesso a dispetto dei grandi, un'avventura che rappresenti qualcosa di nuovo rispetto ai consueti svaghi.

Secondo il punto di vista psicodinamico, il simbolismo del fuoco sarebbe rappresentato dal calore che da esso emana e dalla sua forma e movimento. La piromania sarebbe allora da considerarsi come uno sviluppo dell'eccitamento libidico e gli incendiari avrebbero difficoltà nel controllare gli impulsi istintuali ed esprimerebbero istinti parziali di sadomasochismo, voyeurismo, esibizionismo e altre forme di comportamento sessuale e aggressivo.

Per la diagnosi di piromania, il DSM - IV applica sei criteri:

- a) appiccare incendi in maniera deliberata e intenzionale in più di un'occasione;
- b) tensione o eccitazione emotiva prima dell'atto;
- c) il soggetto è affascinato, interessato, incuriosito o attratto dal fuoco e dagli aspetti che lo riguardano;
- d) piacere, gratificazione, sensazione di sollievo quando viene appiccato l'incendio o quando si assiste o si partecipa a quanto avverrà dopo;

e) l'appiccare incendi non è messo in atto per un vantaggio economico, come espressione di un'ideologia socio-politica, per occultare un'attività criminosa, per esprimere rabbia o vendetta, per migliorare le proprie condizioni di vita, in risposta a un delirio o ad un'allucinazione o come risultato di una compromissione delle capacità di giudizio (ad esempio, nel ritardo mentale, nell'intossicazione da sostanze o nella demenza);

f) l'appiccare incendi non è attribuibile a un disturbo della condotta, a un episodio maniacale o ad un disturbo antisociale della personalità.

La diagnosi differenziale di piromania va posta nei confronti:

- dell'appiccare il fuoco intenzionalmente (motivi sociali, politici, di vendetta, di profitto);
- dell'"incendio doloso comunicativo" (riscontrabile in pazienti con disturbi psichici che vogliono così ottenere un cambiamento del tipo di accudimento loro offerto);
- dell'appiccare il fuoco nel corso di un disturbo della condotta (dove si riscontrano altri comportamenti anomali quali aggressioni, furti o vagabondaggio), episodio maniacale, disturbo antisociale di personalità, disturbi contraddistinti da deliri o da allucinazioni, demenza, ritardo mentale, intossicazione da sostanze⁶.

2. L'infuocata statistica della catastrofe.

Se si scorrono le dichiarazioni rilasciate ai quotidiani, nel corso dell'estate 2007, dal dott.

⁶ Bucca M., Gabrielli F., Rossi R., "Disturbi del controllo degli impulsi" in Pancheri P. e Cassano G.B.

Vadalà, responsabile del Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo (N.I.A.B.), si apprende che le statistiche dei piromani identificati, pur se rappresentano soltanto una piccola parte del fenomeno, costituiscono comunque un buon punto di partenza per capire le cause scatenanti degli incendi dolosi. A partire dal 2000 sono state arrestate 97 persone: di queste solo 28 sono piromani, persone che presentano quelle caratteristiche in precedenza sottolineate.

Colpisce che in queste statistiche manchi il movente sul quale si concentra soprattutto l'immaginario collettivo: la speculazione immobiliare ed edilizia portata avanti da interessi criminali e imprenditoriali. Forse questa molla scattava maggiormente negli anni passati ma oggi che la legislazione urbanistica e i controlli sono più stringenti questo movente sembra aver perso quota.

Si legge, infatti, che solo tre arrestati puntavano ad ottenere il deprezzamento dei boschi per il successivo acquisto da parte di terzi: per 37 dei 97 arrestati, il movente è da ricercare nell'attività lavorativa che svolgono. Di questi, 23 sono legati alla pastorizia per ottenere il rinnovo del soprassuolo erbaceo al fine di continuare a pascolare le greggi, 14 per la ripulitura dei terreni, per 9 il movente è prettamente economico.

Si apprende così che si tratta di disoccupati (volontari o operai), legati alle attività di spegnimento. Veri e propri eserciti assunti in Calabria e in Sicilia che, per ottenere i loro stipendi, hanno alimentato l'economia della catastrofe. Gli altri, lo hanno fatto per conflitti personali, per

questioni legate al bracconaggio, per ritorsione contro la Forestale che combatte l'abusivismo edilizio.

L'identikit psicologico di colui che invece provoca un incendio involontariamente, l'incendiario colposo, evidenzia una persona anziana, che non mette in pratica particolari accorgimenti per distruggere i residui di lavorazioni agricole, residente vicino ai luoghi in cui lavora ed opera e che trae dalla sua attività agricola redditi minimi.

Le cronache infuocate dell'estate 2007 ponevano tutte l'accento su una parola chiave: *catasto*. Partendo dalla constatazione che il 60% degli incendi è doloso, distrugge il bosco il pastore che vuole espandere le aree di pascolo, appicca il fuoco chi vuole edificare, brucia l'area boschiva chi è interessato al rimboschimento o chi mira ad incenerire rifiuti tossici, come si è verificato in Campania: di fronte a questa situazione, la legge in vigore cancella la possibilità stessa di un profitto nato con un incendio boschivo.

Per questa ragione, i Comuni sono tenuti a censire annualmente il territorio con un catasto delle aree attraversate dal fuoco. In queste aree, per un certo numero di anni, boschi e pascoli non potranno avere una destinazione diversa da quella precedente all'incendio, non si potranno costruire edifici, sarà vietato il pascolo e la caccia.

La "*strategia del catasto*" pare abbia dato i suoi risultati anche se sono spesso proprio le Regioni e i Comuni aggrediti dal fuoco i luoghi ove la strategia del catasto è stata disattesa⁷.

(coordinatori), *Trattato italiano di psichiatria*, vol. II, Milano, Masson, 1999, pp. 2285-2287.

⁷ D'Avanzo G., "Se una legge perfetta non basta a fermare il fuoco", *La Repubblica*, 25 agosto 2007, p. 9.

Poi, quando le fiamme si spengono e il fumo si dirada, cominciano, da un lato, gli affari legati al *business* della ricostruzione e, dall'altro, le polemiche concernenti il capitolo dei soccorsi giunti in ritardo e l'inadeguatezza delle difese. Per quanto riguarda il *business* della ricostruzione, il costo del rimboschimento è stato quantificato in 2000 euro a ettaro e nel 2000 ne sono stati bruciati oltre 16 mila ettari.

L'inadeguatezza delle difese significa anche apprendere che a Cefalù non esiste una caserma dei pompieri e che i vigili del fuoco si sono visti costretti, per poter intervenire, a svuotare le piscine delle abitazioni private.

Non dobbiamo però credere che quello dei soccorsi alle vittime di incendio sia un problema solo della modernità. Infatti, la forza distruttrice del fuoco ha sempre rappresentato una minaccia per l'uomo. Nell'antica Roma, in assenza di programmi di assicurazione, chi perdeva la proprietà in un incendio poteva sperare in un risarcimento solo come effetto di donazioni.

Anche in questo caso il posto che si occupava nella gerarchia sociale era decisivo. Si diceva che gli schiavi non avessero nulla da perdere se non la propria vita, mentre i ricchi in una notte avrebbero potuto diventare poveri se i loro beni fossero andati perduti in un incendio o fossero stati depredati da criminali che approfittavano della situazione.

Era certamente vero che le vittime di un incendio dipendevano dalla benevolenza della loro famiglia e dei loro amici e, nell'eventualità di una immane catastrofe, un aiuto avrebbe potuto venire solo dall'imperatore. Quindi, grazie al fatto che gli dava l'opportunità di esibire la propria generosità, un

grosso incendio poteva contribuire, talvolta, ad accrescerne la popolarità.

Interessante uno scambio epistolare intercorso tra l'imperatore Traiano e Plinio il Giovane che, intorno al 112 d.C., era governatore provinciale in Asia Minore. Nella prima lettera Plinio il Giovane informa l'imperatore che la capitale Nicomedia è stata distrutta da un incendio.

Non c'erano i pompieri e la popolazione era rimasta inattiva, passiva di fronte alla catastrofe. Così, Plinio avanzava la richiesta all'imperatore se questi non potesse concedergli un corpo dei vigili del fuoco (circa 150 uomini), in modo che, in futuro, si potessero prendere misure più efficaci contro gli incendi. Questa appariva ed appare una richiesta ragionevole, ma la risposta dell'imperatore fu un divieto chiaro e risoluto.

Non si rendeva conto Plinio che la eventuale creazione di un corpo dei vigili del fuoco sarebbe stata usata come pretesto per formare un'organizzazione politica? Evidentemente l'imperatore considerava le organizzazioni politiche come un rischio maggiore rispetto agli incendi e alle esplosioni: si manifesta un mondo di rapporti di potere molto sbilanciati e nello stesso tempo precari. L'imperatore disse che sarebbe stato sufficiente avvertire i proprietari di immobili che avrebbero dovuto provvedere loro stessi e, in caso di necessità, avrebbero dovuto valersi dell'aiuto della popolazione⁸.

⁸ Goudsblom J., *Fuoco e civiltà*, Roma, Donzelli, 1996.

3. Vittime, prevenzione e trattamento.

Ricostruzione, inadeguatezza delle difese, soccorsi giunti in ritardo e che ne è delle vittime?

Chi è riuscito a salvarsi ha negli occhi scene apocalittiche e racconta di aver perso tutto, di essere fuggito senza pensare ad altro che alla propria vita e reputa fortunato chi almeno ha avuto la lucidità di raccogliere il proprio cagnolino. Gente sotto choc, donne e uomini che piangono e che hanno visto bruciare, o meglio esplodere, i loro camper perché lì ci sono le bombole del gas del camping e delle roulotte e la benzina delle auto.

Gente comune, gente ripresa spesso con il solo costume da bagno, con la canottiera sulla testa per sfuggire all'insolazione. E' allora che si incontra lo sguardo perduto nel vuoto di chi fissa nella mente la catastrofe che si è appena consumata e che ha nel cuore il frastuono, le grida, forse il senso di colpa per essere sopravvissuto e l'angoscia e l'impotenza per non aver potuto recare aiuto all'amico o al congiunto.

Da qui l'importanza della prevenzione e del trattamento dei processi psichici e dei fenomeni sociali che vengono a determinarsi nelle persone e nella collettività colpita dall'evento traumatico. In tali situazioni il danno a carico del tessuto psichico individuale si correla spesso ad una lacerazione più o meno ampia e profonda del contesto sociale di appartenenza.

Le persone e i loro ambienti di appartenenza rappresentano, infatti, un'unità i cui aspetti si influenzano reciprocamente e in questo modo si

contestualizza e si storicizza l'analisi dei problemi all'interno delle forze che interagiscono tra individui, gruppi sociali e comunità.

L'effetto traumatico devastante che simili eventi possono provocare ha condotto l'APA (Associazione di Psichiatria statunitense)⁹ a mettere a punto alcune raccomandazioni che possono rivelarsi utili per ridurre gli effetti devastanti dell'evento.

In particolare, si fa riferimento alla necessità di tenersi informati ma di evitare altresì la sovraesposizione al flusso dell'informazione per ridurre speculazioni ed illazioni, se possibile parlare con le persone che stanno sperando le medesime emozioni e, se si interagisce con bambini, lo sforzo dovrà essere quello di non minimizzare il pericolo, ma di far costante riferimento alla capacità di fronteggiare l'evento senza formulare promesse irreali.

E' noto che il processo di vittimizzazione ha effetto pregiudizievole sul sentimento di appartenenza ad una comunità che si correla ad un intenso senso di abbandono e di messa in discussione dei valori culturali basilari.

Per fronteggiare la situazione di crisi che ne deriva, la vittima dovrà allora essere aiutata a ripristinare il sentimento di appartenenza alla collettività indispensabile per permetterle di ricollocare adeguatamente l'esperienza dolorosa nel cammino della propria vita. Ciò credo che implichi l'abbandono dell'illusione che tutti i problemi possano essere risolti con un atto della volontà. Da qui l'importanza che assume nell'aiuto alle vittime e anche alle vittime del fuoco l'ascolto della loro

Pitasi A., "Intervista a Johan Goudsblom sul volume *Fire and Civilization*", *Sociologia urbana e rurale*, a. XVIII, n. 49, 1996, pp. 117-128.

⁹ <http://healthyminds.org>

sofferenza, ascolto al quale dovranno essere formati anche coloro che prestano i soccorsi.

Sul piano dell'operatività, per quanto concerne l'aiuto alle vittime, lo sforzo dovrà essere quello di fornire servizi, supporto e sostegno privilegiando un approccio legato all'ambiente senza dimenticare che la paura e la sfiducia possono serpeggiare anche tra coloro che sono chiamati a prestare soccorso: di cruciale importanza risulta essere pertanto la formazione vittimologica e psicologica perché è di questi professionisti l'onere di dirigere l'azione con l'oculata scelta dei tempi e dei luoghi di priorità di intervento.

In tal senso, psichiatri, psicologi e vittimologi che si occupano del trattamento delle vittime segnalano l'importanza di ridurre le reazioni iperemotive

mediante il coinvolgimento delle persone sopravvissute, qualora sia possibile, nelle operazioni di sgombero e di soccorso in quanto ciò può funzionare come terapia occupazionale decolpevolizzante.

E' allora forse possibile pensare alla costruzione di interventi e di progettualità a favore delle vittime che siano contraddistinti da un'attenzione specifica di rinforzo relazionale, di organizzazione e coordinamento delle risorse sociali presenti sul territorio senza mai dimenticare che ci si rivolge ad utenti le cui soggettività sono spesso contrassegnate da un groviglio di emozioni che a volte esplodono, a volte inaridiscono ma sempre richiedono il rispetto dei loro segreti, dei loro silenzi e delle loro debolezze.

Bibliografia.

- Bachelard G., *L'intuizione dell'istante. La psicoanalisi del fuoco*, Bari, Dedalo, 1973.
- Bucca M., Gabrielli F., Rossi R., "Disturbi del controllo degli impulsi" in Pancheri P. e Cassano G.B. (coordinatori), *Trattato italiano di psichiatria*, vol. II, Milano, Masson, 1999.
- Castellani A. e Balloni A., "Inquadramento clinico e studio psicopatologico sull'incendio doloso", *Giornale di Psichiatria e di Neurologia*, a. XCIV – 1966-fasc. III, pp. 571-623.
- D'Avanzo G., "Se una legge perfetta non basta a fermare il fuoco", *La Repubblica*, 25 agosto 2007, p. 9.

- Goudsblom J., *Fuoco e civiltà*, Roma, Donzelli, 1996.
- Perlès C., voce "Fuoco", *Enciclopedia Einaudi*, vol. VI, Torino, Einaudi, 1979.
- Pitasi A., "Intervista a Johan Goudsblom sul volume *Fire and Civilization*", *Sociologia urbana e rurale*, a. XVIII, n. 49, 1996, pp. 117-128.
- Widmann C., *Il simbolismo dei colori*, Roma, Magi, 2000.

Sitografia.

- <http://healthyminds.org>

I risultati conseguiti in Emilia-Romagna nella lotta agli incendi di bosco. L'azione integrata di Protezione Civile, Vigili del fuoco e Corpo Forestale dello Stato.

Il ruolo dei Vigili del fuoco

*Gabriele Golinelli**

Riassunto

Dai dati relativi ai mesi compresi tra giugno e settembre del 2007 relativi alla regione Emilia-Romagna, è evidente l'impegno eccezionale profuso dai Vigili del Fuoco nella lotta contro gli incendi boschivi, nonostante le competenze per quanto concerne i piani di programmazione nell'attività di previsione, prevenzione e repressione (Legge Quadro n. 353/2000) siano attribuite alle regioni. L'Emilia-Romagna, diversamente da altre regioni, ha collaborato in modo proficuo con i Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale dello Stato alla stesura di tale piano, il quale ha consentito di affrontare efficacemente la difficile e grave situazione del periodo luglio-agosto 2007. Affinché non si ripetano più situazioni come quelle dell'estate 2007, occorre applicare seriamente tutti i contenuti della Legge Quadro n. 353 al fine di razionalizzare le risorse in campo e di migliorare la capacità di risposta operativa.

Résumé

À partir des données de la région de l'Emilie-Romagne relatives aux mois compris entre juin et septembre 2007, il est évident que l'engagement de Sapeurs-Pompiers dans la lutte contre les incendies des forêts a été exceptionnel, bien que les compétences des plans de programmation des activités de prévision, prévention et répression relèvent des Régions (Loi Cadre n° 353/2000). Contrairement à d'autres régions, celle de l'Emilie-Romagne a coopéré de manière productive avec les Sapeurs-Pompiers et le Corps National des Gardes Forestiers pour la rédaction de ce plan, qui a permis d'affronter efficacement la situation difficile de la période juin-août 2007.

Afin que des situations comme celles de l'été 2007 ne se répètent plus, il faut appliquer sérieusement tout ce que la Loi Cadre n° 353 prévoit pour rationaliser les ressources impliquées et améliorer la capacité de réponse opérationnelle.

Abstract

Data relating to the months between June and September 2007 for the Emilia Romagna Region evidently show the extraordinary commitment by the Fire Brigade towards forest fires, in despite all authority regarding schemes concerning prevention and control of this phenomenon being given to regional councils (according to the Act n. 353/2000).

Contrary to what has happened in other regions, the Emilia Romagna Region at Council has worked in a very profitable manner with the Fire Brigade and the National Forestry Commission to carry out the scheme, so enabling them to tackle effectively with the difficult and serious situation which occurred during the period between July and August 2007.

If similar situations are not to occur again, it is necessary to seriously apply all the contents of the 353/2000 Act, aiming to rationalize all the resources available and improve the capacity to operatively face these problems.

* Direttore Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna.

Dai numeri riportati nelle tabelle 1 e 2 è evidente l'impegno eccezionale profuso dai Vigili del Fuoco nella lotta antincendi boschiva nonostante il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco non abbia dal 1975 più la competenza diretta all'estinzione degli incendi boschivi; situazione ribadita con la legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000 n. 353 che affida alle Regioni le competenze in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

La stessa legge attribuisce sempre alle Regioni il compito di predisporre il piano regionale per la programmazione della attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali.

In Emilia Romagna tale piano è stato emanato con la collaborazione dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato e, anche se migliorabile, ha consentito di affrontare la difficile e grave situazione del luglio-agosto 2007 con un efficace coordinamento fra tutte le forze impiegate.

In altre vaste zone del Paese si sono invece verificate emergenze di incendi boschivi che sono sfociati in vere calamità come quelle di Peschici e Patti, che hanno evidenziato forte criticità nella gestione della lotta attiva degli incendi boschivi, mostrando chiaramente i limiti operativi e le diverse incertezze ed ambiguità in termini normativi e organizzativi.

Infatti, la legge quadro del 2000, che probabilmente ipotizzava una diversa articolazione delle risorse di alcune organizzazioni statali sul territorio, troppo spesso disattesa a livello regionale, provinciale e comunale in termini di previsione, prevenzione e

controllo del territorio, si è tradotta, nella fase operativa della lotta attiva all'incendio di bosco, in una frammentazione delle competenze tra i vari enti con bassa efficacia operativa a fronte di elevati costi di gestione per la società: la presenza di più sale operative, senza un reale coordinamento, (quelle delle regioni, delle province, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, del Centro Operativo Aereo Unificato e della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, di basi delle flotte aeree regionali appaltate ad operatori privati) e di più numeri di soccorso pubblicizzati con campagne televisive, radiofoniche e di stampa (al 115 si sono aggiunti ad esempio il numero verde di alcune regioni ed enti locali, il numero nazionale di segnalazione incendi boschivi del Corpo Forestale 1515, il numero telefonico di strutture locali e di organizzazioni di volontariato di protezione civile).

Ciò ha comportato sia ritardi nella catena delle comunicazioni con ricadute negative sull'operatività, sia una frammentazione e dispersione di risorse umane impegnate nelle diverse postazioni, che se fossero state concentrate avrebbero potuto dare una risposta più tempestiva ed efficace alle richieste dei cittadini.

Pertanto, in considerazione che il piano regionale, pur con tutta la buona volontà, con la reciproca fiducia e considerazione fra le varie componenti che intervengono per incendi boschivi, non può risolvere il problema fondamentale di un efficace coordinamento, è evidente che occorre applicare seriamente tutti i contenuti della legge quadro n. 353, con la finalità di razionalizzare le risorse in campo e di migliorare la capacità di risposta

operativa, al fine di scongiurare il ripetersi di situazioni come quelle di questa estate, che hanno messo in pericolo la pubblica incolumità e creato gravi difficoltà all'intero tessuto economico e sociale di vaste aree del paese.

Occorre in sostanza prendere atto della effettiva capacità operativa sul campo nell'arco delle 24 ore

delle varie componenti (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Volontari, ecc.) e di affidare ad un unico ente, che deve però garantire la presenza immediata sul luogo dell'incendio di un proprio rappresentante, il coordinamento dello spegnimento a terra e il collegamento con il Centro Operativo Aereo Unificato.

Attività	Giugno 2007	Luglio 2007	Agosto 2007	Settembre 2007
Ore di volo totali	59,30	113,15	67,05	50,50
Numero di lanci	22	562	97	45
Ore volo AIB	1,30	60,25	18,15	9,15
Persone soccorse	-	3	1	4
Ispezione Manutenzione	5	5	4	5

Tab. 1 - Consuntivo Attività Operative Reparto Volo Vigili del Fuoco Bologna

N.	PROVINCE									TIPOLOGIA						Totale ha
	PC	PR	RE	MO	BO	FE	RA	FC	RN	Bosco		Sterpaglia		Altro		
										n	ha	n	ha	n	ha	
628	84	83	49	43	101	65	83	90	30	82	212.35	519	726.36	19	7.32	938.71

Tab. 2 - Riepilogo incendi dal 4 luglio 2007 al 2 settembre 2007

I risultati conseguiti in Emilia-Romagna nella lotta agli incendi di bosco. L'azione integrata di Protezione Civile, Vigili del fuoco e Corpo Forestale dello Stato.

Il ruolo del Corpo Forestale dello Stato

*Ernesto Crescenzi**

Riassunto

La Legge 353 del 21 novembre 2000 prevede che il Piano Regionale Anti Incendi Boschivi (AIB) individui mezzi, strumenti, risorse umane e procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il coordinamento di tali attività è posto in capo alle Regioni che si avvalgono, per gli aspetti operativi, tra l'altro, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e delle Organizzazioni di volontariato riconosciute.

Dopo l'entrata in vigore della L. 353/2000, la Regione Emilia-Romagna ha dapprima prorogato il Piano previgente, poi ha attuato una prima forma di adeguamento mediante la redazione di un Piano stralcio AIB ed, infine, ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ex L. 353/00, valido per il periodo 2007-2011.

Dal confronto fra i dati statistici relativi al numero ed alla superficie delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2007 (fino al 30 settembre) nelle diverse province della regione e la situazione verificatasi nello stesso anno a livello nazionale ed internazionale, si può considerare l'Emilia-Romagna come una regione caratterizzata da un basso rischio e da danni limitati in relazione agli incendi boschivi.

Résumé

La Loi n° 353 du 21 novembre 2000 prévoit que le Plan Régional contre les incendies de forêts (AIB) trouve les moyens, les instruments, les ressources humaines et les procédures pour lutter activement contre les incendies des forêts. La coordination de ces activités est l'apanage des Régions qui se servent pour les aspects opérationnels aussi des Sapeurs-Pompiers, du Corps National des Gardes Forestiers et des organisations reconnues du bénévolat.

Après l'entrée en vigueur de la loi n° 353/2000, la Région de l'Emilie-Romagne a tout d'abord prorogé le précédent Plan, ensuite, une première adaptation à travers la rédaction d'un Plan provisoire AIB a été réalisée et enfin, le Plan de prévision, prévention et lutte active contre les incendies des forêts a été approuvé aux termes de la Loi n° 353/2000 en vigueur entre 2007 et 2011.

En confrontant les données statistiques relatives à la quantité et à la surface des terrains parcourus par le feu dans les différentes provinces de la région de l'Emilie-Romagne pour l'année 2007 (jusqu'au mois de septembre) avec la situation nationale et internationale de la même année, on peut voir que la région de l'Emilie-Romagne est caractérisée par un faible niveau de risque et par des dégâts minimes à cause d'incendies des forêts.

Abstract

According to the Act n. 353/2000, the Regional Plan for forest fire prevention should identify all means, instruments, human resources and procedures to control forest fires. Region at Councils are responsible for the coordination of all these activities working along with, among others, the National Fire Brigades, the National Forestry Commission and recognized volunteer associations as far as operational aspects are concerned.

After the application of the law, the Emilia-Romagna Region at Council approved the Prevision, Prevention and Control Plan against forest fires, according to the above mentioned law, for the period concerning the years 2007-2011.

Comparing regional, national and international data relating to the number of fires and surface area burnt up to the 30th of September 2007, it is possible to consider the Emilia-Romagna region as a low risk one, characterized by limited damage as far as concerns forest fires.

* Vice Questore aggiunto, Corpo Forestale dello Stato.

1. Premessa.

Il presente intervento ha lo scopo di:

- 1) descrivere ruolo funzioni e compiti affidati al Corpo Forestale dello Stato nell'ambito del modello di intervento del "*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Periodo 2007-2011*" (nel seguito denominato Piano RER AIB);
- 2) fornire brevi commenti a corredo dei dati statistici regionali in materia di incendi boschivi.

2. Breve inquadramento normativo.

Il contenuto del Piano Regionale AIB è indicato dalla Legge 353 del 21 novembre 2000, i cui articoli 3 e 7, comma 3, prevedono che il Piano individui mezzi, strumenti e risorse umane ed inoltre procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il *coordinamento* di tali attività è posto in capo alle Regioni che si avvalgono, per gli aspetti operativi, tra l'altro, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle Organizzazioni di volontariato riconosciute.

La L. n.353/2000 prevede inoltre l'attivazione delle SOUP (Sale Operative Unificate Permanenti), coordinate dalle regioni e presso le quali sono presenti rappresentanti di Enti ed Istituzioni coinvolti nella lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Tale normativa nazionale, in Emilia-Romagna, si è innestata su un sistema integrato e coordinato di lotta attiva già esistente, regolato dal "*Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi 1999-2003*" (Regione Emilia Romagna -

Documenti Studi e ricerche, n. 24) che già si avvaleva, per gli aspetti operativi, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle Organizzazioni di volontariato.

Dopo l'entrata in vigore della L. 353/2000, la Regione ha dapprima prorogato il Piano previgente, poi attuato una prima forma di adeguamento, mediante redazione di un *Piano stralcio AIB*, ed infine ha approvato il *Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00*, valido per il periodo 2007-2011 (*Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, 2 maggio 2007, n.114 – BUR-ER n.65 del 18/05/07*).

3. Il Piano RER AIB.

3.1. Organizzazione.

Il vigente Piano RER AIB individua:

- le Componenti Istituzionali e le Strutture Operative a vario titolo competenti;
- *Periodi temporali e Fasi di intervento*;
- la composizione, le responsabilità ed i compiti delle diverse strutture operative.

3.2. Componenti Istituzionali e Strutture Operative.

I seguenti Enti risultano *competenti per gli aspetti amministrativi* in tema di incendi boschivi:

- Regione, nelle due componenti: Agenzia Regionale di Protezione Civile ed ARPA SIM - Centro funzionale;
- Province.

A tali Istituzioni si affiancano, per particolari aspetti ed in relazione alle specifiche competenze in qualità di Autorità di Protezione Civile, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo ed i Comuni.

Le *Strutture operative*, che mettono materialmente in atto gli interventi di spegnimento e correlati, sono invece rappresentate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale dello Stato, da Organizzazioni di volontariato i cui Volontari siano appositamente formati ed equipaggiati, anche in base a specifiche convenzioni, stipulate tra la Regione, l' Agenzia Regionale di Protezione Civile, il C.F.S., il C.N.VV.F. ed i Coordinamenti Provinciali di Volontariato di Protezione Civile.

3.3. Periodi temporali e Fasi di intervento.

In tema di *periodi temporali* e di pericolo di incendi boschivi, il Piano RER AIB individua un *periodo ordinario*, durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è limitata o inesistente, ed un *periodo di intervento*, nel quale la pericolosità di incendi boschivi è alta.

Diverse risultano le attività svolte nei diversi periodi:

- durante il *periodo ordinario*, le Componenti Istituzionali e le Strutture Operative svolgono normali attività di studio, sorveglianza, osservazione, previsione, monitoraggio dell'ambiente.
- durante il *periodo di intervento* si registra invece l'attivazione coordinata di fasi di operatività crescente, proporzionata agli aspetti previsionali di pericolo.

Di rilievo risulta la *struttura in fasi del periodo di intervento*, articolata come segue:

- *fase di attenzione*, che viene attivata nei mesi febbraio-aprile e giugno- settembre, sulla scorta delle statistiche di distribuzione temporale degli incendi boschivi;

- *fase di preallarme*, che si attiva con la dichiarazione di stato di grave pericolosità per incendi boschivi, di competenza regionale;
- *fase di allarme*, che corrisponde all'avvistamento dell'incendio;
- *fase di contenimento, spegnimento e bonifica*, che comprende quella porzione della lotta attiva specificamente destinata alla completa estinzione dell'incendio in atto.

Data la natura del fenomeno incendio boschivo, il Piano RER AIB prevede che la fase di allarme debba poter essere attivata in qualsiasi periodo dell'anno, anche durante il periodo ordinario.

3.4. I n. 2 differenti modelli organizzativi del Piano RER AIB: coordinamento e direzione.

La novità del vigente Piano RER AIB è rappresentata dall'individuazione di n. 2 differenti *modelli organizzativi* nell'ambito della lotta attiva:

- *modello organizzativo coordinamentale*, adottato a livello di Sale e Centrali operative, e, ove non diversamente specificato, nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra i diversi Enti ed Istituzioni;
- *modello organizzativo direzionale*, adottato sul luogo dell'incendio, ed in particolare nelle fasi di contenimento, spegnimento e bonifica.

La scelta di inquadrare in un *modello organizzativo direzionale* la porzione di lotta attiva denominata *fase di contenimento, spegnimento e bonifica*, nasce dalla considerazione che in tale fase gli aspetti *tattici* prevalgono su quelli *strategici*.

Appare avere rilievo *strategico* l'individuazione di procedure operative valide in generale ed in differenti contesti e l'elaborazione di linee guida:

tali attività possono essere effettuate in un arco spazio-temporale relativamente ampio, basandosi su criteri generali di utilizzo delle risorse umane e strumentali, prevedendo un'adattabilità dei criteri ad un'ampia casistica di eventi differenti che, in teoria, potrebbero verificarsi.

Appare invece di rilievo *tattico* quell'insieme di procedure operative adottate per raggiungere un obiettivo determinato e quindi valide per uno specifico caso concreto, verificatosi in un dato momento ed in un dato contesto. In questo caso la scelta e l'applicazione delle procedure richiede un adattamento alle caratteristiche assunte da un dato evento concreto, l'immediato ricorso alle risorse umane e strumentali materialmente disponibili in un preciso momento e luogo: l'arco spazio-temporale considerato è puntuale, l'adattabilità è riferita ad un solo caso concreto realmente in corso, la celerità dell'azione e del dispiego di mezzi e risorse appare determinante.

Il *modello coordinamentale* appare senz'altro il più idoneo nella fase di *organizzazione strategica*, tesa all'individuazione di procedimenti standard, nella quale si ha una visione d'insieme, ed è indicato senz'altro nel *periodo di intervento*, durante il quale la SOUP presuppone e consente una *consultazione permanente* tra Attori differenti integrati ed interconnessi in un'insieme operativo organico, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno. Gli obiettivi di interesse comune sono assicurati appunto dall'istituzione della SOUP, presso la quale le problematiche affrontate consentono di prendere in considerazione sia i dati particolari che quelli generali, di prevenire, prevedere, fronteggiare

un'ampia casistica di eventi differenti, prima teorici e poi reali.

Diverso invece appare il quadro connesso alla *fase di contenimento, spegnimento, bonifica*: in questo contesto occorre una *direzione certa ed unitaria* che assicuri la migliore e celere organizzazione tattica ed insieme una forma di applicazione indiscussa delle procedure atte a fronteggiare l'evento reale. La necessità di decidere in tempi brevi comporta l'esigenza di poter *delegare* precisi compiti ai singoli capisquadra, così da poter ottimizzare tutte le attività operative poste in essere dalle risorse umane e strumentali materialmente presenti su un luogo dell'incendio. È peraltro evidente che l'attività di delega dovrà rispettare le specifiche competenze di ciascuno, assicurando al contempo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità (anche in termini di danni) del determinato intervento.

Va rammentato che l'attività di *contenimento, spegnimento, bonifica* comporta *rischi concreti ed elevati a carico del personale intervenuto*. Basti citare, ad esempio, il rischio per gli operatori di essere colpiti dagli ingenti quantitativi di acqua scaricata dai velivoli impiegati nella lotta attiva (fino a nove tonnellate d'acqua): l'unico modo di ridurre rischi di tale natura è quello di individuare un unico *direttore* in grado di conoscere, per averne l'*unitaria direzione*, la configurazione nello spazio di tutte le forze in campo, terrestri ed aeree.

l'*unitaria direzione*, la configurazione nello spazio di tutte le forze in campo, terrestri ed aeree.

3.5. La lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Sia nella L.353/2000, che nell'ambito del Piano RER AIB, la *lotta attiva* viene suddivisa nelle seguenti attività:

- *vigilanza* (= *ricognizione, sorveglianza e avvistamento*) → segnalazione dell'insorgere dell'allarme;
- *spegnimento* per azione diretta a terra;
- *controllo (contenimento)*;
- *intervento con mezzi aerei*;
- *bonifica*.

Tali attività AIB sono assicurate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF), dal Corpo Forestale dello Stato (CFS) e dai Volontari di Protezione Civile, nell'ambito dei modelli organizzativi *coordinamentale* e *direzionale* sopra descritti.

3.6. L'intervento di lotta attiva sul luogo dell'incendio.

La *fase di contenimento, spegnimento e bonifica* viene attuata dalle *Strutture operative* secondo il *modello organizzativo direzionale* di cui al diagramma seguente e con le n.3 modalità di dettaglio descritte nei diagrammi successivi.

Piano AIB RER – Organizzazione dell'intervento di lotta attiva:
DOS = DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO =
= di norma, personale qualificato del C.F.S.

CFS

concorre con il
DOS e squadre
di spegnimento:
U.O.T. = *Unità
Operative
Territoriali*
+ Pattuglie
1515

VVF

concorre con
squadre di
spegnimento -
apposite
Squadre AIB
“boschive”
+ Altre
partenze

Volontari


concorrono
con
squadre di
spegnimento -
apposite
*“formate ed
equipaggiate”*

**Velivolo
VVF
regionale**

**Mezzi aerei
COAU**


Caso n.1: il CFS è presente sul luogo dell'incendio

Direttore delle operazioni di spegnimento a terra: CFS



Caso n.2: il CFS non è ancora pervenuto sul luogo dell'incendio


Direttore delle operazioni di spegnimento a terra: **VVF**



Caso 3: CFS e VVF non ancora pervenuti sul luogo dell'incendio

Direttore delle operazioni di spegnimento a terra: **ASSENTE**

E' previsto il solo contenimento - L'intervento dei mezzi aerei non è autorizzato
(Modello di intervento valido fino a che non pervengano sul posto VVF o CFS).



3.7. L'intervento con mezzi aerei nel PIANO AIB RER.

Il Piano AIB RER prevede il concorso di *due categorie di velivoli* nella lotta attiva agli incendi boschivi:

- elicottero dei VV.F. in convenzione regionale;
- aerei ed elicotteri del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – Centro Operativo Aereo Unificato (DPC-COAU).

L'elicottero dei VV.F. in convenzione regionale ha funzioni di spegnimento, contenimento, monitoraggio e valutazione. Spetta all'Agenzia Regionale di Protezione Civile (SOUP / COR-CFS) richiederne l'intervento. I VVF assicurano gli interventi, in collaborazione con il CFS (DOS). Per quanto attiene invece l'attivazione di aerei ed elicotteri del COAU, è compito del CFS (DOS) compilare la scheda di richiesta di intervento aereo sulla base della quale l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (SOUP / COR-CFS) richiede il concorso di mezzi aerei al DPC-COAU.

3.8. Le aree decisionali e le sale operative nel Piano RER AIB.

Il piano RER AIB individua le seguenti *aree decisionali*:

1. SOUP = Sala Operativa Unificata Permanente
2. COP = Centro Operativo Provinciale (della Provincia competente, *se attivato*)
3. COR-CFS = Centrale Operativa Regionale del C.F.S.

Inoltre, sono sempre attive a fini AIB le *Sale operative di CFS e VVF*, con relativi numeri di emergenza:

- COR – CFS, alla quale afferiscono il N. di emergenza ambientale nazionale “1515” e

con il numero verde regionale “800841051”;



- SOP – VVF, che risponde al numero “115”. Sono inoltre attivabili, in particolari circostanze, altre sale operative, tra cui quelle della Prefettura, del Volontariato, del Comune e degli Altri corpi di polizia nazionale e locale.

3.9. Il flusso delle informazioni alle aree decisionali.

I n.3 diagrammi successivi mostrano quale flusso informativo connesso alla rilevazione degli incendi boschivi sia stato disegnato, nei diversi *periodi*, nell'ambito del Piano RER AIB.

Di rilievo risulta il *collegamento telefonico diretto*, presente in tutti i tre casi sotto riportati, tra le squadre dei Volontari che effettuano avvistamento e la COR del CFS. Tale collegamento appare irrinunciabile per la circostanza che, in Emilia-Romagna, le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (art. 33), consentono di effettuare i c.d. *abbruciamenti controllati dei materiali di risulta dei lavori forestali ed agricoli*, a condizione che tale pratica agricola venga comunicata al C.F.S. dall'esecutore, entro le 48 ore precedenti l'inizio dell'abbruciamento.


Il confronto tra le località dove hanno luogo gli abbruciamenti controllati oggetto di regolare comunicazione e l'ubicazione delle colonne di fumo avvistate dai volontari consente di eliminare i falsi allarme e le relative inutili partenze a vuoto.



Caso n.3 - COP e SOUP NON ATTIVE (ALTRE FASI)

SEGNALAZIONI DI INCENDIO BOSCHIVO

**DA: PRIVATI, FORZE DI POLIZIA (CC, PS, GF, PM, PM). ASSOCIAZIONI
ENTI (privati, Enti (Prefettura, Comuni, Province, Comunità Montane ecc))**



4. Il C.F.S. e gli incendi boschivi in R.E.R.

In forza della Normativa nazionale, del Piano AIB-RER e della Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e CFS di cui all'art. 4 della Legge n.36 del 6 febbraio 2004 – Nuovo ordinamento del CFS, al C.F.S. competono vari compiti in tema di incendi boschivi in Emilia-Romagna:

- forza di polizia specializzata nella prevenzione e nel contrasto dei reati di incendio boschivo (*D.M. 28.04.2006 - Riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia*);
- polizia amministrativa in materia di incendi boschivi (*Piano RER AIB, P.M.P.F., L.353/2000*);
- centro di raccolta dei dati statistici in materia di incendi boschivi – (*Piano RER AIB: «...le strutture operative e gli altri Enti coinvolti forniranno al CFS i dati statistici utili alla descrizione del fenomeno. Il CFS metterà a disposizione della Regione Emilia-Romagna tali dati;...»*);
- rilievo delle aree percorse dal fuoco con modalità concordate con la Regione - (*Piano RER AIB: «tali rilievi potranno essere utilizzati dai Comuni per la predisposizione del Catasto delle Aree percorse dal fuoco ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 353/2000»*).

5. Dati statistici regionali sugli incendi boschivi – Anno 2007.

La tabella qui di seguito riportata riassume i dati statistici relativi al numero ed alla superficie delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2007 (fino al 30

settembre), nelle diverse province dell'Emilia Romagna.

Il confronto con la situazione occorsa nello stesso anno a livello nazionale ed internazionale consente di considerare l'Emilia Romagna, anche quest'anno, come una regione caratterizzata da un basso rischio e da danni limitati in relazione agli incendi boschivi.

Provincia	Periodo 1/1/2007 - 30/9/2007			
	Superficie percorsa dal fuoco			
	Numero incendi	Boscata in ha.	Non boscata in ha.	Totale in ha.
Bologna	41	103.62	44.90	148.52
Ferrara	3	1.22	0.14	1.36
Forlì-Cesena	24	363.31	431.68	794.99
Modena	20	6.53	4.60	11.13
Parma	16	29.11	7.28	36.39
Piacenza	15	7.41	11.53	18.94
Ravenna	16	10.51	5.93	16.44
Reggio Emilia	11	2.16	9.45	11.61
Rimini	2	1.16	0.00	1.16
TOTALE	148	525.01	515.50	1040.52

6. L'interpretazione della distribuzione dei dati.

Si elencano nel seguito alcuni dei fattori atti a spiegare la distribuzione dei dati statistici sugli incendi boschivi, ritenuti di interesse sia a livello nazionale che regionale.

1. I fattori predisponenti: le caratteristiche del territorio.

I fattori predisponenti gli incendi boschivi sono di norma legati alle caratteristiche del territorio. Tali fattori possono essere distinti in varie categorie: fattori climatici, geografici, vegetazionali. Tra questi, il regime pluviometrico è uno dei fattori più importanti da considerare: la variabilità annuale della distribuzione delle piogge influisce infatti in maniera determinante sul numero e sull'estensione annuale degli incendi boschivi. Le statistiche degli incendi boschivi sono pertanto fortemente dipendenti dall'anno di riferimento. Anche gli episodi più gravi tendono a concentrarsi, a seconda delle aree geografiche, negli inverni più secchi (ad es. nelle Alpi e, in Emilia-Romagna, nelle province di Piacenza e Parma); oppure nelle estati più torride e secche (ad es. nell'Italia centro-meridionale e, in Emilia-

Romagna, nelle province di Bologna, di Forlì Cesena e di Rimini), quale quella del 2007 appena trascorsa.

Altri fattori di rilievo, in un elenco non esaustivo, sono dati dall'esposizione dei versanti, dalle quota sul livello del mare, dallo stato e dal tipo di vegetazione.

2. I fattori scatenanti: l'intervento antropico.

È ormai noto che gli incendi boschivi sono fenomeni causati quasi esclusivamente dall'uomo e di origine, pertanto, prevalentemente dolosa o colposa. In relazione al tema del presente Convegno, si ritiene opportuno indicare alcuni spunti di riflessione, inerenti aspetti *culturali-sociali-economici*, che possono essere alla base di una maggiore tendenza allo scatenarsi degli incendi boschivi.

2.1. Incendi boschivi colposi.

Si sottolineano, tra gli altri, due fenomeni alla base di una buona porzione degli incendi boschivi colposi verificatisi in Emilia-Romagna:

- **l'abbandono progressivo delle aree rurali**, che comporta l'invecchiamento della popolazione che mette in atto le pratiche

agricole nelle aree rurali: *pratiche rurali effettuate da persone incapaci e che spesso operano in solitudine*;

- la *nuova urbanizzazione delle aree rurali* da parte di cittadini, che presso le seconde case mettono in atto pratiche agricole che non sono in grado di padroneggiare – *pratiche effettuate da persone inesperte*.

2.2. Incendi boschivi dolosi.

Si sottolineano, tra gli altri, due fenomeni che sembrano alla base di una buona porzione degli incendi boschivi dolosi verificatisi in Emilia-Romagna. Entrambi possono essere collegati alla presenza di *sacche di emarginazione*:

- sfogo di disagio, insoddisfazione, rabbia (*individui o gruppi isolati*);
- adozione di pratiche rurali obsolete in spregio del civismo (comunità o gruppi dove si annida una sorta di “*familismo amorale*” - tendenza alla ripetitività, collegamento a particolari tipi di uso del suolo o a particolari aree geografiche).

Va ricordato come, in Emilia-Romagna, siano difficilmente rintracciabili altri interessi illeciti (ad es. nel campo dell’edilizia o, di norma, della caccia), atteso che sia la normativa nazionale (L. 353/2000) che la normativa regionale (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, Leggi regionali inerenti la tutela e l’uso del territorio) prevedono meccanismi efficienti ed atti a scoraggiare ogni tipo di speculazione organizzata in tali settori.

7. Soluzioni alle cause antropiche degli incendi boschivi.

Con riferimento al quadro di cause antropiche sopra riassunto, appare di interesse evidenziare i due tipi di interventi che la P.A. può attuare:

- Interventi *contro* la persona che provoca l’incendio: *repressione* di polizia Giudiziaria e/o di polizia amministrativa, anche a fini di esempio e, quindi di *prevenzione*;
- Interventi *per la crescita culturale della comunità* (e quindi della persona): interventi socio-economici, di aiuto e di informazione, di prevenzione, tesi alla crescita del senso civico e del rispetto dell’ambiente.

Sono evidenti, da un lato, la diversa competenza amministrativa, dall’altro, la diversa portata, nel tempo, di tali diverse attività.

Rivelazioni incendio

*Franco Dischi**

Riassunto

L'articolo descrive il fenomeno della combustione e dei suoi prodotti dal punto di vista chimico e analizza le quattro fasi di sviluppo di un incendio.

Successivamente, sono proposte le classificazioni dei fuochi sulla base di due parametri di valutazione: il tipo di combustibile usato ed il tipo di fiamma sviluppata.

Résumé

L'article décrit le phénomène de combustion et de ses produits du point de vue chimique et il analyse les quatre phases de développement d'un incendie.

Enfin, l'article examine les catégories de feux en fonction de deux paramètres d'évaluation: le type de combustible impliqué et le type de flamme activé.

Abstract

The article describes the phenomenon of combustion and its products from a chemical point of view and it analyzes the four phases of fire development.

Moreover, the article examines fire classification on the basis of two evaluation parameters: the type of fuel and the type of flame.

Lo sviluppo tecnologico e l'aumento della concentrazione di beni materiali ed immateriali e con essa l'aumento dei rischi in termini di salute e di qualità della vita hanno fatto sì che nel nostro paese negli ultimi anni sia cresciuto l'interesse generale verso i sistemi di rivelazione incendio. Questo ha portato anche ad un incremento della sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei legislatori che sempre più si occupano della stesura di norme legate alla rivelazione ed alla prevenzione degli incendi.

1. Il fenomeno della combustione.

L'incendio è la manifestazione visibile di una reazione chimica, chiamata combustione, che avviene tra due sostanze diverse, il combustibile e

il comburente, con conseguente emissione di energia sensibile (calore e luce).

Il combustibile è la sostanza in grado di combinarsi con l'ossigeno, cioè di bruciare.

In condizioni ambientali normali esso può essere allo stato solido (carbone, legno, carta, ecc.), liquido (alcool, benzina, gasolio, ecc.) o gassoso (metano, idrogeno, propano, ecc.). Perché la reazione chimica avvenga, generalmente il combustibile deve trovarsi allo stato gassoso (fanno eccezione il carbonio, sotto forma di carbone, e pochi altri elementi metallici come il magnesio).

Il comburente è la sostanza che permette al combustibile di bruciare. Generalmente si tratta dell'ossigeno contenuto nell'aria allo stato di gas,

* Notifier Italia.

il quale non solo permette la combustione, ma ne regola anche la velocità. Infatti, come vedremo più avanti, un'elevata quantità di ossigeno può moltiplicare la velocità della combustione. Anche la mancanza può portare a situazioni pericolose, infatti nel caso di combustione incompleta (insufficienza di ossigeno) un improvviso apporto di ossigeno può provocare un'esplosione.

Ci sono, tuttavia, sostanze che, pur essendo ad una componente, sono in grado di bruciare senza apporto di ossigeno poiché contengono nella loro molecola una quantità sufficiente di comburente. Ne sono un esempio le sostanze esplosive, la celluloidi e, nel caso di sostanze gassose, i composti instabili.

La combustione, cioè la reazione chimica (ossidazione) tra combustibile e comburente, si scatena quando il combustibile si viene a trovare al di sopra di una determinata temperatura: la temperatura di accensione.

Il punto di accensione rappresenta la temperatura alla quale la sostanza (solida, liquida o gassosa) si infiamma al solo contatto con l'aria, anche senza alcuna sorgente di accensione esterna. E' opportuno, però, ricordare che ai fini pratici del

processo di combustione riveste notevole importanza il punto di infiammabilità: temperatura alla quale si ha sufficiente concentrazione di vapore combustibile per poter avere l'accensione.

Per poter meglio comprendere questo punto può essere utile analizzare la seguente tabella, nella quale é riportata la suddivisione in classi di pericolosità dei liquidi in funzione del loro punto di infiammabilità.

CLASSE 1 (acetone - benzina)	< 21° C
CLASSE 2 (essenza di trementina)	21° C - 55° C
CLASSE 3 (gasolio)	55° C - 100° C
CLASSE 4 (olio lubrificante - paraffina)	> 100° C

La combinazione di questi tre elementi: combustibile, comburente e temperatura producono la combustione. Il fenomeno della combustione viene generalmente rappresentato con l'immagine del triangolo del fuoco, un triangolo i cui lati sono rispettivamente il combustibile, il comburente e il calore.

In realtà sarebbe più opportuno parlare di tetraedro del fuoco, in quanto, oltre ai tre già noti (combustibile, comburente e calore) è necessario un quarto elemento perché si verifichi una combustione: l'autocatalisi, ovvero una reazione a catena provocata dalla formazione o liberazione di gruppi atomici chimicamente attivi, chiamati radicali.

Prima di esaminare lo sviluppo di un incendio e i fenomeni che questi origina, è necessario premettere che nel processo di combustione rivestono particolare importanza altri fattori quali il potere calorifico delle sostanze interessate ed i limiti di accensione e di esplosione inferiori e superiori. Da quanto esaminato sul processo della combustione risulta evidente che è grazie ad alcuni parametri quali stato fisico, classe di pericolosità, potere calorifico, percentuale di ossigeno, ecc. che noi possiamo stabilire preventivamente la pericolosità di una sostanza/materiale, di un processo di produzione, di un fabbricato e così via.

Molto importante al fine di stabilire la pericolosità della combustione è il tipo di accensione che la genera. Questa può essere esterna o spontanea. La prima si ha per apporto di calore esterno ed è la più frequente, mentre la seconda avviene grazie all'ossidazione del combustibile che fornisce così l'energia di attivazione necessaria.

Casi tipici possono essere l'accensione spontanea degli stracci imbevuti d'olio o la combustione dei depositi di cereali causata da funghi o batteri.

2. I prodotti della combustione.

Come abbiamo visto il prodotto della combustione è il fuoco, il quale è costituito da materia ed energia. L'energia si manifesta sotto forma di calore, rumore e luce.

Le materie risultanti da un processo di combustione possono essere ceneri, liquidi prodotti da fusione, gas e fumi, generalmente sostanze altamente dannose per l'uomo.

Infatti, a differenza di quello che comunemente si pensa, molto raramente i decessi in un incendio sono dovuti al calore o alle ustioni dovute alle fiamme: la maggior parte dei decessi (più del 70%) è in realtà da imputare all'inalazione di gas che portano alla morte per intossicazione o per asfissia. Poiché i materiali combustibili contengono per la maggior parte carbonio, tra questi gas vale la pena ricordare l'ossido di carbonio (CO), quello più pericoloso, anche perché difficile da rilevare, essendo inodore, insapore e non irritante che si produce per effetto di combustione incompleta dovuta a carenza di ossigeno; l'anidride carbonica (CO₂), gas asfissiante che determina un'accelerazione del ritmo respiratorio aumentando così l'immissione nell'organismo di eventuali gas tossici presenti nell'atmosfera, si produce per effetto di combustione completa, in presenza, cioè, di abbondanza di ossigeno; altri gas (anidride solforosa, ammoniacca, acido cloridrico ecc.), a seconda del tipo di sostanze coinvolte che, uniti alla diminuzione di ossigeno dovuta alla

combustione, rendono difficile la sopravvivenza delle persone coinvolte nell'incendio.

Lo sviluppo del calore la causa principale della propagazione di un incendio.

L'elevata temperatura che si raggiunge ad incendio esteso determina effetti dannosi sulla persona, causando difficoltà di respirazione e scottature ai tessuti.

Fattore determinante è anche la percentuale di umidità nell'aria, la quale influenza il meccanismo di termoregolazione del corpo umano: un'elevata percentuale di umidità, purtroppo spesso presente in caso di incendio, riduce o addirittura impedisce il raffreddamento prodotto dall'evaporazione dell'umidità della pelle.

Le temperature che possono essere raggiunte nel corso di un incendio dipendono principalmente dalle caratteristiche dei materiali presenti e dal grado di ventilazione.


La temperatura delle fiamme può variare, a seconda dei casi, tra i 1700°C ed i 2500°C, mentre quella a soffitto, in un locale chiuso, si mantiene tra i 300°C ed i 400°C in una prima fase e poi raggiunge velocemente i 1000-1200°C.

In pratica le temperature medie raggiunte sono in genere inferiori per via delle aperture che, prodotte da rottura dei vetri e da crolli, permettono lo sfogo dei fumi e del calore e l'afflusso di aria fresca; normalmente non si superano i 700-800°C.

Il fumo, costituito da particelle solide, liquide e aerosoli, nebbie e vapori condensati, si sviluppa in notevole quantità negli incendi ed è, dopo la presenza dei gas tossici, l'elemento che più condiziona la sopravvivenza dell'uomo in un ambiente invaso dal fumo: provoca un effetto irritante sulle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, inoltre riduce la visibilità e rende più difficoltosa l'evacuazione.

3. L'incendio.

Generalmente un incendio si sviluppa in 4 fasi tipiche:



Inizio (periodo di insorgenza), la cui durata è determinata da vari fattori quali:

- infiammabilità del combustibile;
- possibilità di propagazione della fiamma;
- velocità di decomposizione del combustibile coinvolto;
- geometria e volume degli ambienti;
- possibilità di dissipazione del calore nel combustibile;
- distribuzione del combustibile nell'ambiente, punti di contatto, altezza.

1) **Estensione (periodo di ignizione)**: durante il quale si verificano i seguenti fenomeni:

- riduzione di visibilità a causa dei prodotti di combustione;
- produzione di gas tossici e corrosivi;
- formazione e propagazione di sacche nelle quali si concentrano gas infiammabili che possono raggiungere i loro limiti di infiammabilità e di esplosione;
- aumento della velocità di combustione;
- aumento rapido delle temperature;
- aumento dell'energia di irraggiamento;

- effetti al contorno (sinergismo): i materiali vicini al focolaio di incendio, anche se non toccati dal fuoco, raggiungono il loro punto di accensione e contribuiscono a dare maggior corpo al fenomeno producendo gas infiammabili.

3) **Incendio generalizzato (flash over)** con le seguenti caratteristiche:

- brusco aumento della temperatura;
- aumento esponenziale della velocità di combustione;
- forte aumento dell'emissione dei gas, che si espandono sia in senso orizzontale sia, soprattutto, in senso ascensionale; si formano zone di turbolenza visibili;
- i combustibili vicini al focolaio si autoaccendono, quelli più lontani si riscaldano e raggiungono la loro temperatura di combustione con produzione di gas di pirolisi infiammabili;
- si formano onde di choc e lance di fuoco.

4) **Estinzione/raffreddamento**:

- raggiunta l'accensione completa dei materiali combustibili, il fenomeno incomincia a rallentare e, in assenza di apporti esterni, si avvia all'estinzione; la temperatura nell'ambiente incomincia a decrescere.

Gli incendi o, con terminologia ormai accettata, i fuochi possono essere classificati secondo due parametri di valutazione: uno stabilito in base al tipo di combustibile coinvolto (a) e l'altro in base al tipo di fiamma che si sviluppa (b).

a) Tenendo in considerazione il tipo di combustibile i fuochi vengono suddivisi in:

- Fuochi di classe A: Fuochi di materie solide, generalmente di natura organica (legno, gomma, tessuto, pelle, ecc.), la cui combustione avviene normalmente con produzione di braci che ardono allo stato solido.
- Fuochi di classe B: Fuochi di liquidi o di solidi che possono liquefarsi (cera, paraffina, alcoli, ecc.)
- Fuochi di classe C: Fuochi di gas, semplici o miscelati (idrogeno, metano, ecc.)
- Fuochi di classe D: Fuochi di metalli (magnesio, alluminio, ecc.)
- Fuochi di classe E: Fuochi di natura elettrica (trasformatori, alternatori, ecc.)

Il fuoco di classe A ha origine da un combustibile solido ovvero dotato di forma e volume proprio. La combustione si manifesta con la consunzione del combustibile spesso luminescente come braci e con bassa emissione di fiamma.

Il fuoco di classe B ha origine da un combustibile liquido che possiede, cioè, un volume proprio, ma non una forma propria, il che richiede un

contenitore. E' un fuoco che si manifesta con emissione di fiamme.

Il fuoco di classe C ha origine da un combustibile gassoso che non possiede, quindi, né forma né volume proprio. I gas combustibili sono molto pericolosi se miscelati in aria per la possibilità di generare esplosioni. E' un fuoco che si manifesta con emissione di fiamme.

Il fuoco di classe D si riferisce a particolarissimi tipi di reazione di solidi, per lo più metalli, che hanno la caratteristica di interagire, anche violentemente, con i comuni mezzi di spegnimento, in particolare con l'acqua. I più comuni elementi combustibili che danno luogo a questa categoria di combustioni sono i metalli alcalini terrosi leggeri quali il magnesio, il manganese e l'alluminio (quest'ultimo solo se in polvere fine), i metalli alcalini quali sodio, potassio e litio. Vengono inseriti in questa categoria anche le reazioni dei perossidi, dei clorati e dei perclorati.

Il fuoco di classe E riguarda tutte le apparecchiature elettriche sotto tensione.

b) Per quanto riguarda invece il tipo di fuoco si distinguono generalmente due categorie: gli incendi covanti e gli incendi aperti, all'interno dei quali si hanno ulteriori differenziazioni, come si può vedere nella tabella riportata di seguito.

Per incendio covante si intende un incendio caratterizzato dall'assenza di fiamma e dal fatto che, non essendo in grado di autoalimentarsi, richiede continuo apporto di energia (con eccezione degli incendi covanti incandescenti).

Per incendio aperto si intende un incendio che presenta fiamme e che dopo la sua accensione si autoalimenta.

TIPO DI INCENDIO / CARATTERISTICHE DELL'INCENDIO	INCENDI COVANTI		INCENDI APERTI		
	Pirolisi (carbonizzazione)	Incandescente	Solidi (con molta brace)	Liquidi (combustione con fiamme)	Sostanze gassose (combustione con fiamme)
Combustione	Non autoalimentata. Richiede continuo apporto di energia esterna	Si autoalimenta dopo l'accensione	Si autoalimenta dopo l'accensione	Si autoalimenta dopo l'accensione	Si autoalimenta dopo l'accensione
Tipi di fumo (Aerosol)	Fumo molto chiaro con contenuto per lo più visibile	Fumo molto chiaro con contenuto per lo più visibile	Fumo scuro con contenuto per lo più invisibile	Fumo scuro con contenuto per lo più invisibile	
Caratteristiche ottiche del fumo	Buona diffusione della luce	Buona diffusione della luce	Forte assorbimento della luce. Debole diffusione	Forte assorbimento della luce. Debole diffusione	
Radiazione IR	Bassa	Da bassa a moderata	Elevata	Elevata	Aumenta con molto C
Convezione	Bassa	Da bassa a moderata	Elevata	Elevata	Elevata
Gas della combustione	Molto CO poco CO2	Molto CO poco CO2	Da poco a molto CO, molto CO2	Poco CO molto CO2	Poco CO molto CO2

Lo studio del tipo d'incendio, aperto o covante, in funzione dei differenti materiali può rendere il fenomeno incendio "misurabile" e garantire così la scelta del rivelatore d'incendio idoneo al caso.

Le caratteristiche principali dei vari tipi di fuoco sono riassunte nella seguente tabella:

Fuoco Tipo TF	Tipo di fuoco	Caratteristiche				
		Emissione Calore	Correnti ascensionali	Emissione di fumo	Spettro d'aerosol	Parte visibile
TF1	Fuoco vivace di legno	Elevata	Elevate	Sì	Prevalentemente invisibile	Scura
TF2	Fuoco covante di legno	Trascurabile	Deboli	Sì	Prevalentemente invisibile	Chiara dispers. elevata
TF3	Fuoco covante di cotone	Trascurabile	Molto deboli	Sì	Prevalentemente invisibile	Chiara
TF4	Fuoco covante di materie plastiche (poliuretano)	Elevata	Elevata	Sì	Parzialmente invisibile	Molto scura
TF5	Fuoco di combustibile liquido (etano)	Elevata	Elevata	Sì	Prevalentemente invisibile	Molto scura
TF6	Fuoco di combustione liquido (alcol)	Elevata	Elevata	No		

Individuare gli incendiari. Fermare i piromani. Una professione

*Giuseppe Vadalà**

Riassunto

Dalla fine del secondo conflitto mondiale si è verificato a livello internazionale uno sviluppo esponenziale della così detta emergenza ambientale. L'ambiente è divenuto così quel bene immateriale che deve assicurare ai cittadini salubrità e risorse vitali rinnovabili per le generazioni future, ma la globalizzazione ha provocato un notevole aumento degli effetti sfavorevoli sull'ambiente medesimo creando tipologie nuove di minaccia. Gli incendi boschivi rappresentano proprio una di queste minacce perché causano la distruzione sia del patrimonio forestale mondiale che degli ecosistemi naturali e contribuiscono all'aumento del livello di anidride carbonica nell'atmosfera.

La legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21 novembre 2000, ha riorganizzato l'intero settore. L'obiettivo della normativa è quello di controllare e contrastare la minaccia degli incendi boschivi attraverso l'attuazione di un sistema correlato e sinergico.

Il sistema sanzionatorio rappresenta una ulteriore azione di rafforzamento per la difesa dei boschi dagli incendi, ma non è di per sé risolutivo del problema dato che si è in presenza di un evento complesso e multiforme le cui cause sono da individuarsi in fenomeni di illegalità diffusa, di comportamenti estremamente superficiali, ma anche criminosi, che assumono specifiche caratteristiche nel contesto rurale.

La risoluzione della complessa problematica può avvenire, in modo preventivo e repressivo, agendo in modo risoluto sulle numerose e diverse cause che sono alla base dei comportamenti colposi o dolosi di incendio.

Résumé

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la prétendue émergence des questions environnementales au niveau international s'est développée de façon exponentielle. L'environnement est ainsi devenu ce bien immatériel qui doit assurer aux citoyens la salubrité et les ressources vitales renouvelables pour les générations futures. Toutefois, la mondialisation a provoqué une forte augmentation des effets dangereux pour l'environnement et cela a créé des typologies nouvelles de menaces.

Les incendies de forêts représentent exactement une de ces menaces parce qu'ils causent non seulement la destruction du patrimoine forestier mondial, mais aussi celle des écosystèmes naturels et ils contribuent à l'augmentation du niveau de l'anhydride carbonique dans l'atmosphère.

La loi cadre en matière d'incendies de forêts, n° 353 du 21 novembre 2000, a réorganisé tout le secteur. Cette norme a pour but de contrôler et de s'opposer à la menace des incendies de forêts par la mise en place d'un système cohérent et synergique.

Le système de sanctions représente un moyen supplémentaire de renforcer la défense de forêts contre les incendies, mais il n'est pas décisif en soi car il faut faire face à un événement complexe et multiforme, dont les causes sont liées à l'illégalité répandue, aux comportements superficiels et/ou criminels qui revêtent des caractéristiques spécifiques dans le milieu rural.

La résolution d'une problématique si complexe implique une lutte à la fois préventive et répressive grâce aux actions résolues contre les nombreuses causes à la base des comportements d'incendies volontaires et involontaires.

Abstract

From the end of the Second World War onwards, at an international level we witness an increasing development of the so called environmental emergency. The environment has become that immaterial resource that must assure all citizens well-being and renewable basic life resources for the coming generation, but globalization has produced a remarkable growth of negative results resulting in new types of menace.

Forest fires directly represent one of these threats causing the destruction of both forest patrimony and natural ecosystems worldwide, contributing to an increase in the carbon dioxide level in the atmosphere.

The Act n. 353/2000 concerning forest fires reorganized the whole sector. The aim of the law is to control and to fight the risk of forest fires thanks to the implementation of a synergic system.

The criminal system of sanctions represents another type of enforcing action in order to protect woods from fires, but it can not be the only solution to this problem assuming that we have to face a very complex and multifaceted event which causes should be to identify any widespread illegal phenomena or any extremely superficial behaviour as well as in criminal ones, which take on specific characteristics when occurring in a rural context.

The identification of a solution for this intricate problem could be research, both at a preventive and at a control level, into activities able to operate on the many different causes that are at the origin of that behaviour which is the cause of

* Vice Questore Aggiunto For. t. S.F.P. Responsabile del Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (N.I.A.B) – Ispettorato Generale, Servizio 1°, Divisione 3^a del Corpo Forestale dello Stato – Roma.

1. Premessa – La sicurezza ambientale e la minaccia degli incendi boschivi – Il contesto dell’azione.

Per lungo tempo gli Stati hanno individuato come minacce alla propria sovranità e alla sicurezza statale, le potenziali aggressioni originate dai conflitti politici e militari provenienti da altre potenze e tradizionalmente la gestione della sicurezza e della difesa si è orientata a proteggere lo Stato da altri Stati (conflitto simmetrico).

La fine della guerra fredda e, nei decenni successivi, la caduta del muro di Berlino hanno imposto un nuovo sistema di relazioni internazionali che ha privilegiato la risoluzione delle questioni internazionali attraverso la mediazione degli interessi reciproci piuttosto che attraverso i conflitti.

Si è sviluppato così il fenomeno, oggi definito comunemente, della globalizzazione, provocato da un repentino sviluppo delle reciproche relazioni socio – economiche tra società diverse, causato da un aumento vertiginoso di quattro tipi di flussi: informativi (tecnologici, internet), d’investimento (delocalizzazione delle imprese nei paesi terzi), di merci (export – import) e persone (migrazioni).

L’aumento dei flussi, principalmente a carattere commerciale e produttivo, ha dato origine anche ad alcuni effetti negativi che hanno causato nuovi tipi di minacce che devono essere analizzate per indirizzare in modo efficace le iniziative rivolte alla sicurezza.

Dinanzi alla diversificazione della minaccia devono essere affrontate le nuove dimensioni del problema della sicurezza (conflitto asimmetrico).

Con la manifestazione di questo nuovo tipo di potenziali aggressioni, gli Stati hanno l’esigenza di sviluppare sistemi di sicurezza statale orientati non più solo, principalmente, a protezione della propria sovranità.

Si manifesta così nella comunità internazionale l’esigenza ad ampliare il concetto di sicurezza, intesa, non più solo in senso militare, ma anche come **sicurezza economica** legata, ad esempio, all’esigenza della gestione delle fonti energetiche e quale **sicurezza ambientale** provocata dall’impatto che l’aumento dei flussi commerciali e produttivi della globalizzazione hanno avuto ed hanno sull’ambiente e sulle risorse naturali.

Dalla fine del secondo conflitto mondiale si è verificato, quindi, a livello internazionale uno sviluppo esponenziale della cosiddetta **emergenza ambientale**. Tale tendenza, crescente, se prima non avvertita in quanto è prevalsa nelle società la legittima ricerca di migliori condizioni di vita da parte delle popolazioni, si è posta all’attenzione soprattutto dei paesi industrializzati, dall’inizio degli anni ‘70.

Le minacce alla sicurezza ambientale possono essere definite come quelle condizioni di penuria e di degrado ambientale indotte dal deterioramento delle risorse naturali che direttamente o indirettamente pongono in pericolo la sicurezza in termini di turbativa sociale, violenza collettiva, conflitti interstatali.

La sicurezza ambientale è il bene immateriale (servizio) che deve assicurare ai cittadini, alle popolazioni e ai singoli individui, un ambiente

salubre e con risorse vitali rinnovabili per le generazioni future.

Il degrado dell'ambiente ed il consumo delle risorse naturali costituiscono una minaccia a livello internazionale e locale per l'uomo, per la sua salute e per i conflitti di turbativa sociale che possono provocare. Le risorse naturali non più illimitate hanno assunto un valore economico, in considerazione della loro progressiva rarefazione originata dal frenetico sviluppo economico, che crea disequilibri in molte regioni connesse al possesso e alla gestione delle risorse naturali (acqua, foreste, suolo, montagna, mari, biodiversità, aria), divenute a **utilità limitata**.

La globalizzazione con l'accelerazione violenta dei flussi produttivi e di scambio delle merci ha provocato l'aumento esponenziale degli effetti sfavorevoli sull'ambiente ponendo tipologie nuove di minaccia (cambiamento climatico globale, effetto serra, deterioramento dello strato di ozono a causa dei CFC, contaminazione da metalli pesanti e pesticidi, desertificazione, deforestazione, inquinamento transfrontaliero radioattivo, traffico internazionale di rifiuti, piogge acide) e nuove esigenze di sicurezza.

L'ecosistema è caratterizzato da un complesso equilibrato di relazioni collegate fra di loro, che influenzano gli esseri viventi e ne condizionano il loro stato, formando una fitta rete, che è garanzia di equilibrio quanto più è ricca di diversità.

Questi rapporti, caratterizzano, come abbiamo visto, anche il fenomeno della globalizzazione. Per questo, possiamo definire l'ecosistema come il fenomeno di **globalizzazione naturale**, di **globalizzazione ambientale**. L'ecosistema è stato il primo sistema globalizzato, dal momento stesso della Creazione.

I processi di degrado ambientale e di consumo delle risorse devono essere posti sotto una particolare attenzione per le conseguenze sull'ambito sociale ed economico che essi provocano. L'attività di analisi deve mirare a focalizzare i possibili rischi, ad anticipare gli scenari per offrire ai decisori ipotesi diverse e azioni plausibili per governare i processi (gestione delle politiche ambientali) e per contrastare gli effetti negativi (sicurezza ambientale).

La probabilità che una minaccia (un evento) provochi un danno costituisce il rischio e l'attività di analisi è indispensabile per individuare il rischio.

Il rischio, oggi, non è più un concetto opposto a quello della sicurezza, intesa in senso assoluto, ma è scelta tra le diverse forme dell'agire con rischio, considerando, ormai, un livello di insicurezza sempre presente.

Gli incendi boschivi, ogni anno in Italia, nel Sud – Europa, nelle zone caldo – temperate del pianeta, ma anche in quelle poste più a Nord dell'emisfero, sono causa di distruzione del patrimonio forestale mondiale e degli ecosistemi naturali, contribuendo all'aumento della CO₂ nell'atmosfera. I boschi e le foreste sono attaccati e distrutti dagli incendi che in molti casi, specialmente nelle zone tropicali, sono soppiantati da altre colture. In altri casi, il terreno nudo e non più protetto dalla vegetazione è lasciato all'azione degli agenti meteorici che provocano i fenomeni di dissesto idrogeologico.

Le **cause predisponenti** sono il clima e la presenza di combustibile (boschi), a volte in imperfette condizioni colturali. Le **cause determinanti**, nel 98% dei casi, sono la negligenza e le azioni volontarie dell'uomo. Gli

incendi boschivi ogni anno sono causa di danni ambientali, di danni ai beni delle popolazioni (terreni, colture, abitazioni, altri manufatti), a volte di perdite di vite umane, di danni provocati dal successivo dilavamento del suolo, di influenze negative sul clima e sulla qualità dell'aria per la maggiore CO₂ prodotta dalla combustione e la minore CO₂ assorbita nei processi di fotosintesi (effetto serra e cambiamenti climatici).

Gli incendi boschivi sono causa anche di problemi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica per le minacce all'incolumità delle persone e all'integrità del patrimonio ambientale.

Questo grave fenomeno in atto sul nostro pianeta, pone agli Organi decisori ai vari livelli, nazionali ed internazionali, Organi di governo e Agenzie di Polizia, l'attivazione, a secondo i casi e i propri ambiti funzionali, di azioni di mediazione e di composizione dei processi economici, sociali, ambientali e di azioni di controllo della minaccia degli incendi boschivi.

E' indispensabile, di fronte a questa nuova tipologia di rischio, che il decisore utilizzi ipotesi provenienti da processi di analisi che possano fare intraprendere al responsabile delle decisioni, azioni mirate e qualificate per l'innalzamento del livello di controllo e di sicurezza ambientale.

2. La Legge quadro sugli incendi boschivi (L. 21 novembre 2000, n. 353). Caratteristiche del fenomeno e nuovo sistema sanzionatorio.

2.1. Fattori di complessità del fenomeno.

Il fenomeno degli incendi boschivi presenta caratteristiche specifiche di criticità che possiamo sintetizzare in cinque fattori principali e che rendono per questo la minaccia particolarmente complessa da affrontare. **Primo fattore di**

complessità: per contrastare il fenomeno in modo efficace le Amministrazioni dello Stato impegnate, devono porre in atto azioni correlate e sinergiche secondo tre funzioni principali, soccorso pubblico e protezione civile, sicurezza pubblica e ordine pubblico. **Secondo fattore di complessità:** al verificarsi dell'evento, tutte e tre le funzioni devono essere assicurate e messe in atto nello stesso momento, per il raggiungimento dell'obiettivo di tutela dei boschi e della pubblica incolumità. **Terzo fattore di complessità:** gli incendi boschivi rappresentano "un'emergenza ordinaria".

L'emergenza dovrebbe essere un evento che si verifica in modo episodico. Gli incendi boschivi invece sono un fenomeno di ordinaria emergenza, in quanto il 98% degli incendi boschivi è provocato dall'uomo, per colpa o per dolo, e solo il 2% è dovuto a cause naturali o accidentali.

Quarto fattore di complessità: il numero degli incendi boschivi non è uniforme sul territorio nazionale, ma dall'analisi dei dati riferiti al periodo 2001 – 2005, risulta che il 90% degli eventi di incendio boschivo è concentrato in poco più di 45 province; **Quinto fattore di complessità:** è specifico per le attività di indagine: a) l'accertamento dei reati avviene in zone vastissime ed impervie; b) le indagini sono attuate in zone dove la densità abitativa è scarsa e quindi dove il minimo cambiamento è immediatamente percepito e segnalato; c) il numero dei reati è enorme, circa 7.000 l'anno solo per gli incendi boschivi; d) gli ordigni differiscono nel tempo l'azione criminosa, consentendo agli autori dei reati di allontanarsi anche alcune ore prima che il reato si concretizzi;

e) le matrici (cause o moventi) illegali o criminali sono numerose e diverse.

2.2. Il nuovo indirizzo normativo.

Il percorso normativo intrapreso dal Parlamento e dal Governo nell'anno 2000 con la legge quadro è stato finalizzato alla riorganizzazione complessiva delle attività di protezione civile ed al potenziamento degli strumenti di indagine e di conoscenza del fenomeno.

Riguardo gli strumenti investigativi, sono stati approvati in sequenza tre atti normativi correlati:

1. **D.L. 4 agosto, 2000** “*modifiche al codice penale*”, convertito con legge 6 ottobre 2000, n. 275” che ha introdotto l'articolo 423-*bis* nel codice penale;
2. **Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 10 agosto, 2000** che ha istituito presso l'ex Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche (oggi Ispettorato Generale) il Nucleo Investigativo Antincendio Boschivi (N.I.A.B.) per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività d'indagine degli Uffici periferici del Corpo Forestale dello Stato;
3. **Legge 21 novembre 2000, n. 353** “*legge-quadro in materia di incendi boschivi*” che ha concluso l'iter dei provvedimenti normativi per il settore.

Il nuovo Governo nell'anno 2001, nel corso della XIV legislatura, non ha mutato l'indirizzo dato al settore dal precedente Governo ma anzi ha sostanzialmente ribadito l'impianto della normativa. Infatti il **13 settembre del 2001** il Governo ha affidato al Corpo Forestale dello Stato l'incarico di predisporre l'Indagine Conoscitiva sugli Incendi Boschivi presentata dal Ministro

delle Politiche Agricole e Forestali nel gennaio del 2002 e discussa nella seduta del Consiglio dei Ministri il 21 febbraio del 2002.

Questa Indagine è particolarmente significativa ed ha indicato un metodo di lavoro tuttora valido.

Infatti, per potere effettuare delle efficaci indagini, i nuovi strumenti normativi necessitano del preliminare lavoro di raccolta, selezione e analisi delle informazioni per indirizzare gli sforzi investigativi in modo mirato ed ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Tutte le successive azioni attuate dal Corpo Forestale dello Stato in questo settore dall'anno 2000 ad oggi sono state ispirate a questa ipotesi iniziale che si è rilevata efficace per i risultati conseguiti.

2.3. Normative a confronto: la L. 47/75 e la L. 353/2000 e il quadro di riferimento dei principi di “tutela ambientale” della Costituzione.

Dal confronto fra l'attuale normativa e quella precedente risaltano in modo evidente le caratteristiche nuove della legge quadro.

Per rispondere in modo adeguato e con rinnovate azioni alla minaccia che gli incendi boschivi rappresentano per il nostro Paese, il legislatore ha predisposto nell'anno 2000 la “*legge quadro in materia di incendi boschivi*”, la n. 353 del 21 novembre, che in un organico sistema nazionale, regionale e degli altri Enti territoriali sussidiari, ha organizzato le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, lotta attiva) ed ha decisamente innovato le attività di sicurezza pubblica per la lotta ai reati, con l'introduzione nell'ordinamento penale nazionale al titolo VI del codice penale nella ripartizione che riguarda i

reati contro l'incolumità pubblica, dello specifico reato di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.).

Il nuovo indirizzo che il legislatore ha voluto dare a questo settore con la legge quadro è già evidente dal confronto fra l'articolo 1 della legge 353/2000 e quello della precedente normativa che regolava il settore, la legge 1° marzo 1975, n 47 *“norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”*.

L'articolo 1 della legge 47/75 così recitava *“ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi sono predisposti ... piani regionali ed interregionali”*.

L'articolo 1 della legge 353/2000 prevede che *“le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della costituzione”*

Nel '75 l'esigenza principale della comunità nazionale è stata quella di realizzare una immediata barriera ai dirompenti e irrefrenabili incendi che già da anni si verificavano sul territorio nazionale e che hanno causato anche numerose vittime.. Ricordiamo gli incendi in Sardegna, nell'Isola d'Elba, sul promontorio dell'Argentario, su quello del Circeo.

La legge del '75, sin dall'articolo 1, prevedeva l'organizzazione del sistema di prevenzione e spegnimento degli incendi, da terra e con le forze aeree (istituzione del Centro Operativo Aeromobili del Corpo Forestale dello Stato), sistema che ha consentito di difendere le vite umane, i beni ed il patrimonio forestale nazionale. Successivamente, le attività di spegnimento degli incendi boschivi sono state organizzate nel

sistema complessivo della Protezione Civile, prima con la legge 225/92 e poi con la legge 353/2000.

La legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 353/2000) contiene all'articolo 1 una enunciazione di principio che individua l'obiettivo primario della norma. Il fine che la legge intende sostenere è quello della difesa dei boschi dagli incendi quale strumento di tutela del patrimonio forestale nazionale in quanto bene insostituibile per la qualità della vita e quindi per la collettività nazionale secondo dei valori largamente sentiti, che costituiscono norma imposta dai precetti costituzionali (articoli 9 e 32), per cui essa assurge a valore primario.

Gli articoli 9 (*la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione*) e 32 (*la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*) della Costituzione sono i precetti primari attraverso i quali è attuata la tutela ambientale nel nostro Paese. Sono norme derivate e non dirette, in quanto, al contrario di altri Stati quali, la Grecia, il Portogallo, la Svezia, l'India, la Spagna, il Perù, i Paesi Bassi ed il Brasile che hanno inserito norme di tutela dell'ambiente direttamente nei rispettivi Trattati Costituzionali, l'Italia non lo ha previsto in modo specifico nella propria Costituzione.

Da tempo è in atto nel nostro Paese un dibattito sull'opportunità e necessità di modificare la Costituzione nel senso di introdurre una norma di riferimento specifica per la salvaguardia dell'ambiente.

Nella precedente legislatura (XIV) le nove proposte di legge costituzionale presentate in Parlamento sono state unificate in sede di

Commissione affari Costituzionali in un unico testo di modifica dell'articolo 9 della Costituzione. La proposta è quella di aggiungere, dopo il II comma dell'articolo 9, la seguente modifica “ la Repubblica, *Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali*”.

2.4. Gli strumenti normativi per le indagini.

2.4.1. La nuova definizione di incendio boschivo: analisi, attività di repertazione tecnica e sentenze esplicative.

La legge 353/2000 viene comunemente definita come una normativa che ha inasprito le pene per il reato di incendio boschivo. In effetti, questo non è completamente vero e lo analizzeremo successivamente. E' importante preliminarmente porre in rilievo un altro meccanismo importante introdotto dalla legge, quello dell'articolo 2 della legge 353/2000, la nuova definizione di incendio boschivo, che ha consentito una maggiore efficacia di intervento alla polizia giudiziaria.

L'articolo 2 dice: “*per incendio boschivo si intende un fuoco con **suscettività** a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli **limitrofi** a dette aree*”.

I caratteri distintivi della nuova definizione di incendio boschivo sono quelli della **suscettività**, **possibilità** o **potenzialità** dell'incendio a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, e della **vicinanza** dei terreni coltivati, degli incolti e dei pascoli alle sopra dette aree boschive, arboree o di bassa macchia.

Con tale definizione, quindi, l'incendio boschivo si configura anche quando il fuoco è appiccato in zone **limitrofe** alle aree boscate ed il fuoco ha le **potenzialità** di provocare un incendio al bosco vicino.

In tal modo l'operatore di polizia giudiziaria possiede lo strumento normativo di indubbia efficacia per “anticipare” l'azione dell'incendiario o del piromane prima che lo stesso possa causare con la propria condotta negligente o volontaria danni di ben maggiore entità al bosco, ma quando, in ogni caso, abbia già messo in atto con comportamenti inequivocabili la propria condotta incendiaria.

Questa norma di eccezionale importanza ha consentito di bloccare numerosi incendi prima che gli stessi interessassero le aree boschive, segnalando all'Autorità Giudiziaria gli autori del fatto.

L'intento del legislatore è quello di bloccare gli incendi appena appiccati, non solo quelli provocati direttamente dentro il bosco, ma anche quelli provocati al limite del bosco, nelle zone di confine fra le colture agrarie e pascolive ed il bosco.

Infatti, come vedremo successivamente nel capitolo relativo all'analisi delle cause o dei moventi, il numero maggiore di incendi colposi sono provocati dagli operatori agricoli e dall'assenza di qualunque tipo di attenzione del tempo, del periodo e delle modalità di esecuzione in cui possono essere distrutti con il fuoco i residui di lavorazioni, le stoppie, le potature degli oliveti o dei castagneti, le ripuliture dei coltivi o dei terreni attorno casa. Invece un numero consistente di incendi dolosi sono provocati dai pastori che incendiano le zone limitrofe al bosco e

quelle di macchia mediterranea per provocare la rinnovazione della vegetazione erbacea quale foraggio per i propri greggi.

Dobbiamo evidenziare che la nuova definizione di incendio boschivo non è prevista dall'articolo 11 della L. 353/2000 che ha introdotto l'articolo 423-*bis* c.p. Infatti, l'articolo 423-*bis* c.p. fa riferimento alla tradizionale definizione di "incendio su boschi, selve o foreste ...". Probabilmente, il legislatore ha voluto, in un primo momento, operare con estremo equilibrio per una sanzione di tipo penale e che quindi incide sulla libertà personale, tenendo separati le due enunciazioni e verificando l'impatto della nuova definizione sull'attività di accertamento.

I risultati come vedremo sono positivi e l'azione è efficace, ma a condizione che, siano delineati con precisione ed in modo chiaro l'aspetto oggettivo del reato (luogo, condizioni climatiche e orografiche, aspetti vegetazionali, modalità di innesco dell'incendio, ritrovamento di reperti) e l'aspetto soggettivo (condotta negligente o dolosa dell'autore del reato).

Il personale che interviene sul luogo dell'incendio deve agire in modo da prospettare all'Autorità Giudiziaria un quadro esauriente e chiaro dei fatti, intervenendo con specializzazione di strumenti e professionalizzazione per le capacità operative possedute.

Il Corpo Forestale dello Stato ha perseguito questo indirizzo sin dall'anno 2000, formando e specializzando negli anni successivi 510 Uffici operativi dislocati sul territorio nazionale sull'attività tecnica di repertazione. Questi Uffici sono in grado di applicare il M.E.F. (Metodo delle Evidenze Fisiche) per individuare con precisione il punto di inizio dell'incendio e di repertare gli

ordigni, gli inneschi e/o parti di essi, gli acceleranti della combustione e i reperti biologici (tracce di DNA o impronte digitali) lasciati dall'autore del reato nei luoghi di innesco. Tali attività sono finalizzate a "cristallizzare" i luoghi del reato in modo efficace attraverso la redazione del verbale di accertamenti urgenti, ai sensi dell'art. 354 c.p.p.

Risulta decisivo, quindi, per l'efficacia dell'azione della polizia giudiziaria, che la rappresentazione delle modalità e dei luoghi dove l'incendio è stato provocato sia esauriente e chiara, in modo che l'Autorità Giudiziaria possa decidere sulla base di una fotografia dei fatti quanto più aderente alla realtà.

A questo proposito riportiamo, di seguito, un estratto significativo di alcune sentenze riferite ad altrettanti casi di incendio boschivo verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge 353/2000, nelle quali è stata applicata la nuova definizione di incendio boschivo. Le sentenze inoltre evidenziano in modo chiaro con estrema efficacia alcuni moventi e alcuni fatti che sono alla base degli incendi boschivi.

1. Sentenza del 17.08.01 del Tribunale di Savona - Arresto e condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere:

".....tutti i focolai hanno presentato le caratteristiche oggettive proprie dell'incendio secondo la consolidata nozione giurisprudenziale che richiede che questo presenti una certa vastità, diffusività e difficoltà di spegnimento. Il fatto che alcuni focolai siano stati circoscritti è dovuto esclusivamente all'immediato e generoso

impiego di uomini e mezzi, senza il quale, data la stagione, il disastro avrebbe sicuramente assunto proporzioni ben maggiori. Del resto anche il più piccolo dei focolai, che è stato spento dopo aver bruciato 50 metri quadrati di vegetazione non potrebbe per ciò essere definito semplicemente un "fuoco". E' provata la riconducibilità degli incendi alla condotta dolosa dell'imputata

2. **Richiesta di rinvio a giudizio del 18.08.02 del Tribunale di Paola (CS) – Rinviato a giudizio:** “..... per aver appiccato il fuoco, in tal modo cagionando un incendio, in località a ridosso del centro abitato e nelle immediate vicinanze di un rimboschimento di conifere ... con l'aggravante di aver fatto derivare dalla propria condotta dolosa un serio pericolo per edifici. In particolare l'incendio, anche per le condizioni del tempo e dei venti che alimentavano le fiamme aveva la suscettività di espandersi sul centro abitato posto a cento metri circa di distanza, circostanza questa evitata grazie all'intervento della squadra antincendio boschivo“.
3. **Sentenza dell'8.10.2004 del Tribunale di Grosseto - Arresto e condannato a 1 anno e otto mesi di reclusione:** “..... per aver cagionato l'incendio di terreni ricoperti da bassa macchia mediterranea in prossimità di civili abitazioni e vie di comunicazioni, estesosi per ha 0.80.00 solo grazie al pronto intervento del personale per avere in concorso con il quale mandante dell'incendio e quale esecutore materiale dello stesso cagionato, mediante la predisposizione

ed il posizionamento di due inneschi costituiti di ad una distanza di alcune centinaia di metri l'una dall'altra, altresì approfittando del vento in atto, l'incendio di terreni costituiti di bassa macchia mediterranea e olivi siti in prossimità di strade pubbliche e fabbricati, estesosi per ha 1 circa solo grazie al pronto e massiccio intervento di personale antincendio e mezzi aerei

4. **Sentenza del 21.06.04 del Tribunale di Castrovillari (CS) - Arresto e condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e l'interdizione dai pubblici uffici per 6 anni:** “Imputato del reato di cui agli artt. 423-bis, comma 1 e 4, e 61 n. 9 c.p. perché, profittando della vegetazione secca e sfruttando un forte vento con capacità attiva di propagazione che spirava in direzione Sud – Nordest, appiccava il fuoco in due diversi punti scegliendo sapientemente il ciglio soprastante del bosco ceduo (con violazione dei doveri inerenti al servizio pubblico svolto e profittando dell'esperienza derivatagli dalla correlativa attività lavorativa di * Operaio regionale Idraulico Forestale in servizio alla squadretta di pronto impiego antincendio boschivo di stanza) così cagionando un esteso incendio boschivo che interessava due ettari del citato bosco ceduo di essenze quercine con distruzione totale di maestose piante di roverella ed elevatissimo rischio di totale deperimento di detto bosco.” (**Le Regioni possono avvalersi per l'attività di spegnimento degli incendi boschivi di operai idraulico – forestali, dipendenti, a tempo*

determinato o indeterminato, dalla struttura regionale).

5. **Sentenza 22.12.05 del Tribunale di Alba – Denuncia a piede libero e condanna a 7 mesi di reclusione e sospensione della pena:** “Imputato del reato di cui all’art. 423-bis co. 2 e 3 c.p., per avere per colpa consistita nell’appicare il fuoco a rifiuti vegetali e sterpaglie su un terreno di sua proprietà, a poco distanza da un bosco ed in prossimità di abitazioni, omettendo di controllare la propagazione delle fiamme, favorita dal forte vento e dalla vegetazione secca, cagionato un incendio boschivo che si propagava su una superficie di circa 10.000 metri quadrati, costituita per metà di un bosco di pino silvestre e per metà caratterizzata dalla presenza di cespugli; con l’aggravante dell’essere dell’incendio derivato pericolo per edifici e danno su aree protette”.
6. **Sentenza 31.01.06 del Tribunale di Lucca – Denuncia a piede libero e condanna a 8 mesi di reclusione e sospensione della pena:** “Imputato del reato 423-bis comma 2° e 3° perché per negligenza, imprudenza e imperizia provocava un incendio in quanto accendeva un fuoco per la ripulitura di un terreno adiacente ad un rustico di proprietà familiare di cui, per i profili di colpa suddetti, perdeva il controllo espandendosi le fiamme per un’area di vaste proporzioni caratterizzata da manto boschivo derivando pericolo per l’adiacente area protetta del parco regionale delle Alpi Apuane”.
7. **Sentenza 05.05.03 del Tribunale di Modena – Denuncia a piede libero e condanna a 6 mesi di reclusione, al pagamento delle spese**

processuali e sospensione della pena: “.... Certa infine appare l’attribuzione della causazione dell’incendio all’odierno imputato. Invero gli operatori intervenuti hanno accertato che le fiamme si sono sviluppate da un braciere posto su un fondo limitrofo a quello oggetto delle fiamme nel quale l’imputato stava compiendo opere agro – forestali con combustione nel braciere del materiale di risulta sussistente appare l’elemento psicologico del reato Né appare idonea ad escludere la responsabilità la riferibilità della diffusione delle fiamme ad una folata di vento tale da modificare l’assetto del fuoco. Invero la presenza di vento non potrebbe comunque assurgere ad evento fortuito ed imprevedibile come tale idoneo ad escludere la responsabilità dell’agente, essendo il vento viceversa fenomeno del tutto usuale e prevedibile soprattutto in determinati periodi dell’anno, quale quello nel quale la condotta è stata posta in essere “.

8. **Sentenza 06.05.05 del Tribunale di Pesaro – Denuncia a piede libero e condanna a 8 mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e sospensione della pena:** “.... Gli uomini appartenenti al Corpo Forestale dello Stato avevano notato che l’imputato con un attrezzo era intento ad eseguire lavori di bonifica nei dintorni del luogo dove aveva preso origine il fuoco Le fiamme si erano poi sviluppate da quel sito fino ad investire le zone boschive vicine descritte nei verbali dai fatti così ricostruiti emerge la responsabilità penale dell’imputato per il delitto colposo contestatogli. Egli essendo palesemente inesperto della materia, tanto da

cercare consiglio e conforto dagli agricoltori della zona, si era deciso a fare il falò con l'erba tagliata in quei giorni Aveva quindi tranquillamente proceduto a tale incombente e si era anche allontanato ad un certo punto, posto, che come lui stesso ha dichiarato si era accorto poi con sorpresa del fumo proveniente dai terreni circostanti, verificando che una lingua di fuoco si era propagata dal un lato del suo lotto”.

2.4.2. L'art. 423-bis c.p. – esegesi della norma e caratteristiche del reato.

L'articolo 11 (modifiche al codice penale) della legge 353/2000 introduce al titolo VI del codice penale il reato specifico di incendio boschivo.

“Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente: art. 423-bis (incendio boschivo). Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro (tre) a dieci anni (sette).

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno (uno) a cinque (cinque) anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente”.

Come già detto, nel paragrafo precedente, la definizione di incendio boschivo dell'articolo 423-bis c.p. è simile, per il bene protetto, a quella in vigore prima della legge 353/2000, quindi a quella prevista, dal precedente 423 c.p. con le

aggravanti specifiche indicate nell'articolo 425 c.p..

Nella nuova definizione il reato di incendio boschivo è stato riunito in un unico articolo di legge, in modo da dare maggiore valore di autonomia e di specificità al bene protetto.

Abbiamo evidenziato, tra parentesi nella trascrizione sopra riportata del nuovo articolo di legge, i livelli di pena precedenti la legge del 2000.

In effetti, vediamo che per l'incendio colposo la pena è rimasta immutata. Per l'incendio doloso, invece è stata aumentata.

E' importante evidenziare che anche con la precedente formulazione dell'articolo 423 c.p., che prevedeva la reclusione da tre a sette anni, la polizia giudiziaria in caso di flagranza di reato per incendio doloso poteva procedere all'arresto della persona, in considerazione del fatto che il reato commesso colpiva, oltre che il patrimonio forestale, anche l'incolumità pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 380 c.p.p., applicabile ovviamente anche alla nuova formulazione dell'articolo 423-bis. Per l'azione di incendio colposo l'arresto in flagranza di reato è facoltativo, quindi quasi mai effettuato.

Ma, nonostante l'esistenza della norma, il numero degli arresti eseguiti prima della legge del 2000 è trascurabile.

I commi 3 e 4 dell'articolo 11 della L. 353/2000 sono invece di nuova introduzione e specifici per il bene protetto, che oltre il patrimonio forestale è quello ambientale. Per questo nei commi 3 e 4 sono previste delle aggravanti di pena nel caso in cui il fuoco provoca danni alle aree protette o danni di vaste proporzioni ed irreparabili per l'ambiente.

I caratteri distintivi del nuovo articolo del codice penale in materia di incendi boschivi possono quindi essere così riassunti:

1. specificità del bene protetto (patrimonio forestale);
2. aumento delle pene per incendio doloso;
3. aggravante delle pene per le fattispecie di reato tipiche del bene ambientale;
4. correlazione con la definizione di incendio boschivo dell'articolo 2.

Alla luce di queste considerazioni è evidente che la legge 353/2000, non è una norma, come comunemente si sostiene che ha introdotto sanzioni più severe in materia di incendi boschivi, ma invece è una norma che ha specificato in modo mirato l'oggetto di tutela, il patrimonio forestale e ambientale nazionale oltreché l'incolumità pubblica.

2.4.3. Il reato di incendio boschivo e di tentato incendio: reato di pericolo.

Il reato di incendio boschivo previsto dall'articolo 423-bis è un reato di dolo, di pericolo presunto, per il quale è sufficiente la minaccia e non è necessaria l'offesa al bene protetto. Il pericolo è già insito nell'azione, nella condotta stessa dell'autore del reato. La protezione contro la minaccia dell'incendio è così forte che il bene è protetto già quando sussiste il *fumus* del pericolo per l'incolumità pubblica e quindi per la vita umana.

La norma sanziona il pericolo del fuoco atto a produrre maggiori danni al patrimonio forestale nazionale e all'incolumità pubblica, anche quando deriva da incendi prodotti in terreni agrari vicini.

La nuova definizione di incendio boschivo modifica anche l'interpretazione della fattispecie

di reato relativa al tentativo di incendio boschivo (art. 56 c.p.). Infatti, in questo caso, se per esempio, un incendiario viene scoperto in flagranza di reato mentre appicca un incendio in zone limitrofe al bosco con potenzialità che l'incendio si propaghi al complesso boschivo vicino, non avendo però ancora messo in atto in modo completo ed efficace la propria azione criminosa, l'autore del reato è imputabile di tentato incendio boschivo anche se il fuoco provocato non presenta tutte le caratteristiche dell'incendio irrefrenabile e distruttore.

Ricordiamo che il reato di incendio boschivo si verifica, quando vengono compiuti atti idonei e non equivoci che producono una lesione del bene che pone in pericolo (presunto) e minaccia il bosco. Si ha tentativo di incendio quando l'azione non si compie completamente o l'evento non si produce in quanto l'innescò del fuoco provocato dal criminale ancora non si è verificato. Ma, considerando, che il fuoco appiccato in zona limitrofa poteva distruggere il bosco, si configura il tentato incendio di bosco.

Anche nel caso di reato doloso tentato, e quindi non solo consumato, l'art. 381 c.p.p. prevede, proprio in considerazione dell'alto valore del bene lesò e da tutelare (vita umana) e del pericolo e dell'allarme provocato (incolumità pubblica), l'arresto in flagranza di reato.

2.5. Strumenti sanzionatori non di tipo penale.

2.5.1. Divieti, Catasto e Rilevazione delle Aree Percorse dal Fuoco (R.A.P.F.).

La legge 353/2000 prevede all'articolo 10, comma 1, alcuni divieti a effettuare per un certo numero di anni specifiche attività produttive nelle zone boscate e nei pascoli **percorsi dal fuoco**, così da

imporre un deterrente all'uso illegale e distruttivo del fuoco utilizzato per agevolare l'attività a danno del bosco. I divieti sulle **aree percorse dal fuoco**, specificati di seguito, sono di differente durata a secondo il pericolo, l'intensità e la frequenza con cui le attività sono attuate:

- per 15 anni le aree non possono avere destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio;
- per 10 anni è vietata realizzazione di edifici;
- per 5 anni sono vietate le attività di rimboschimento e ingegneria ambientale;
- per 10 anni sono vietati il pascolo e la caccia.

Il tipo di divieto che prevede la limitazione a potere realizzare opere ad uso di civile abitazione è quello che ha assunto maggiore significato, in considerazione dell'impatto che l'attività edilizia ha sul territorio nazionale. Per questo la legge 353/2000, all'articolo 10, comma 2, ha introdotto l'obbligo da parte dei Comuni di realizzare il catasto delle aree percorse dal fuoco, introducendo un vincolo all'utilizzazione del suolo per queste aree ed a questi fini. La norma prevede *"i comuni provvedono, entro 90 giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato"*.

Nella realtà è avvenuto che pochi Comuni hanno provveduto, e provvedono a tutt'oggi, dall'entrata in vigore della legge ad effettuare il rilievo di tali aree, in considerazione della scarsa sensibilità ad adottare questo strumento ai fini di difendere i boschi dagli incendi boschivi.

Le difficoltà tecniche a effettuare i rilievi di perimetrazione delle aree percorse dal fuoco sono superabili, dal momento che oltre la possibilità di utilizzare a questi fini lo strumento del G.P.S. (*Geographical Positioning System*), sono idonee anche le rilevazioni che possono essere eseguite con le riprese aeree o con il satellite, almeno per gli incendi di più vaste proporzioni e/o che si sono propagati in territori impervi, dove è più complessa la rilevazione manuale ed *"a piedi"* effettuata con il G.P.S..

Il Corpo Forestale dello Stato, ha messo a punto nell'anno 2003 uno specifico tematismo del S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) di Rilievo delle Aree Percorse dal Fuoco (R.A.P.F.) con il quale sono state censite con proprio personale queste aree attraverso l'uso del G.P.S., utilizzando sia i metodi speditivi che quelli che ripercorrono l'intero perimetro dell'area. Nell'anno 2005 sono stati rilevati dal Corpo Forestale dello Stato nelle Regioni a statuto ordinario ettari 20.000 di superficie boschiva percorsa da incendi su un totale di ettari 25.000 di superficie complessiva distrutta. Negli anni 2006 e 2007 la rilevazione delle aree è stata effettuata quasi in modo completo.

In ogni caso, pur considerando le difficoltà riscontrate di applicazione dello strumento del catasto da parte dei Comuni, si evidenziano, analizzando i casi degli autori di incendio boschivo accertati, che pochi casi sono stati segnalati all'A.G. per violazione di tale norma.

Probabilmente, possiamo affermare, che, per una gran parte di casi, questo tipo di divieto abbia avuto effettivamente un'azione preventiva sulle azioni di distruzione del bosco con incendio a fini di speculazione - edilizia, dal momento che il

progetto criminoso è in ogni caso successivamente destinato a essere vanificato, proprio dalla vigenza del vincolo dell'articolo 10, comma 1, su queste aree.

Oltre lo strumento amministrativo previsto dal catasto delle aree percorse dal fuoco che i Comuni devono porre in atto (articolo 10, comma 2) la legge 353/2000 prevede una norma specifica attivabile nei procedimenti di tipo giudiziario e quindi, caso per caso, utilizzabile nei casi di violazione di legge riscontrate nel corso delle indagini.

L'articolo 10, comma 4, della legge 353/2000 prevede una sanzione specifica di tipo penale: *“nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile”*.

La norma prevista in materia, dal comma 1, dell'articolo 10 della L. 353/2000 è l'unico dispositivo di questa legge che è stato cambiato successivamente l'emanazione della stessa. Di seguito riportiamo l'articolo di legge originario e quello introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria):

- articolo 10, comma 1, periodo 4°, della L. 353/2000 – *“e' inoltre vietata per dieci anni sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già*

rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data la relativa autorizzazione o concessione”.

- articolo 10, comma 1, periodo 4°, introdotto dalla l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria) - *“nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boschiva percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data”*.

Con il nuovo articolo di legge introdotto nell'anno 2003, l'edificabilità sulle aree percorse da incendio è possibile quando in data precedente l'incendio l'area è stata già destinata dagli strumenti urbanistici in vigore quale zona soggetta ad edificazione. Nell'originaria formulazione l'area percorsa da incendio poteva essere soggetta a edificazione solo quando era stata già rilasciata l'autorizzazione a costruire o la concessione. Se tale concessione non era stata rilasciata anche se esisteva una programmazione urbanistica su quella zona percorsa da incendio, vigeva comunque il divieto a costruire.

La nuova norma ha introdotto il divieto a costruire sulle aree percorse da incendio solo dove non esiste assolutamente alcuna destinazione d'uso di quel territorio a fini edilizi. Il principio comunque della L. 353/2000 è stato fatto salvo, anche se specificato in diverso modo rispetto alle decisioni programmatiche dell'uso del territorio da parte degli Enti territoriali preposti.

Due casi significativi di indagine su questa materia sono stati condotti dagli Uffici del Corpo Forestale dello Stato:

1. Comune di Levanto (SP), oggetto di attività del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.) del Coordinamento Provinciale di La Spezia. La sentenza della quinta sezione penale della Cassazione del 27 giugno 2003, n. 27799, ha confermato il sequestro del complesso alberghiero previsto sull'area percorsa da incendio nel 1999;
2. Comune di Pisticci (MT), oggetto di attività del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.) del Coordinamento Provinciale di Matera; la prima udienza si terrà nel settembre 2006 sul caso di sequestro di una grande struttura alberghiera che prevede la costruzione di un porto per barche da turismo (Porto degli Argonauti). La sentenza della terza sezione penale della Cassazione del 28 gennaio 2005 ha rigettato i ricorsi della parte contro la sentenza del giudice del riesame di Matera che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo dell'area emesso dal G.I.P. del Tribunale di Matera in data 29 settembre 2004.

Altri due tipi di divieti sono previsti dalla L. 353/2000 per due attività a forte impatto sul territorio attraverso l'uso distorto del fuoco, quella della pastorizia e della caccia.

Per questi due tipi di divieti valgono le considerazioni sulla difficoltà di applicazione da parte dei Comuni citate in precedenza, con l'aggravante che l'uso del territorio per queste

attività è continuo e fa parte dell'uso sociale ed economico di intere zone del territorio nazionale. Queste zone, inoltre, devono essere segnalate con tabelle per rendere evidente il divieto. In alcune Regioni e Province sono state "tabellate" le aree percorse dal fuoco ed interdette alla pastorizia ed alla caccia, con evidenti benefici di deterrenza di tipo preventivo per future azioni illegali.

2.5.2. Sanzioni amministrative.

La legge 353/2000 prevede anche delle sanzioni di tipo amministrativo, all'articolo 10, che colpiscono l'inottemperanza a prescrizioni imposte dalla Regione per salvaguardare l'innescò degli incendi, soprattutto nei periodi e nelle aree a rischio, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), nei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Questi precetti erano quelli previsti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della L. 3267/23 e successivamente recepite dalla L. 47/75.

La nuova legge quadro in materia di incendi boschivi ha elevato i livelli pecuniari, nel minimo e nel massimo, con il pagamento di una somma non inferiore a 2.000.000 di lire e nel massimo non superiore a 20.000.000 di lire. Il tipo di prescrizioni sono rimaste, pressoché, quelle vigenti prima della L. 353/2000.

E' accaduto che non tutte le Regioni hanno normato la materia, anche in considerazione delle elevate sanzioni introdotte dalla nuova legge.

Nell'anno 2005 sono state elevate dagli Uffici del Corpo Forestale dello Stato n. 1.061 sanzioni amministrative per un importo totale esigibile di € 1.324.533.

3. Attività operative, analisi e strategia di contrasto.

3.1. Risultati.

Il Corpo Forestale dello Stato dall'anno 2000 ha accentuato l'impegno per migliorare le azioni di lotta ai reati di incendio boschivo, con tre diverse modalità:

- prevenzione generale – controllo del territorio attraverso il servizio di emergenza ambientale 1515;
- prevenzione mirata – servizi mirati per il controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati di incendio boschivo;
- attività investigativa per fatti complessi.

Dall'anno 2003 gli Uffici del Corpo Forestale dello Stato hanno migliorato la capacità d'indagine, con lo scopo di approfondire con rinnovata capacità operativa fatti e matrici motivazionali complessi che sono alla base degli incendi boschivi.

I dati che analizziamo si riferiscono a casi in cui sono state individuati gli autori dei reati sia per casi di incendi boschivi colposi che dolosi. Tali dati hanno il pregio che i moventi e le cause accertate posseggono un'assoluta attendibilità per l'analisi del fenomeno rispetto ai dati di natura statistica.

Complessivamente nel periodo 2000 – 2007, per l'anno in corso sino al 23 settembre, il Corpo Forestale dello Stato ha segnalato all'Autorità Giudiziaria sul territorio nazionale **2.850 persone** di cui **109 tratte in arresto o sottoposte a custodia cautelare**.

Nell'anno 2005 sono state segnalate **353** persone di cui **11** tratte in arresto in flagranza di reato per

incendio doloso o in applicazione di misure di custodia cautelare.

L'analisi dei dati consente di trarre indicazioni utili per migliorare l'azione complessiva futura.

Il Corpo Forestale dello Stato ha attuato le azioni di lotta ai reati di incendio boschivo in modo costante dall'anno 2000 ad oggi, applicando il dettato della nuova normativa e utilizzando i potenziati strumenti investigativi previsti dall'articolo 423-bis e la nuova definizione di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000).

Il numero delle persone denunciate a piede libero e quelle soggette a misure coercitive (arresti e custodie cautelari) eseguite nel medesimo periodo è costante e crescente rispetto agli anni precedenti l'entrata in vigore della L. 353/2000.

Tale dato è evidenziato in modo più significativo considerando per il periodo 2000 – 2007, il rapporto percentuale fra il numero delle persone segnalate all'A.G. e gli incendi verificatisi nelle Regioni dove opera il Corpo Forestale dello Stato. Questo rapporto percentuale è in aumento costante, eccetto l'anno 2003, in considerazione che nel medesimo anno si è verificato un numero di incendi notevolmente superiore a quello degli anni precedenti.

Ponendo a confronto la curva del rapporto percentuale con quella del numero degli incendi si nota che ad un aumento del numero degli incendi corrisponde una flessione del rapporto percentuale, causata da una flessione del numero delle persone segnalate rispetto al numero di incendi. Questo andamento delle due curve è probabilmente dovuto al fatto che se il personale è impegnato in modo intenso e continuo nelle attività di coordinamento e spegnimento degli incendi, ha minore possibilità di impiego nelle

concorrenti attività di accertamento dei reati. Questa contemporaneità di funzioni è uno dei fattori di complessità che abbiamo evidenziato al paragrafo 1.2.

La percentuale di persone segnalate all'Autorità giudiziaria per incendi colposi nel periodo 2000 – 2007 è maggiore rispetto a quelli dolosi, in quanto la fattispecie di reato per colpa è quella di immediato accertamento attraverso l'intensificazione delle attività di controllo del territorio.

Riguardo gli incendi **colposi** è confermata la tendenza degli anni precedenti. La quasi totalità degli incendi per colpa, nel periodo 2000 – 2007 (23 settembre) di cui sono stati accertati gli autori sono causati, dall'eliminazione dei residui vegetali, per l'effettuazione di **lavorazioni agricole** (1.256 persone denunciate a piede libero – 48%), per la **bruciatura delle stoppie** (430 – 16%) o a seguito di lavori nei piccoli appezzamenti di terreno o giardini per la **ripulitura dalla vegetazione infestante** (254 – 9%).

I conduttori tradizionali e/o i lavoratori occasionali dei terreni agricoli, che per imperizia, impreparazione e negligenza non riescono a governare più il fuoco, continuano, per consuetudine, per risparmio di tempo e di spese in questa errata e pericolosa pratica agricola. I danni provocati dagli incendi di ripulitura dei terreni provocano gli stessi danni al patrimonio forestale e ambientale, se non maggiori, di quelli appiccati con dolo. Dal punto di vista dei danni al bosco gli incendi colposi e dolosi sono da perseguire con la stessa intensità di azione.

Nell'anno 2004 a Sestri Levante (GE) un incendio ha distrutto 560 ettari di superficie boschiva e non

boschiva, ha impegnato per 1 settimana l'apparato di spegnimento, a terra ed aereo, causando la morte di una persona e minacciando l'incolumità pubblica delle popolazioni. Questo incendio è stato causato dalla ripulitura di un terreno effettuata senza alcuna accortezza dal proprietario di una casa rurale.

L'incendio in provincia di Lucca sul quale nel marzo dell'anno 2004 era impegnato in attività di spegnimento un Canadair CL – 415 che successivamente è precipitato su alcune villette a mare della vicina Versilia e nel quale sono morti i due piloti, è stato causato dalla ripulitura di un terreno vicino a una casa rurale.

In ambedue i casi gli accertamenti immediati svolti dal Corpo Forestale dello Stato hanno provato l'assoluta negligenza e mancanza di attenzione con la quale sono state poste in atto le operazioni di ripulitura da parte dei proprietari.

Sempre considerando gli incendi colposi, sono state segnalate all'Autorità giudiziaria 206 persone (7,2%) per **uso negligente di apparecchiature a motore** nelle zone boschive o rurali che sviluppando scintille provocano incendi. Riguardo gli incendi **dolosi** è stata effettuata un'analisi degli arresti e delle custodie cautelari eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato nel periodo 2000 – 2007 (23 settembre) che sono legati a diverse motivazioni, di seguito specificate:

- **32** arresti sono legati a fenomeni di disagio personale, emotivo, sociale con marcati stati psico - patologici che scatenano nei piromani, propriamente detti, impulsi distruttivi con il bisogno di appiccare incendi, di vedere il fuoco divampare e bruciare tutto. E' quell'insieme di comportamenti che

comunemente sono indicati quale “piromania”;

- **42** sono connessi alle attività che si svolgono nelle zone rurali e montane: di cui **27** legati alla pastorizia per ottenere il rinnovo del soprassuolo erbaceo per continuare a pascolare greggi e **15** per la ripulitura di terreni che quando viene effettuata in zone immediatamente limitrofe al bosco, senza alcun accorgimento e da persone recidive, si configura quale incendio, non di colpa, ma di dolo eventuale (evento non voluto ma previsto e continuato nell’azione accettando il rischio del verificarsi dell’evento, non facendo nulla per evitarlo);
- **9** sono stati effettuati a carico di persone legate alle attività di spegnimento (volontari o operai) per l’ottenimento di vantaggi diretti o per accrescere il proprio ruolo;
- **6** sono scaturiti da conflitti personali conclusi con l’incendio del soprassuolo boschivo della vittima;
- **4** per deprezzamento dei boschi per il successivo acquisto da parte di terzi;
- **2** per atti vandalici;
- **2** per questioni legate al bracconaggio o disputa sui territori di caccia;
- **2** per ritorsione contro l’attività svolta dal Corpo forestale dello Stato in materia di repressione dei reati di abusivismo edilizio;
- **2** per ritorsione contro la presenza di un’area protetta,
- **6** il cui movente è ancora non conosciuto.

3.2. Profili dell’incendiario colposo e doloso e del piromane.

Le attività investigative effettuate dal Corpo Forestale dello Stato e, in modo continuo anche dalle altre Forze di Polizia, hanno confermato i tre livelli motivazionali che sono alla base del fenomeno: a) **colposità**, che a volte assume il profilo **dell’irresponsabilità e dell’estrema superficialità**, causata soprattutto dalla distruzione dei residui vegetali o dalle ripuliture di terreni e incolti; b) **illegalità diffusa** (fenomeni legati al bracconaggio di cinghiali; fenomeni causati dagli addetti e volontari dello spegnimento; ritorsioni); c) **criminalità rurale** (pastori legati a contesti criminosi; deprezzamento di terreni e lotti boschivi; intimidazioni; fenomeni legati a successive costruzioni edilizie e rimboschimenti). E’ da verificare l’implicazione o meno della **grande criminalità** negli interessi di maggior rilievo fra quelli anzidetti.

Le tre matrici motivazionali evidenziate sopra sono descritte nei profili degli incendiari e del piromane che sono stati messi a punto dal Corpo Forestale dello Stato attraverso l’analisi e l’aggregazione, che i dati raccolti dall’anno 2000 ad oggi hanno fatto emergere.

Il profilo, più comune, di **incendiario colposo** è quello di una persona, quasi sempre di sesso maschile, di età avanzata, residente vicino ai luoghi in cui lavora e opera, legata, in modo continuo e a volte anche occasionale, al contesto socio economico dell’ambiente rurale. Utilizza le risorse naturali della terra per fini economici con redditi minimi, perdurando nella consuetudine di distruzione con il fuoco dei residui delle lavorazioni agricole o delle ripuliture in terreni di sua proprietà per risparmiare, attraverso il fuoco,

le spese considerevoli di ripulitura dei terreni. Non mette in pratica particolari accorgimenti e non pone attenzione all'ambiente circostante dal quale egli stesso trae utilità, ambiente che è più sensibile, che nel passato ai danni, per presenza di persone, edifici, strade, autostrade, accumulo di materiale vegetale abbandonato, formazioni di macchia mediterranea ma soprattutto per una minore capacità che l'ambiente ha di assorbire i danni provocati al bosco. Questo profilo di incendiario è presente in tutte le Regioni del territorio nazionale, ma soprattutto ricorre nelle Regioni del Sud Italia in cui si registra ormai un'economia agraria più sofferente con scarsi redditi ottenibili dalle lavorazioni agricole.

Il profilo, più comune, di **incendiario doloso** è quello di una persona, di sesso maschile, di età media, residente non sempre vicino ai luoghi in cui lavora, legata in modo continuo per presenza costante e anche di vita sociale al contesto socio economico dell'ambiente rurale e pastorale. Utilizza le risorse naturali della terra per fini economici che producono il più delle volte redditi considerevoli, usufruendo anche delle sovvenzioni UE al settore. Perdura nella consuetudine distruttiva di eliminare con il fuoco la bassa macchia o il bosco, quasi sempre in terreni non di sua proprietà, per ottenere la ricrescita di nuova vegetazione erbacea che possa soddisfare il numero di capi, ovini e bovini e caprini, che sempre più numerosi alimentano un settore considerevole presente nell'ambiente rurale. E' una persona che muovendosi sul territorio controlla molto l'ambiente in cui vive e che per questo, spesso, nelle zone del Sud - Italia, a marcata presenza criminosa, viene in contatto con ambienti di marcata illegalità. Egli stesso utilizza

la propria continua presenza in territori, oggi in gran parte abbandonati, per imporre con la forza i propri interessi anche in altri settori, ricorrendo alle intimidazioni e alle minacce verso terzi per procurarsi illeciti guadagni. Attua questa pratica in totale dispregio delle conseguenze provocate al patrimonio forestale ed ambientale, anche se di proprietà altrui e, in considerazione che si muove continuamente nelle zone di pascolo è conoscitore e controllore del territorio circostante. Questo profilo di incendiario è presente soprattutto nelle regioni del Centro - Sud Italia.

Il **profilo del piromane** è quello di una persona, quasi sempre di sesso maschile, di età media - giovane, con marcata presenza di residenzialità vicino ai luoghi in cui vive e lavora, non legata, per forza, alla vita sociale e al contesto socio economico dell'ambiente rurale. Presenta delle caratteristiche comportamentali esterne, riflesso di disagio personale che è indirizzato contro la comunità circostante. Realizza atti di distruzione con il fuoco che eccitano la propria personalità ossessiva. E' soddisfatto delle conseguenze che provoca con le sue azioni, quali, la distruzione con il fuoco, l'accorrere dei mezzi e degli uomini antincendio, l'allarme causato. Attua queste azioni in totale dispregio delle conseguenze provocate al patrimonio forestale ed ambientale ma non percepisce i danni, in quanto tali all'ambiente, ma nella misura in cui questi danni liberano le energie accumulate del disagio interiore che vive e che così viene proiettato sull'ambiente circostante. Il profilo del piromane è presente in tutte le Regioni del territorio nazionale.

L'obiettivo attuale del Corpo Forestale dello Stato è quello di accertare l'esistenza, oltre i tre livelli anzidetti, di un ulteriore livello promotore di

interessi criminali legati a contesti associativi che contribuisce al fenomeno e che rappresenta la quarta matrice motivazionale.

3.3. Analisi e azione.

Questa continua ed intensa attività ha consentito al Corpo Forestale dello Stato, dall'anno 2000 ad oggi, di raggiungere risultati di assoluta importanza precedentemente non conseguiti, di accertare e evidenziare in maniera certa i profili di incendiari più comuni e quello del piromane, nonché le singole fattispecie di reato, di natura colposa e dolosa.

Alcuni profili, i principali, sono quelli descritti nel paragrafo precedente, altri, sono il bracconiere, il volontario antincendio, colui che opera vendette personali e contro la Pubblica Amministrazione, il vandalo dei parchi e delle aree protette, colui che vuole deprezzare i terreni per poi acquistarli, coloro che distruggono il bosco per effettuare attività di edilizia.

Le diverse e numerose matrici degli incendi boschivi sono uno dei fattori di complessità del fenomeno che rendono più difficoltose le indagini da esperire.

Tali dati, riferiti alle differenti zone del territorio (regione e provincia) sono indispensabili affinché gli Uffici periferici possano effettuare la selezione degli eventi di incendio, l'individuazione degli obiettivi da perseguire, la raccolta e la selezione delle informazioni, attività di analisi propedeutiche all'indagine.

L'analisi del tipo di minaccia da affrontare indirizza le azioni sia in fase investigativa che in fase preventiva di predisposizione dei servizi

Attraverso il processo di analisi e la formulazione di ipotesi plausibili si attua l'ottimizzazione delle risorse al fine dell'efficacia dell'azione.

Per migliorare l'attività complessiva, l'analisi del fenomeno contestualizzata al territorio in cui si opera e tenendo conto anche degli indicatori chiave socio - economici (*crime mapping o criminal profiling*), deve essere predisposta nel periodo di cessata emergenza degli incendi boschivi in cui gli Uffici periferici non sono impegnati nell'emergenza quotidiana degli incendi boschivi.

I dati raccolti sono utili inoltre per l'individuazione dei messaggi da veicolare attraverso i mezzi di comunicazione attraverso la campagna di sensibilizzazione mirata alla matrice o alle principali matrici che sono alla base dei comportamenti colposi e negligenti.

Il Corpo Forestale dello Stato ha effettuato l'attività investigativa in modo uniforme sul territorio nazionale ma più incisiva nelle Regioni maggiormente colpite dal fenomeno (Toscana, Liguria, Calabria, Lazio, Piemonte, Campania, Puglia).

In ogni caso, al di là del maggiore impegno profuso, degli indirizzi mirati predisposti e dei risultati raggiunti, i dati relativi alle persone individuate evidenziano che il dato riferito al numero degli autori dei reati di incendio boschivo individuati, deve essere ulteriormente migliorato rispetto ai casi in cui i responsabili degli incendi restano ignoti.

L'azione repressiva è un segnale di presenza degli Organi dello Stato per l'innalzamento del livello di attenzione al fenomeno, di contrasto all'azione negligente o criminosa, di deterrenza per le future azioni illegali o criminose.

Le azioni di lotta ai reati di incendio boschivo da porre in atto nell'immediato futuro dovranno tendere a approfondire e fare emergere gli aspetti associativi, al di fuori della fattispecie di concorso nel reato, di cui ancora non si ha certezza ma che fanno parte di uno scenario di possibile esistenza di contesti criminosi in aree rurali.

4. Il Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (N.I.A.B.).

Il Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (N.I.A.B.) è la struttura specializzata dell'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato posta a livello centrale deputata a potenziare e indirizzare l'attività complessiva di lotta ai reati di incendio boschivo.

Il N.I.A.B. ha sede a Roma presso la Divisione 3^a del Servizio I, dell'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato. La Divisione 3^a è l'Ufficio Centrale che si occupa dell'attività di protezione civile e soccorso pubblico e quindi anche della materia degli incendi boschivi. Il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2005 che ha riorganizzato gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione ha previsto la dipendenza del Nucleo investigativo, quindi della funzione di pubblica sicurezza del settore incendi, dalla Divisione competente in materia. Questo indirizzo è conseguente alla necessità che il tema degli incendi boschivi, per la complessità e per la notevole esposizione esterna a cui è sottoposta l'Amministrazione, sia affrontato da un unico centro decisionale funzionale al settore di intervento specifico, per l'univocità degli indirizzi da predisporre, per le azioni organizzative da attuare e per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie e umane.

Il N.I.A.B. è composto in totale di 11 elementi: 1 funzionari, 1 Ispettore, 4 Vice Sovrintendenti, 3 Agenti, 1 Operatore e 1 O.T.D..

Il N.I.A.B. ha funzioni di indirizzo, di analisi e di formazione del personale e svolge il supporto info-investigativo, operativo e logistico per gli Uffici periferici del Corpo Forestale dello Stato.

La struttura operativa sulla base di una recente riorganizzazione è suddivisa in tre sezioni: operativa ed analisi, repertazione tecnica, informatica e tecnologica.

Il Nucleo collabora con i 75 Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.) e con i 1.100 Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato, attraverso, rispettivamente, la Divisione 1^a dell'Ispettorato Generale ed i Comandi Regionali.

Dall'anno 2000 ad oggi il Nucleo ha promosso un'intensa e continua attività di formazione ed aggiornamento del personale del Corpo Forestale dello Stato appartenente alle strutture operative, finalizzata ad approfondire la nuova legge quadro e gli strumenti investigativi innovativi che la normativa ha introdotto.

Dall'anno 2000 ad oggi, sono stati effettuati i seguenti corsi:

- 2 corsi operativi in Sardegna in collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna (luglio/agosto 2002 e agosto 2003) per 70 persone;
- 2 corsi presso la base di Rieti negli anni 2002 – 2004 sulle attività investigative per 200 persone;
- 6 seminari presso la scuola di Cittaducale e in Vallombrosa (anni 2003/2004/2005) sull'attività tecnica di individuazione del

punto di inizio degli incendi boschivi e di repertazione degli inneschi e degli ordigni per 900 persone;

- 1 corso per i responsabili dei N.I.P.A.F., 75 funzionari presso la scuola di Sabaudia (anno 2005);
- 6 seminari a livello di Coordinamento Provinciale (Napoli, Avellino, Benevento, Rieti, Frosinone, Taranto) e 4 a livello Regionale di cui, due in Calabria, uno in Toscana, uno in Campania;
- 6 seminari presso la Scuola di Cittaducale e Sabaudia (corsi Agenti e Vice Sovrintendenti);
- 3 seminari per 60 volontari di Legambiente e 70 volontari del WWF.

Sono nella fase finale di attuazione i progetti relativi:

- alla procedura informatica a cui saranno collegati tutti gli Uffici periferici, finalizzata all'automazione delle attività d'indagine in questo settore a cui è collegata la banca dati degli ordigni. Questa procedura fa parte del fascicolo territoriale incendi, progetto curato dal S.I.A.T. dell'Ispettorato Generale;
- la carta di causalità degli incendi (*crime mapping* e *criminal profiling*) per l'analisi del fenomeno, già realizzata con ottimi risultati nella provincia di Imperia e che quest'anno sarà attuata nella provincia di Crotone e nel Parco del Vesuvio. Il progetto consente di approfondire in modo più certo le cause degli incendi in una data parte di territorio.

Si è data costante assistenza in questi anni agli Uffici periferici impegnati nelle attività di lotta ai reati di incendio boschivo, con apparecchiature specialistiche per le attività di O.C.P. (Osservazione, Controllo e Pedinamento) specifici per le indagini da svolgersi nei territori rurali e montani.

Sono state stipulate specifiche Convenzioni con:

- l'Università della Tuscia di Viterbo in merito alla metodologia di individuazione del punto di inizio degli incendi (M.E.F. – Metodo delle Evidenze Fisiche);
- l'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del C.N.R. di Padova finalizzata all'analisi ed all'individuazione delle tracce lasciate dagli inneschi di rapida dissolvenza e all'attività tecnica di repertazione degli ordigni e degli inneschi adoperati;
- Legambiente ed il WWF Italia per l'ausilio che i volontari delle Associazioni ambientaliste maggiormente presenti sul territorio possono offrire nelle attività di prevenzione e repressione dei reati di incendio boschivo.

Si è dato supporto investigativo ed operativo agli Uffici periferici nelle seguenti operazioni:

- anno 2000 – Tramonti (SA);
- anno 2003 – Isola del Giglio (GR); Fondi (LT); Castelfusano (Roma);
- anno 2004 – Ischia (NA); Isola d'Elba (LI); Monti Pisani (LU); Castelfusano (Roma);
- anno 2005 – Lucca; Isola d'Elba; Imperia;
- anno 2006 – Castelfusano; Pistoia, Tramonti (SA), Vesuvio (NA);
- anno 2007 – Parchi Nazionali del Cilento, Pollino, Gargano.

L'attività di indirizzo, supporto e formazione effettuata ha consentito agli Uffici periferici di potenziare le indagini sul territorio, dando continuità all'azione di contrasto in modo organizzato ed efficace, non più episodica e limitata nel tempo.

Operazioni di particolare rilievo sono state effettuate inoltre:

- dal Comando Regionale della Calabria per l'indirizzo unitario imposto nelle indagini nelle province di Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone;
- dai Coordinamenti provinciali di Caserta, Cosenza, Arezzo, Latina, Napoli, Foggia, Grosseto.

5. Conclusioni.

La legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21 novembre 2000, ha riorganizzato l'intero settore secondo tre direttrici principali:

1. migliorare il quadro di coordinamento delle attività di protezione civile e soccorso pubblico;
2. innovare il sistema sanzionatorio;
3. introdurre un sistema virtuoso dei finanziamenti alle Regioni, secondo il principio inversamente proporzionale, meno incendi - maggiori finanziamenti.

L'obiettivo della normativa è quello di controllare e contrastare la minaccia degli incendi boschivi attraverso l'attuazione di un sistema correlato e sinergico, secondo i tre indirizzi richiamati.

Il sistema sanzionatorio, di tipo penale, amministrativo e preventivo con i divieti previsti, rappresenta un'ulteriore azione di rafforzamento per la difesa dei boschi dagli incendi ma non, di per sé, risolutiva del problema.

Questo, in considerazione del fatto che si è in presenza di un fenomeno complesso e multiforme le cui matrici d'origine, o cause di incendio, sono da individuarsi in fenomeni di illegalità diffusa, di estrema superficialità di comportamenti e anche di criminalità con specifiche caratteristiche al contesto rurale.

Il fenomeno perpetua antiche pratiche colturali e di allevamento tipiche da sempre degli ambienti rurali, è una conseguenza della rottura di equilibri consolidati, manifesta lo scatenarsi di tensioni nuove, anche di tipo psicopatologico.

Per questo, il fenomeno degli incendi boschivi è lo specchio di una complessa realtà socio-economica che si verifica con frequenza e pericolosità, soprattutto nei territori di confine fra colture agrarie e forestali, più instabili dal punto di vista della ricchezza prodotta e della compattezza del tessuto sociale.

In tale contesto il complesso delle azioni sanzionatorie sono indispensabili quale deterrente alle future azioni illegali, quale percezione della legalità e della presenza dello Stato e quale baluardo di sicurezza per l'incolumità delle popolazioni colpite con frequenza da questo fenomeno.

Gli specifici rapporti di raccolta delle informazioni redatti dal personale del Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi, dall'anno 2000 ad oggi, dopo ogni arresto effettuato dalle strutture operative del Corpo Forestale dello Stato, hanno mostrato in modo inequivocabile l'efficacia dell'azione repressiva sul fenomeno, valida, a seconda le situazioni a bloccare e ridimensionare gli incendi, nel breve periodo o nel lungo periodo. La risoluzione della complessa problematica può avvenire aggredendo e definendo con azioni che

incidono in modo preventivo e risoluto le numerose e diverse cause che sono alla base dei comportamenti colposi o dolosi di incendio, avendo ben chiaro che la percentuale di eventi incendiari originati da cause naturali (eruzione vulcaniche, fulmini) o da cause accidentali (scintille prodotte dai treni) o da cause colpose quali il mozzicone di sigaretta rappresentano una percentuale assolutamente non significativa per la definizione del problema.

Il Corpo Forestale dello Stato è l'unica Amministrazione impegnata da sempre in questo settore in modo complessivo nelle attività di protezione civile, sicurezza pubblica ed ordine pubblico.

Per questo il Corpo Forestale dello Stato propone con continuità, con passione, con professionalità e con estremo senso del compito affidatogli, azioni risolutive ed innovative.

Gli indirizzi futuri, relativamente alle attività di prevenzione e repressione dei reati, dovranno essere rivolte ad attuare progetti migliorativi della capacità di conoscenza e penetrazione del fenomeno:

1. organizzazione del personale in attività investigative, di repertazione tecnica sui luoghi di incendio e di rilevazione delle aree percorse dal fuoco, in raccordo con il personale impegnato nelle attività di spegnimento e coordinamento degli incendi;
2. particolare approfondimento delle indagini mirate a contesti associativi;
3. coinvolgimento delle altre Forze di Polizia nei servizi di prevenzione del fenomeno da realizzarsi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
4. miglioramento dell'azione di prevenzione attraverso l'applicazione delle sanzioni di tipo amministrativo e dei divieti previsti dalla legge;
5. miglioramento della professionalizzazione del personale;
6. realizzazione di un programma specifico a supporto dell'analisi del fenomeno, finalizzato a definire l'*offender profiling* (profilo del piromane e dell'incendiario) con riferimento ai diversi contesti socio-economici dove esso opera (*crime mapping*);
7. realizzazione del laboratorio di analisi degli ordigni, degli inneschi, di parti di essi, e degli acceleranti la combustione;
8. introduzione di una modifica di legge che sanzioni penalmente la detenzione e fabbricazione degli ordigni incendiari utilizzati per appiccare gli incendi boschivi.
9. potenziamento dell'azione di repressione e repressione degli incendiari e dei piromani attraverso il controllo del territorio rurale e dei boschi, con l'imposizione delle sanzioni amministrative per le violazioni connesse, con l'apposizione dei vincoli previsti dai divieti sulle aree percorse dal fuoco, con l'attività investigativa e di analisi del fenomeno;
10. emersione dei contesti associativi criminali che sono alla base degli interessi che lucrano sugli incendi boschivi;
11. riflessione sull'esigenza di prevedere una formulazione della fattispecie del reato di incendio boschivo, aggiuntiva a quelle attuali, quando, come in queste settimane, si pone in serio pericolo l'incolumità pubblica

o addirittura si causa la perdita di vite umane;

12. nei casi di incendio colposo o doloso che sfociano nella fattispecie di omicidio colposo o preterintenzionale, occorre riflettere, se prevedere uno specifico aggravio di pena con un'autonoma formulazione del reato, in considerazione del fatto che l'incendiario poteva avere cognizione del disastro o conoscenza potenziale che la sua azione criminale poteva causare, in termini di perdita vite umane;
13. valutazione, per brevissimi periodi e solo nelle province in cui gli incendi si manifestano in modo grave, al fine di introdurre il divieto di distruzione con il fuoco di qualunque tipo di residui vegetali, in quanto pericolosi per gli incendi boschivi ed in quanto "operano da copertura" agli incendi boschivi appiccati con dolo;
14. fare rispettare la norma che prevede la realizzazione e la manutenzione di fasce pulite di vegetazione (viali parafuoco, precese), attorno ai boschi, alle abitazioni, lungo la rete viaria e ferroviaria, attorno alle colture agrarie.

L'incendio boschivo è il sintomo dei disequilibri socio-economici, del territorio, delle nostre campagne e delle montagne.

E' il sintomo esponenziale e dirompente della crisi che, almeno in certi territori, coinvolge l'agricoltura italiana, specialmente quella dei territori marginali, quella del Mezzogiorno, delle Isole. E' il segnale di crisi del mancato rapporto, almeno in certi territori, fra l'agricoltura e l'ambiente.

E' il segno di impoverimento progressivo e di insoddisfazione *dell'Homo Incendiarius* che singolarmente o in associazione con più persone lucra dalla distruzione dei boschi, minaccia, impone, controlla, contrappone l'illegalità alla legalità.

Occorre subito difendere le popolazioni bloccando gli incendiari e piromani, occorre ridare sviluppo al nostro territorio rurale e montano, occorre esaltare il connubio agricoltura-ambiente per innescare i processi produttivi che possano autotutelare il territorio dagli attacchi degli incendiari.

Il catasto dei terreni percorsi dal fuoco

Andrea Minghetti*

Riassunto

Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Bologna è un sottosistema informativo che raccoglie e rende fruibili tutto ciò che compete al territorio in termini di analisi, pianificazione, gestione, monitoraggio e informazione.

Il SIT ha lo scopo di integrare i sistemi informativi di settore, spesso disaggregati e disomogenei, relazionandoli con riferimenti comuni, per consentire l'interscambio, il confronto e la valutazione dei dati utilizzando un approccio territoriale; si configura pertanto come un sistema informativo di secondo livello in quanto non provvede in proprio alla rilevazione e alla gestione delle informazioni, ma le utilizza e le rende fruibili a più utenti, ottimizzando la comunicazione mediante flussi informativi strutturati.

Proprio sulla base di questo modello informativo si configura la possibilità di generare presso il Comune di Bologna un catasto delle aree percorse dal fuoco in linea con quanto previsto dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00 per il periodo 2007-2011.

Résumé

Le Système d'Information Territorial (SIT) de la Mairie de Bologne est un sous-système d'information qui collecte et rend disponible tout ce qui est du ressort du territoire en terme d'analyse, de planification, de gestion, de monitoring et d'information.

Le rôle du SIT est d'intégrer les systèmes d'informations du secteur, souvent peu homogènes entre eux, en les mettant en relation grâce à des références communes. Le but est de permettre l'échange, la confrontation et l'évaluation des données par le biais d'une approche territoriale. Le SIT est donc un système d'information de second niveau car il ne collecte ni ne gère lui-même les informations; il les exploite et les met à la disposition de plusieurs usagers, optimisant la communication à travers des flux d'informations structurés.

C'est exactement grâce à ce modèle d'information qu'à la Mairie de Bologne, il est possible de créer un cadastre des terrains parcourus par le feu sur la base du Plan Régional de prévision, de prévention et de lutte active contre les incendies des forêts aux termes de la loi n° 353/2000 entre 2007 et 2011.

Abstract

The Territorial Informative System (SIT) of the Bologna City Council is an informative subsystem which collects and uses everything concerning the territory regarding analysis, planning, management, monitoring and getting information. The SIT aims to integrate the different informative sector systems, often disaggregated and not homogeneous, sorting them in according to common contents, in order to promote data exchange, comparison and evaluation thanks to the implementation of a similar approach. In this way, it looks like a second level informative system because it does not provide the survey and the manage the information itself but it uses this information making it useful to more and more people, thus improving communication thanks to structured informative streams.

Starting from this informative model, it seems to be possible to create, at the Bologna City Council a land register for the burnt areas according to the expectations of the Prevision, Prevention and Fight Regional Plan against forest fires (see Act n. 353/2000), for the period concerning the years 2007-2011.

Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Bologna persegue obiettivi di conoscenza, divulgazione e monitoraggio del territorio, per favorire la trasparenza delle scelte e la partecipazione dei cittadini nei processi legati allo sviluppo urbano.

Si configura come un sottosistema informativo che raccoglie e mette a sistema tutto ciò che compete al territorio in termini di analisi, pianificazione, gestione, monitoraggio e informazione.

E più in particolare persegue i seguenti obiettivi:

* Dirigente Responsabile U.I., Sistema Informativo Territoriale Comune di Bologna.
Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza Anno II - N. 1 Gennaio-Aprile 2008

- rendere disponibile i dati relativi al territorio ed alla realtà sociale, economica, ambientale che vi insiste;
- rendere possibile il confronto fra dati di ogni genere in riferimento ad un medesimo elemento fisico o virtuale del territorio;
- diffondere ad utenti interni ed esterni sistemi applicativi di varia complessità per l'interrogazione e lo sviluppo di modelli di simulazione o interpretazione.

Dalla attivazione del SIT ad oggi è stata raccolta una grande quantità di informazioni cartografiche ed alfanumeriche in ambito territoriale, per la gestione delle quali è stato creato un Repertorio che conserva in modo ordinato le informazioni relative alla totalità delle banche dati.

Tale catalogo è costituito da un archivio di metadati che descrivono le banche dati correlate al SIT: cartografie tecniche, cartografia catastale, cartografie tematiche, banche dati gestionali. Gli operatori del SIT hanno la possibilità di raffinare la qualità dei dati attraverso operazioni di decodifica e correlazione al territorio e di costruire livelli tematici orientati all'analisi e alla pianificazione.

L'utente finale mediante funzioni specifiche degli applicativi di consultazione ed analisi accede al repertorio per selezionare e caricare nel proprio ambiente di lavoro le banche dati di suo interesse (cartografie o dati alfanumerici collegati), mediante rappresentazioni tematiche individuate dal SIT, mentre i dati alfanumerici vengono collegati sulla base delle chiavi di relazione descritte nei metadati

In sintesi il SIT ha lo scopo di integrare i sistemi informativi di settore, spesso disaggregati e disomogenei, relazionandoli a riferimenti comuni,

per consentire l'interscambio, il confronto e la valutazione dei dati utilizzando un approccio territoriale; si configura pertanto come un sistema informativo di secondo livello, in quanto non provvede in proprio alla rilevazione e alla gestione delle informazioni, ma le utilizza e le rende fruibili a più utenti, ottimizzando la comunicazione mediante flussi informativi strutturati.

E proprio sulla base di questo modello informativo si configura la possibilità di generare presso il Comune di Bologna, un catasto delle aree percorse dal fuoco in linea con quanto previsto dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00 periodo 2007-2011.

La fase sperimentale prevista dal Piano stralcio approvato nel gennaio 2005 ha consentito di definire i flussi informativi e predisporre la struttura del modello per poter popolare la banca dati.

Attualmente il Corpo Forestale dello Stato provvede a fornire al Comune di Bologna tutte le informazioni necessarie, sia di tipo cartografico che alfanumerico, per inserire nella banca dati del SIT i dati relativi al catasto incendi.

Il Comune integra le informazioni del catasto nella propria banca dati e attraverso le applicazioni dedicate alla catalogazione e alla pubblicazione dei dati del SIT le rende disponibili ai tecnici e ai cittadini mediante specifici strumenti di consultazione web dedicati alla conoscenza del territorio.

La nuova strumentazione per il governo delle trasformazioni del territorio comunale, introdotta dalla Legge Regionale 20/2000, che sostituisce il vecchio Piano regolatore generale e il

Regolamento Edilizio, è costituita dal Piano Strutturale Comunale (PSC) strumento di pianificazione urbanistica generale che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio tutelandone l'integrità fisica e ambientale, dal Piano operativo (Poc) e dal Regolamento urbanistico edilizio (Rue). Nel caso di Bologna i tre strumenti sono in corso di costruzione in maniera integrata.

E' rilevante segnalare che l'articolo 19 della L.R. 20/2000 prevede la realizzazione della Carta Unica del Territorio, dove *“la pianificazione territoriale e urbanistica recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative”*.

Pertanto l'inserimento e la gestione delle aree percorse dal fuoco nella banca dati del SIT rientrano a pieno titolo tra gli elementi che vanno a popolare l'insieme dei vincoli territoriali previsti dalla L.R. 20/2000, in modo da rendere facilmente fruibili i dati e le prescrizioni normative previste dalla Legge L.353/00.

Ustioni da fuoco

*Liliana Copertino**

Riassunto

Le ustioni sono lesioni traumatiche che nelle forme gravi richiedono un trattamento altamente specialistico. In eventi disastrosi e in scenari di guerra le ustioni sono lesioni molto frequenti e la medicina di guerra ha permesso di fare importanti avanzamenti nel trattamento di questa patologia.

Le ustioni sono classificate in base all'agente etiopatogenetico (agenti fisici, chimici o radiazioni) il cui meccanismo di azione lesiva determina caratteristici aspetti anatomoistologici della lesione.

Per definire la severità di un'ustione è anche fondamentale la stima dell'estensione sulla superficie corporea e il grado di profondità con il livello di interessamento della cute e eventualmente degli strati sottostanti. I pazienti gravemente ustionati devono essere centralizzati in Centri Specializzati dove trovano équipe multispecialistiche che seguono il paziente dalla fase rianimatoria iniziale fino alle fasi di chirurgia ricostruttiva e al processo di riabilitazione che possono protrarsi fino a due anni dal trauma prima di una reintegrazione a una vita sociale accettabile.

Résumé

Les brûlures sont des lésions traumatiques qui requièrent un traitement spécialisé. Lors de catastrophes et de guerres, les brûlures sont des lésions très fréquentes et la médecine de guerre a contribué à faire avancer la science de manière importante, dans le traitement de cette pathologie.

Les brûlures sont classées en fonction de l'agent étiopathogénique (agents physiques, chimiques ou radiations) dont le mécanisme d'action qui provoque la lésion cause des aspects anatomohistologiques caractéristiques.

Pour définir la sévérité d'une brûlure, il est aussi fondamental d'estimer l'extension de la surface corporelle et la profondeur de l'épiderme, et éventuellement du derme, atteints.

Les patients gravement brûlés doivent être hospitalisés dans des Centres Spécialisés où des équipes multispecialistes les suivent de la phase initiale de la réanimation aux phases de chirurgie reconstructive et au processus de réhabilitation. Ces dernières phases peuvent se prolonger pendant les deux années suivant le traumatisme avant qu'une réintégration dans une vie sociale acceptable ne puisse être faite.

Abstract

Severe burn injuries require high specialistic treatment. Burn injuries are common in disasters and war scenarios, so war medicine has been fundamental to improve treatment protocols for burn patients..

Burn injuries are classified according to the etiopathogenetic agent (physical, chemical or radiation), that determines different anatomoisthologic aspects.

An estimation of the depth and extension are fundamental for defining the gravity of the burn. Critical burn patients have to be transported in specialistic Centers. There they are treated by multispecialistic teams from the resuscitation phase to the reconstructive surgery and specialist rehabilitation.. This process can continue for two years with the objective to return patients to a quiet normal life.

1. Introduzione.

I pazienti affetti da ustioni costituiscono una delle più grandi sfide per la professione medica.

Tutti gli aspetti di terapia intensiva vengono implicati nella gestione dei feriti: dalle manovre di rianimazione, al trattamento di ferite complesse, agli stati ipermetabolici fino al trattamento di quadri sistemici molto complessi come la

Sindrome da Risposta Infiammatoria Sistemica (SIRS), la sepsi fino alla insufficienza multiorganica (MOF) che spesso ha esito fatale.

Le moderne strategie di gestione dei pazienti ustionati sono pertanto strutturate su team multispecialistici che prevedono un'azione integrata tra i team di primo soccorso, i medici

* Medico, membro AIMC (Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi).

dell'emergenza e rianimatori, chirurghi plastici e dermatologi, infermieri specializzati, nutrizionisti, psichiatri e fisioterapisti. Per questo sono stati creati centri specializzati per il trattamento degli ustionati. Qui i pazienti vengono centralizzati ai fini di trovare i più progrediti e omogenei livelli di trattamento. Queste strutture si occupano di tutti gli aspetti complessi della gestione che vanno dalla prima fase critica acuta di rianimazione fino alla riabilitazione con l'obiettivo di reinserire i pazienti nelle loro realtà attraverso un miglioramento dell'*outcome*.

Nonostante la vasta campagna di prevenzione per i rischi da ustioni, in una nazione progredita come gli Stati Uniti, il numero di casi supera ancora 1,5 milioni all'anno.

Le ustioni costituiscono dal 20 al 30% di lesioni che si manifestano durante un disastro, e tra il 15 e il 20% delle ferite che si riscontrano nei conflitti militari. Proprio le esperienze fatte sui campi di battaglia nel trattamento delle ustioni, hanno migliorato l'esperienza clinica su queste lesioni, promuovendo la qualità del trattamento anche in ambito sanitario civile.

Circa 100 anni fa, il Dottor Haldor Sneve, un chirurgo del Minnesota, identificò cinque fattori principali determinanti dell'*outcome* dei pazienti ustionati che sono tuttora validi: 1) l'estensione e gravità dell'ustione; 2) l'importanza di una precoce rianimazione con fluidi endovenosi; 3) l'importanza dei trapianti di cute; 4) il controllo delle infezioni e del rischio settico; 5) la gestione dello stato ipermetabolico e l'importanza della nutrizione. Un ulteriore progresso fu fatto durante le Guerre Mondiali e i vari conflitti del secolo scorso riguardo al trattamento fluidico per la prevenzione dello shock post traumatico, fino a

quando Parkland al Brooke Army Burn Center creò una formula per calcolare la quantità di cristalloidi per la rianimazione fluidica nelle prime 24 ore dei pazienti ustionati per un facile utilizzo logistico in campo militare che tenesse conto del peso del paziente e della percentuale di superficie corporea ustionata. Ulteriori passi avanti sono stati fatti con progresso dei trattamenti intensivi e con la scoperta di materiali biocompatibili per sostituire la aree di cute lesionata¹.

2. Classificazione delle ustioni.

2.1. Anatomia della cute.

La pelle è composta da due strati: **epidermide** e **derma**.

L'epidermide è uno strato di epitelio cheratinizzato, privo di vasi ed è nutrito dallo strato di derma sottostante più profondo e vascolarizzato. Entrambi gli strati sono costituiti da substrati con livelli di distribuzione e maturità cellulare diversi.

Tra epidermide e derma si trova la membrana basale che ha uno spessore che varia tra 0,5-3,5 mm in base alla sede anatomica che riveste. L'epidermide è costituito da 4 strati e lo strato basale più interno con le cellule germinali da cui l'epidermide rigenera i suoi strati superiori via via sempre più inerti e cheratinizzati.


Il derma è costituito di due strati distinti che inglobano varie strutture specializzate come gli annessi cutanei (peli, ghiandole sudoripare e sebacee, recettori nervosi sensoriali): uno strato papillare più superficiale e spesso e uno strato reticolare per l'aspetto a reticolo delle fibre di connettivo che lo costituiscono.

¹ www.burnsurgery.org

Sotto allo strato reticolare del derma si trova lo strato sottocutaneo con cellule adipose e

connettivali che crea uno spessore lasso che conferisce elasticità alla cute.

Anatomy of Normal Skin



2.2. Classificazione delle ustioni per gradi di profondità.

Ustioni di Primo Grado.

Le ustioni di Primo grado interessano lo strato superficiale dell'epidermide. Conferiscono alla cute il tipico aspetto arrossato definito **eritema**, con comparsa di edema e ispessimento cutaneo e surriscaldamento della zona colpita che può durare anche fino a 3 giorni dopo l'esposizione. La zona colpita è molto dolente, ma dopo 7-10 giorni avviene una desquamazione superficiale che non lascia alcun segno sulla cute.

Queste lesioni contribuiscono all'invecchiamento precoce della pelle e aumentano il rischio dello sviluppo di tumori cutanei per esposizioni reiterate senza adeguate protezioni.

Ustioni di Secondo grado.

- Del derma superficiale e medio

Le ustioni di secondo grado superficiali interessano lo strato superiore del derma, pertanto c'è un'interruzione a livello della membrana basale dell'epidermide con parziale approfondimento nel terzo più esterno del derma (strato papillare).

Queste lesioni possono essere molto dolorose e spesso sono caratterizzate dallo sviluppo di vescicole (**flittene**) a livello della cute dove si raccoglie materiale sierico, le aree più periferiche sono caratterizzate da un'area eritematosa. Quando le vescicole si aprono l'aspetto della lesione è rosato traslucido e la zona è molto dolente

Queste lesioni possono andare incontro a una *restitutum ad integrum* in 10-12 giorni con completa risoluzione che parte dalle aree periferiche meno danneggiate.

Queste sono lesioni tipiche da esposizioni a liquidi caldi.

Le lesioni di secondo grado che interessano il derma fino al terzo medio si presentano con flittene più estese e possono richiedere un tempo di guarigione che va dalle 2 alle 4 settimane perché il danno nelle strutture di rigenerazione è più esteso.

Queste sono le lesioni più caratteristiche di una breve esposizione diretta al fuoco.

- Del derma profondo

Queste ustioni si estendono più in profondità provocando un danno anche allo strato reticolare del derma, ma senza estensione al sottocute. Possono richiedere un tempo di risoluzione fino a 4 mesi perché è danneggiato il terzo più interno del derma e il processo di rigenerazione della cute è molto più lento. In queste ustioni, che sono frequentemente esiti di esposizione diretta alle fiamme, spesso non si riscontrano le flittene perché il derma è stato danneggiato al punto da non avere uno spessore che consenta lo scollamento e la raccolta del trasudato tipico delle vescicole. Le aree colpite si presentano annerite o

biancastre, asciutte e poco dolenti, spesso si rendono necessari interventi di incisione delle lesioni per facilitarne la guarigione e l'impianto di coperture temporanee con innesti cutanei o sintetici per diminuire il rischio di infezione e favorire la guarigione.

Ustioni di Terzo grado.

Sono lesioni a tutto spessore della cute che interessano epidermide, derma e strato sottocutaneo. A causa della completa distruzione delle aree annessiali queste lesioni si risolvono solo con gravi retrazioni cicatriziali. Spesso si presentano per esposizione alle fiamme.

La lesione tipica è l'**escara**, un'area di cotenna asciutta e scarsamente dolente (secondaria alla distruzione delle terminazioni nervose del derma che rendono la zona scarsamente sensibile allo stimolo). Spesso è difficile distinguere in fase precoce le ustioni di terzo grado da quelle di secondo grado profondo poiché l'aspetto iniziale può essere simile, ma l'utilizzo di detergenti enzimatici usati per la detersione delle zone colpite, lascia alle ustioni di terzo grado l'aspetto tipico "a cotenna".


I pazienti con ustioni di III grado devono essere sottoposti a interventi di escarectomia urgenti. La rimozione chirurgica dell'escara favorisce i processi di guarigione e riduce l'effetto delle retrazioni cicatriziali precoci con il rischio di perdita di funzione delle strutture (soprattutto alle pieghe cutanee, mani, piedi e volto). Quando queste ustioni hanno un aspetto circolare, possono richiedere interventi di escarectomia urgenti soprattutto agli arti (per scongiurare la sindrome compartimentale da ischemia distale) o alla gabbia toracica (per diminuire il rischio di

insufficienza respiratoria legata alla mancata distensibilità della gabbia toracica data dalle lesioni).

Ustioni di Quarto grado.

Queste lesioni interessano anche le strutture sottostanti il derma, spingendosi oltre al sottocute fino alle fasce muscolari, il muscolo stesso e

l'osso. Spesso si parla di **carbonizzazione** delle strutture; anche in questi casi sono previsti interventi di escarectomia e fasciotomia per prevenire le sindromi compartimentali e spesso interventi di amputazioni se le aree colpite sono irreversibilmente danneggiate. Il trattamento di queste lesioni è molto complesso e prevede lunghi trattamenti di chirurgia ricostruttiva.



2.3. Classificazione delle Ustioni secondo agente etiologico.

Le ustioni possono essere classificati secondo l'agente etiologico che le determina.

Agenti fisici.

Tra gli agenti fisici che determinano le ustioni si ricordano le **esposizione a alte temperature** provocate da contatto con liquidi, vapori, oli e solidi ad alte temperature. In questi casi il danno è proporzionale al tempo di contatto e alla

temperatura del mezzo conducente (esempio un rapido contatto con un liquido caldo provoca una lesione di entità inferiore rispetto a un'immersione prolungata nel liquido alla stessa temperatura). L'esposizione prolungata a alta temperatura può aggravare il danno per cui, nel tentativo di contenerlo, è buona norma comportamentale ridurre per quanto possibile i tempi di contatto rimuovendo

gli abiti e lavando le superfici esposte con acqua fredda; in questo modo si ottiene l'effetto combinato del raffreddamento dell'area colpita e dell'allontanamento delle sostanze che, per caratteristiche di elevata viscosità, tenderebbero a prolungare l'azione lesiva sull'area di contatto fino alla loro completa rimozione.

La seconda causa più comune di danno termico è dato **dall'esposizione diretta al Fuoco**; spesso sono conseguenze di infortuni domestici provocati dall'utilizzo improprio di agenti infiammabili. Associate a queste lesioni, si riscontrano frequentemente complicanze respiratorie date dall'inalazione di fumo o dall'azione lesiva diretta del calore sulle prime vie aeree.

Le lesioni da **Elettricità** hanno una severità che si correla a vari elementi come il voltaggio, il tipo di corrente, la resistenza e la durata dell'esposizione. Esistono lesioni da **basso Voltaggio** (> 1000 Volt), lesioni da **Alto Voltaggio** (> 1000 Volt) e lesioni da **Superaltovoltaggio (Folgorazioni)**.

I pazienti sottoposti a scariche elettriche ad alto voltaggio hanno un esito fatale nel 40% dei casi. Per i pazienti che sopravvivono all'esposizione a corrente ad alto voltaggio è indicato il ricovero presso reparti di terapia intensiva nelle ore successive all'incidente. Il passaggio della corrente può infatti provocare lesioni molto gravi e profonde che possono essere spesso difficilmente apprezzabili dall'esterno se non per i tramiti di ingresso e uscita dell'elettricità, che però possono indurre sindromi compartimentali e rabdomiolisi nei tessuti che hanno attraversato, con successive complicanze sistemiche e compromissione delle funzioni vitali. Oltre ai danni diretti sulle strutture tissutali, la corrente elettrica può provocare disturbi della conduzione

nelle cellule del sistema nervoso e miocardico che hanno anche una funzione di conduzione nell'organismo, portate ad estreme conseguenze come l'arresto respiratorio o l'arresto cardiaco provocato dalla comparsa di severe aritmie cardiache come la fibrillazione ventricolare.

Agenti chimici.

L'esposizione a sostanze chimiche classificate come acidi o basi forti può provocare gravi ustioni a livello cutaneo e mucoso.

Gli **acidi** producono come danno una necrosi coagulativa denaturando le proteine cutanee e creando un'escara che limita l'ulteriore penetrazione dell'agente lesivo.

Le **sostanze alcaline** inducono, invece, una necrosi colliquativa, con denaturazione proteica e saponificazione degli acidi grassi con una progressione in profondità del meccanismo di danno fino a quando non si provvede alla neutralizzazione o rimozione della sostanza lesiva. Le sostanze chimiche oltre al danno diretto sulla superficie cutanea e mucosa con cui vengono in contatto, possono anche provocare un danno secondario all'organismo legato alla tossicità stessa della molecola, correlato alla penetrazione per via cutanea o all'inalazione di gas e vapori rilasciati.

Agenti radianti.

Gli agenti radianti possono provocare ustioni in relazione alla tipologia di emissione, al tempo di contatto e alla vicinanza dalla fonte.

Per esempio l'esposizione a **Raggi UVA** (per esposizione al sole o a lampade abbronzanti) può provocare delle ustioni di vario grado sulle superfici esposte legate al tempo di esposizione

(una lesione tipica è l'ustione di primo grado denominato eritema solare). L'esposizione a **radiazioni ionizzanti** può essere a scopo terapeutico in medicina nucleare oppure accidentale in caso di incidenti in impianti nucleari, o improprio maneggiamento di materiale radioattivo con conseguenze non sempre controllabili. In questi casi a livello della cute e delle mucose esposte si riscontrano ustioni che si caratterizzano per gravità e estensione diversa correlabile al tempo di esposizione, alla vicinanza della sorgente e al tipo di radiazione emessa.

3. Patofisiologia delle ustioni.

Risposta Locale: In un'ustione del terzo grado (a tutto spessore) si possono ritrovare tre aree concentriche di danno tissutale. La prima parte più centrale è caratterizzata dall'area di necrosi coagulativa, un'area intermedia di stasi e un'area più periferica esterna di iperemia tissutale.

La necrosi tissutale appare biancastra, con aspetto simil cuoio o carbonaceo.

L'area intermedia caratterizzata dalla stasi, presenta una perfusione inadeguata, quindi per contenere il danno in queste zone è necessario evitare le ipotensioni sistemiche per contenere i danni da ipoperfusione tissutale che rallentano e complicano i processi di guarigione.

La zona esterna è caratterizzata da una iperemia legata al rilascio di mediatori infiammatori locali, e la guarigione di queste aree è completa.

Le sostanze liberate dalla distruzione delle cellule (fosfolipidi convertiti dalla fosfolipasi A in acido arachidonico che produce prostanoide e leucotrieni) mediano la risposta infiammatoria inducendo vasostrizione, vasodilatazione, aumento della permeabilità capillare e richiamo di neutrofili polimorfonucleati che incrementano la

reazione infiammatoria locale anche con rilascio di radicali liberi che incrementano la risposta infiammatoria.

Microcircolazione nei tessuti ustionati e non: nelle ustioni si verifica una diminuzione del flusso ematico e un incremento della permeabilità capillare con imbibizione interstiziale. Nelle ustioni a tutto spessore, le lesioni sono ischemiche per distruzione diretta e completa dei vasi del derma, mentre nelle ustioni a spessore parziale, il flusso in parte conservato, induce lo sviluppo dell'edema tissutale e la comparsa delle flittene.

Nelle 12-24 ore successive all'evento, si assiste a un incremento dell'edema locale che persiste fino al terzo giorno.

La fuoriuscita fluidica verso le strutture interstiziali per l'incremento della permeabilità capillare (in parte legata al rilascio dei mediatori infiammatori e in parte dovuta alla riduzione della pressione oncotica intravascolare da ipoproteidemia) determinano una grande perdita di fluidi che necessita una gestione accurata della terapia fluidica (input) con monitoraggio emodinamico, dell'equilibrio idroelettrolitico e della diuresi (output, usata come parametro indiretto di buona perfusione sistemica).

Risposta sistemica all'ipovolemia del paziente ustionato: i pazienti ustionati possono sviluppare uno stato di shock ipovolemico legato all'ustione. I vari organi e tessuti possono pertanto manifestare dei danni secondari legato all'ipoperfusione, poiché la risposta che l'organismo attua per compensare lo stato di shock (incremento delle resistenze vascolari periferiche legata al rilascio di catecolamine) è in parte ostacolata dai mediatori liberati dalla risposta infiammatoria.

In questa fase è fondamentale il sostegno rianimatorio delle funzioni vitali del paziente ai fini di prevenire uno stato di shock irreversibile che può portare all'*exitus* del paziente.

4. Principi di trattamento delle ustioni.

Ai fini della appropriata gestione dei pazienti ustionati è fondamentale premettere quali sono i criteri che sono stati selezionati dall'**ABA** ("American Burn Association") per definire la **gravità delle ustioni**, sui quali si fondano le raccomandazioni per il ricovero presso i **Centri specializzati nel trattamento di Grandi Ustionati**¹.

Gli elementi che influenzano la morbilità e la mortalità di pazienti sono:

- L'agente ustionante
- L'età del paziente: le età estreme risentono in maniera più importante dei danni da ustioni. L'apparato tegumentario degli anziani e dei bambini è più sottile e la resistenza agli agenti ustionanti è inferiore, mentre proporzionalmente sono aumentati i rischi di complicanze legati alla sindrome sistemica da grave ustione.
- La profondità delle lesioni: ustioni più profonde sono ovviamente più gravi e richiedono tempi di guarigione più lunghi e trattamenti più specialistici e complessi.
- L'estensione: la superficie corporea colpita da ustioni di grado superiore al secondo è indice della gravità dell'ustione, e quanto più estesa e profonda è l'ustione quanto più aumenta il rischio di morte della vittima. Secondo Ryan la superficie ustionata > 40%, le età estreme (bambini e pazienti > 60 anni) e l'inalazione

di fumo sono fattori che inducono una mortalità che sale esponenzialmente fino al 90% in caso di concomitanza dei tre fattori.

- La sede: esistono distretti corporei che richiedono un'attenzione particolare. Il **volto** è importante perché un danno a carico delle sue strutture (occhi, orecchie, bocca) può essere altamente invalidante e compromettere la vita di relazione dell'individuo a causa dei danni residui permanenti. Le ustioni al volto possono anche compromettere nell'immediatezza la funzione respiratoria per sviluppo di edema e conseguente ostruzione a carico del cavo orale delle vie aeree superiori. Le **mani e i piedi** necessitano di un trattamento rivolto al recupero funzionale massimale per poter consentire ai pazienti di non perderne le principali funzioni. Queste parti per le loro caratteristiche anatomicoistologiche, sono più soggette a retrazione cicatriziale se non vengono adeguatamente trattate con il rischio di esiti fortemente invalidanti. Anche le **pieghe cutanee** sulle articolazioni fondamentali (inguine, ascella) e la **zona perineale** sono zone che meritano un'attenzione particolare nella prima valutazione di un paziente poiché la necessità di trattamenti specifici possono destinare i pazienti alla centralizzazione.
- Inalazione di fumo: l'inalazione di fumo o di monossido di carbonio può aggravare la clinica dei pazienti ustionati. Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, non irritante prodotto da una combustione incompleta di carburanti; il CO ha un'altissima affinità di legame con

¹ ABA, American Burn Life Support 2007.

l'emoglobina e spiazza il suo legame con l'ossigeno, e per concentrazioni percentuali superiori al 20% può indurre la comparsa di danni miocardici e neurologici che si aggravano con l'incremento della concentrazione fino alla morte del paziente. L'inalazione di fumo (dato dall'insieme dei prodotti di combustione particolati e non particolati) può indurre un danno provocato dal calore veicolato dal fumo a livello delle vie aeree superiori con edema e rischio di ostruzione e comparsa di stridore, dispnea, raucedine e sputo carbonaceo; i tossici inalati che arrivano alle vie aeree inferiori possono indurre una risposta infiammatoria delle vie aeree inferiori con comparsa di broncospasmo e danno tissutale a livello alveolare con compromissione della funzione ventilatoria per comparsa di edema polmonare per danno alveolare.

- Patologie preesistenti: pazienti affetti da patologie croniche (diabete, problemi cardiaci, problemi respiratori) sono più soggetti a sviluppare complicanze legate a un trauma da ustione
- Traumi associati: spesso le ustioni si associano a danni traumatici come nei traumi da scoppio (esplosioni industriali, infortuni domestici, esplosioni da armi) o negli incidenti stradali.

Sono definiti **gravi ustionati**:

- In assenza di altri fattori concomitanti

Adulti con ustioni di II grado BSA > 20%.

Bambini-Adulti over 50 con ustioni di II grado

BSA > 10%.

Tutti con ustioni di III grado BSA > 5%.

- In presenza di altri fattori concomitanti (traumi, altre patologie associate, inalazione di fumi, agenti chimici)

Adulti con ustioni di II-III grado BSA > 10 %.


Bambini-Adulti over 50 con ustioni di II-III grado BSA > 5%.

5. Estensione delle ustioni.

Definire la percentuale di superficie corporea ustionata e la profondità della lesione è fondamentale per indirizzare in maniera rapida verso il trattamento più appropriato, pertanto negli anni sono stati ideati e applicati metodi per ottenere una stima rapida dell'area colpita che fosse più attendibile possibile.

Ancora in uso, ma attualmente in fase di superamento, è la **“Regola del 9” di Wallace** che suddivide le varie parti del corpo stimate per 9 e suoi multipli tenendo conto che il palmo della mano come elemento di riferimento corrisponde circa a 1% di superficie corporea. Per pazienti in età infantile, si deve tener conto che la superficie della testa è doppia rispetto a quella di un adulto, mentre gli arti inferiori proporzionalmente hanno una superficie inferiore rispetto a quella dell'adulto.

L'introduzione dello **schema di Lund e Browder** ha introdotto una precisione maggiore nella suddivisione della superficie corporea in segmenti più piccoli per i quali è possibile, seguendo lo schema, considerare anche le differenti proporzioni nelle varie fasce di età, dall'età neonatale fino all'età adulta.



Schema di Lund e Browder.

6. Fase di primo intervento.

Le raccomandazioni per il primo soccorso al personale laico che si può trovare sulla scena di un incidente con vittime ustionate possono essere riassunte nell'acronimo "SAFE" ideato dagli anglosassoni:

- **S:** "Shout" (Urla!) sottintende la necessità di attivare in maniera prioritaria i soccorsi specializzati
- **A:** "Assess" (Stima!) richiama l'attenzione sulla valutazione dei rischi dello scenario, poiché il prioritario impegno del soccorritore è di preoccuparsi della propria sicurezza, per poter continuare a svolgere l'attività di soccorso senza trasformarsi in vittima a sua volta

- **F:** "Free from Danger" (Liberi dai pericoli!)
- **E:** "Evaluate" (Valuta!): una volta messo in sicurezza lo scenario e se stesso, il soccorritore può valutare il ferito e preoccuparsi di iniziare le prime manovre di soccorso e fare una stima più approfondita con acquisizione di elementi che possono essere utili all'arrivo dei soccorritori professionisti.

Una delle prime manovre da attuare è di interrompere la progressione dell'azione lesiva dell'agente ustionante attraverso la rimozione degli indumenti contaminati o danneggiati e il lavaggio della zona colpita con un abbondante acqua fredda possibilmente corrente (il raffreddamento che ne deriva contiene il danno

anche perché riduce il rilascio di istamina nelle aree lesionate con contenimento dell'edema e riduzione del senso di dolore legato alla tensione dei tessuti). Il raffreddamento va limitato ai primi 30 minuti dopo l'incidente per evitare di sconfinare nell'ipotermia.

Non devono essere apposti unguenti o creme sulla zona colpita se l'ustione ha una profondità superiore al I grado. Le aree lesionate dovrebbero essere ricoperte con garze sterili quando è possibile per evitare la contaminazione, e i pazienti andrebbero coperti per prevenire l'ipotermia che facilmente interviene in caso di ustione per perdita di calore corporeo, legata alla distruzione della barriera cutanea.

7. Trattamento sanitario in emergenza.

All'arrivo dei soccorritori si procede al trattamento rianimatorio in emergenza che viene condotto secondo i principi dell'**ATLS (Advanced Trauma Life Support)**¹.

Lo schema dell'ATLS prevede la valutazione delle funzioni vitali per priorità e a ogni step della valutazione clinica, l'operatore esperto decide le strategie di trattamento applicabili qualora riscontri la compromissione di una funzione vitale o una situazione ad alto rischio evolutivo che potrebbe successivamente complicare la clinica del paziente.

Lo schema è riassumibile dall'acronimo **ABCDE**.

Il punto A richiama l'attenzione ad "*Airway Management*", cioè alla gestione delle vie aeree. Nei pazienti vittime di ustioni da fuoco, l'esposizione alle alte temperature al volto può determinare rapidamente la comparsa di un edema

dei tessuti esterni e rischio di comparsa di edema dei tessuti molli del cavo orale e delle coane nasali, che inficiano il passaggio di aria per la respirazione. Segni evidenti di ustioni al volto di grado II e oltre, la difficoltà a parlare, con comparsa di raucedine postraumatica, stridore e di stress respiratorio, il danno alle strutture annessiali (peli, vibrisse, ciglia), il riscontro di ustioni al collo e al volto che possano alterarne la motilità sono segnali che pongono per i soccorritori esperti l'indicazione all'intubazione precoce dei pazienti per garantire la pervietà delle vie aeree prevenendo l'aggravamento precipitoso che potrebbe complicare l'esecuzione di certe manovre in emergenza.

Il punto B si ricollega a "*Breathing*" e quindi alla funzione respiratoria. Anche se non c'è un danno termico diretto al volto, la sindrome da ustione grave che compare rapidamente nei pazienti con ustioni di II grado con BSA > 30% e con ustioni di III grado con BSA > 15% può portare alla compromissione della funzione respiratoria, pertanto può essere utile che l'operatore valuti l'opportunità di intubare precocemente il paziente per prevenire il distress respiratorio e poter gestire la terapia infusione necessaria (cospicua nelle prime ore dopo il trauma) e una sedazione e analgesia adeguate.

I pazienti esposti al fuoco possono essere stati esposti all'inalazione di fumo che è uno delle maggiori fattori di aumentata morbilità e mortalità nei pazienti ustionati. La combinazione dell'inalazione del fumo con un'ustione di qualsiasi estensione raddoppia il rischio di mortalità legato alla lesione.

Il danno da inalazione è suddivisibile in tre componenti :

¹ Committee of Trauma of American College of Surgeons, Advanced Trauma Life Support.

- Ostruzione delle vie aeree superiori: legato all'esposizione diretta al calore e alla comparsa dell'edema da risposta infiammatoria sistemica
- Danno alle vie aeree inferiori: inalazione di prodotti di combustioni (fumo) particolati e non particolati (diossido di azoto e di zolfo, ammoniaca, fosgene e altri) che arrivano a contatto con l'epitelio delle vie aeree inferiori provocano un'irritazione chimica per liberazione di sostanze tossiche che provocano flogosi e broncospasmo. La fuliggine e i detriti da sfaldamento della mucosa danneggiata possono ostruire progressivamente le vie aeree. Per questi pazienti è pertanto raccomandata l'intubazione precoce e il mantenimento della ventilazione meccanica, e appena possibile una fibroscopia di toilette dell'albero bronchiale per rimuovere le parti di mucosa danneggiata.
- Intossicazione da monossido di carbonio e altri gas tossici: Il monossido di carbonio è un gas subdolo che per le sue proprietà può indurre un avvelenamento con morte nel sonno del paziente. Il suo forte legame con l'emoglobina può indurre una severa ipossia che crea nell'uomo gravi conseguenze fino all'*exitus* per concentrazione di carbossiemoglobina > 50%. Questo gas ha inoltre una forte affinità per alcuni nuclei del sistema nervoso centrale e per le cellule del miocardio per cui è possibile anche avere danni con ripercussioni a lungo termine a carico di questi apparati. Oltre a sostenere la ventilazione del paziente artificialmente

quando il valore di carbossiemoglobina nel sangue è maggiore del 20 % si deve considerare di praticare Ossigeno Terapia Iperbarica.

Il punto C valuta "*Circulation*" quindi la funzione cardiocircolatoria del paziente. È importante tenere conto che pazienti vittime del fuoco possono spesso essere stati vittime di altri meccanismi di danno traumatico (esempio incidenti d'auto, scoppi, crolli), pertanto è necessario prevenire l'ipovolemia, e inquadrare più precocemente possibile se un eventuale ipotensione sia correlabile all'ustione o alle altre lesioni traumatiche. Nel periodo immediatamente successivo all'incidente, iniziano a attivarsi meccanismi di danno legati all'ustione, che possono provocare un'importante trasudazione di fluidi nell'interstizio tissutale con edema dei tessuti e concomitante ipovolemia, che può aggravarsi fino allo shock. E' pertanto fondamentale iniziare precocemente un reintegro volumico che acquista un ruolo prioritario per prevenire lo shock e le complicanze sistemiche che da questo ne derivano. E' fondamentale reperire uno o più accessi venosi sicuri e di grosso calibro, ma non è sempre un compito semplice perché spesso le zone più accessibili per l'incannulamento venoso possono essere state lesionate. Per una maggiore appropriatezza del ripristino volumico, si utilizzano delle formule create per calcolare rapidamente il fabbisogno infusionale delle prime 24 ore, che tengano conto del peso, dell'età del paziente e della superficie ustionata (escludendo dal conteggio la percentuale di superficie con ustioni di I grado).

Formula di Parkland:

Adulti	2-4 cc RL x kg PC x % BSA ustionata
Bambini - Infanti	3-4 cc RL x kg PC x % BSA ustionata
Bambini < 4 aa	aggiungere mantenimento con D5RL
Ogni kg tra 0-10 kg	+ 100 cc/kg/24h
Ogni kg tra 10- 20 kg	+50 cc/kg/24h
Ogni kg > 20	+ 20 cc/kg/24 h
NB: infusioni per le prime 24 h dall'incidente: metà nelle prime 8 ore, metà nelle successive 16 ore	

-RL Ringer Lattato , D5RL Destrosio5%+Ringer Lattato (Soluzione ripolarizzante)

-BSA Body Surface Area ; PC Peso Corporeo

La più utilizzata è la Formula di Parkland che raccomanda che la metà del fabbisogno calcolato venga infuso entro le prime 8 ore dall'evento traumatico, per prevenire gli stati di shock da ustioni e tutti i danni secondari legata all'ipoperfusione tissutale. Quando è necessario si ricorre anche all'utilizzo di farmaci inotropi vasoattivi per sostenere l'emodinamica del paziente. L'infusione di liquidi per il mantenimento nelle ore successive viene regolato monitorizzando diversi parametri come i segni vitali del paziente, la Pressione Venosa Centrale (indice indiretto di riempimento volemico e cardiaco) e il Deficit di Base (indice indiretto dell'ipoperfusione tissutale, il peggioramento del deficit è legato all'aumento del metabolismo anaerobio dei tessuti periferici). Come regola generale e di facile monitoraggio, si valuta la diuresi oraria: valori di almeno 0,5-1 ml/kg per gli adulti e 1-2 ml/kg per i bambini sono indice di un buon livello di perfusione renale che è riferibile anche a un valore di perfusione sistemica sufficiente.

Il punto **D** è riferito a “*Disability*” e tiene conto della valutazione neurologica del paziente. In questi pazienti può essere necessario avere un buon esame neurologico, per considerare lo stato

di compromissione neurologica legato a un'eventuale intossicazione da inalazione di fumo e monossido di carbonio. Inoltre la collaborazione del paziente è utile per capire quale può essere il livello di compromissione della funzione respiratoria e cardiocircolatoria.

Il Punto **E** (“*Exposure*”) richiama l'attenzione a un esame completo del paziente ai fini di stimare in maniera più precisa possibile l'entità della lesione, con il richiamo, una volta eseguita la valutazione completa del paziente, alla prevenzione dell'ipotermia con mezzi fisici (infusioni calde, coperte termiche). Il paziente ustionato sviluppa rapidamente una condizione di ipotermia, legata alla mancanza di barriera epidermica e alla perdita di calore legata alla trasudazione.

8. Trattamento ospedaliero.

I pazienti ustionati devono essere ricoverati in centri specialistici appropriati al trattamento delle lesioni specifiche e della sindrome sistemica da ustione grave che insorge nelle ore successive al ricovero¹.

Per questi pazienti è fondamentale un ricovero e monitoraggio presso reparti di terapia intensiva, nei quali vengono trattati i problemi legati alla compromissione delle funzioni vitali.

Molteplici sono gli aspetti da considerare. Le vittime del fuoco, come già è stato sottolineato, hanno una compromissione della funzione respiratoria per danno diretto e da inalazione, giungono in ospedale con una via aerea già posizionata (tubo oro-naso tracheale o cannula tracheostomica) pertanto necessitano un ricovero in un ambiente adeguato al monitoraggio e a

¹Potenza B., *Burn injuries*, Trauma Critical Care, 2006.

garantire l'assistenza della funzione respiratoria tramite apparecchiature specialistiche. I pazienti sono ventilati meccanicamente con miscele ad alta concentrazione di Ossigeno, se gli scambi respiratori sono compromessi.

Durante le prime ore dall'ustione, deve essere garantito l'apporto fluidica (esempio Formula di Parkland) tramite infusione di cristalloidi; dopo le prime 24 ore si ricorre anche a rimpiazzo volemico con l'utilizzo di emoderivati (sangue in toto e plasma) per compensare le perdite di pressione oncotica nei capillari legata alla perdita di proteine tramite il trasudato e l'emodiluizione con anemia relativa conseguente, che dipende dal fabbisogno di alti apporti di terapia infusioneale.

I pazienti ustionati hanno un alto rischio di sviluppare insufficienza renale legata al rilascio di mioglobina e altri cataboliti tissutali legati alla necrosi dei tessuti danneggiati che vengono rilasciati nel torrente ematico. L'incremento di queste sostanze e della ridotta perfusione renale possono indurre una necrosi tubulare acuta e indurre un'insufficienza renale acuta che richiede un trattamento sostitutivo (emofiltrazione).

Il metabolismo del paziente ustionato a causa dello stress traumatico, assume un atteggiamento fortemente catabolico con utilizzo di molti substrati nutritivi per liberare glucosio come risorsa energetica. Per contenere il danno catabolico, il clinico mantiene un apporto energetico e nutritivo appropriato per le condizioni generali del paziente, con un bilancio a favore del rapporto azotato per incrementare la percentuale di calorie provenienti da substrati proteici. In questa fase è fondamentale anche contenere lo stress sul paziente garantendo

sedazione e analgesia per ridurre il rilascio di catecolamine legato agli stimoli stressogeni sul sistema nervoso centrale oltre a quelli che provengono dalle zone lesionate. Per contenere i danni è importante rimuovere chirurgicamente i tessuti devitalizzati che incrementano il rischio di infezione e quindi possono sostenere lo stimolo stressogeno all'organismo.

Tra i trattamenti da attuare precocemente, oltre al sostegno delle funzioni vitali, può essere necessario intervenire chirurgicamente sulle lesioni. Spesso le vittime di ustioni sono sottoposte a interventi ripetuti durante il loro percorso verso la guarigione. Nelle prime fasi dopo l'incidente gli interventi più frequenti sono quelli di toilette/*debridement* delle aree ustionate e le escarectomie. L'intervento di escarectomia può essere una procedura da realizzare con urgenza in situazioni particolari, quando l'aspetto circonfrenziale dell'ustione può peggiorare il quadro clinico (a livello toracico, l'escarectomia si rende necessaria per facilitare l'espansione della gabbia toracica, ostacolata dalla rigidità dell'escara che quindi inficia la funzione respiratoria; la presenza di escare circonfrenziali possono indurre problemi di pervietà del letto vascolare o dei visceri cavi determinando il rischio di sindromi compartimentali a carico degli arti o ostruzioni ab estrinseco delle vie aeree superiori con conseguente perdita di pervietà al flusso dell'aria). I pazienti sono spesso sottoposti a interventi chirurgici in anestesia generale per l'esecuzione di delicate toilette delle aree necrotiche e per la rimozione delle vescicole. Si tratta di procedure che possono essere fortemente traumatiche, poiché si procede all'escissione estesa di tessuti devitalizzati, con conseguenti

perdite ematiche e fluidiche molto abbondanti che possono scompensare l'equilibrio emodinamico e polmonare legato al ripristino volumico delle perdite stimate e che quindi richiedono una gestione anestesiológica e rianimatoria molto accurata. Gli interventi di *debridement* riducono il rischio di infezioni locali (il trasudato delle vescicole ricche di Prostaglandine si può infettare) che possono aumentare il rischio di sepsi gravi per traslocazione sistemica degli agenti infettivi e facilitano il procedimento di rigenerazione dagli strati di derma periferico.

Le ustioni di secondo grado profonde e tutte quelle di terzo grado devono essere trattate in maniera sollecita, con l'escissione chirurgica o con la rimozione dell'escara, meglio se eseguite entro i primi 4 giorni dall'ustione. L'escissione permette di rimuovere il tessuto devitalizzato, di evitare la sepsi al di sotto dell'escara e di ottenere una chiusura precoce della ferita, riducendo la durata del ricovero e migliorando il risultato funzionale. Le aree che non sono andate incontro a guarigione entro le 3 settimane richiedono l'escissione completa. L'ordine da seguire nel trattare le lesioni è funzione di alcune condizioni: se il danno è molto esteso e la sopravvivenza del paziente è a rischio, si devono rimuovere per prime le aree colpite più ampie, in modo da ridurre rapidamente il numero di ustioni aperte; le regioni corporee da trattare per prime e che rispondono bene agli innesti cutanei sono la schiena, il torace e l'addome; non si deve asportare, in una sola seduta, più del 30% di BSA, comprendendo anche le sedi di prelievo; quando invece l'escissione non è praticata in funzione della sopravvivenza del paziente ma a scopo estetico o di ottimizzazione del risultato funzionale, le escare vanno escisse

secondo uno specifico ordine, dapprima a livello delle mani, successivamente degli arti superiori e infine a livello dei piedi e degli arti inferiori. Generalmente, le escare sul volto vanno operate in maniera conservativa, risparmiando quanto più tessuto molle è possibile; si raccomanda una rapida escissione delle escare presenti sul volto.

Dopo l'escissione, il letto lesionale richiede la copertura per mezzo di un innesto. Gli innesti possono essere rappresentati da autotrapianti (cute dello stesso paziente); allotrapianti (cute vitale prelevata solitamente da cadaveri); o xenotrapianti (cute di origine suina). Gli autotrapianti, che sono di tipo permanente, si possono trapiantare sotto forma di lembo continuo (un lembo cutaneo intero) o di innesti a scacchiera (uno strato di cute del donatore in cui vengono praticate piccole incisioni a intervalli regolari con un apposito strumento, permettendo quindi al trapianto di ricoprire un'area più ampia). Gli innesti a scacchiera si impiegano quando c'è scarsità di cute disponibile, ma non per ustioni con superficie < 20% di BSA. Tali innesti rimarginano con una superficie irregolare simile a un reticolo, a volte con una eccessiva reazione ipertrofica fibrosa. Di solito, nelle ustioni profonde, che interessano più del 40% di BSA, non è reperibile sufficiente materiale per eseguire autotrapianti, tuttavia, la cute può essere prelevata a più riprese dalla stessa sede, a intervalli di circa 14 giorni, aumentando così le possibilità supplementari di autotrapianto. Gli allotrapianti e gli xenotrapianti sono invece temporanei e possono essere rigettati precocemente nell'arco di 10-14 giorni, e devono quindi essere sostituiti con autoinnesti. Sono comunque indispensabili in quei pazienti che presentino ustioni massive, perché possono

salvare loro la vita. Una valida alternativa è rappresentata dal sistema di reintegro cutaneo che utilizza uno stampo di rigenerazione artificiale del derma, lo stampo viene biodegradato nel momento in cui determina la formazione di un tessuto cutaneo completamente nuovo (definito neoderma), generato dagli elementi cellulari del paziente; il neoderma è un tessuto permanente.

Nei primi giorni dal trauma, è molto alto il rischio di complicanze che possono portare alla morte del paziente. Esistono complicanze infettive, coagulopatie, acidosi gravi, insufficienze di funzioni come quella renale e respiratoria con comparsa di complicanze che possono portare alla sindrome da insufficienza multiorganica come complicanza finale.

Un'altra importante parte del trattamento delle ustioni è nella Terapia Riabilitativa e Funzionale e nell'assistenza psicologica per il superamento dello Stress Post Traumatico (PTSD: *Post Traumatic Stress Disorder*). E' importante ricorrere precocemente alla fisioterapia.

L'assunzione di posture corrette, le fasciature immobilizzanti, l'esercizio e gli indumenti compressivi possono aiutare a conservare la funzionalità della parte e a migliorarne l'aspetto estetico. Le superfici cutanee soggette ai movimenti e alle tensioni maggiori (p. es., viso, mani, articolazioni, cosce, torace) sono quelle che più spesso vanno incontro alla formazione di cicatrici e di contratture. La chirurgia plastica-ricostruttiva si pone un duplice obiettivo: la restituzione della funzione d'organo che la ricerca di un aspetto psicologicamente accettabile delle aree lesionate.

Data la progressiva riduzione di mortalità nelle ustioni più estese legata al progresso della scienza medica e della tecnologia al suo servizio, la nuova sfida nel trattamento delle ustioni si apre nel campo del recupero funzionale e del contenimento degli aspetti deturpanti delle cicatrici residue, per un ritorno del paziente a uno stile di vita pieno e attivo con ritorno a una vita di relazione quanto più possibile vicina alla normalità.

Fasi del moderno trattamento delle ustioni (tabella riassuntiva).

FASE	DURATA	OBIETTIVI
Valutazione iniziale e fase di rianimazione	0-72 ore	<ul style="list-style-type: none"> • Trattamento secondo ABCDE • Identificazione delle lesioni • Rianimazione fluidica adeguata • Eseguire decompressioni delle estremità e del dorso • Iniziare nutrizione enterale precoce
Exeresi iniziale e risoluzione biologica	1° - 7° giorno	<ul style="list-style-type: none"> • Identificare le lesioni che necessitano trattamento chirurgico • Escarectomie se necessarie • Copertura delle ferite temporanea o definitiva
Chiusura definitiva delle ferite	7° giorno-6° settimana	<ul style="list-style-type: none"> • Ricoprire le ferite con materiali permanenti • Trattare le ferite nelle zone delicate (volto, mani, piedi, inguine)
Riabilitazione chirurgia ricostruttiva e reintegrazione	1° giorno - 2° anno	<ul style="list-style-type: none"> • Iniziare la mobilizzazione precoce, riabilitazione per prevenire le deformità • Trattamento delle cicatrici quando è possibile • Trattamento dell'<i>acute stress disorder</i> (ASD) e del <i>posttraumatic stress disorder</i> (PTSD)

Bibliografia e siti Web.

- ABA, American Burn Life Support, 2007.
- Committee of Trauma of American College of Surgeons, Advanced Trauma Life Support.
- Potenza B, *Burn injuries*, Trauma Critical Care 2006.
- www.burnsurgery.org

Vittime del fuoco, tutela preventiva di cui al D.Lgs. 231/01 e tutela risarcitoria

Fabio Bravo *

Riassunto

Muovendo dal caso «ThyssenKrupp» e dall'analisi della casistica giurisprudenziale, il presente contributo illustra come l'ordinamento giuridico italiano fornisca protezione alle «vittime del fuoco», offrendo forme di tutela sia preventiva di cui al D.Lgs. 231/01 (basata su modelli organizzativi e organismi di controllo volti a prevenire il rischio di commissione di illeciti), sia risarcitoria.

Résumé

Partant de l'affaire "ThyssenKrupp" et de l'étude des cas jurisprudentiels, cet article montre la manière dont le système juridique italien offre aux "victimes du feu" une protection légale sous forme de deux types de tutelle : une forme de prévention aux termes du décret législatif n°231/01 (basée sur divers modèles d'organisation et organismes de contrôle visant à prévenir la perpétration d'actes délictuels) et une forme de réparation, impliquant l'indemnisation des victimes.

Abstract

The present study proceeds from the analysis of the «ThyssenKrupp» case and from the Italian case law and focuses on the legal protection provided by Italian law for the «victims of fire», based both on *ex ante* protection aiming at preventing the risk of crimes (provided under the legislative decree no. 231/01 and based on organizational models and boards of supervisors) and on *ex post* protection aiming at awarding damages to the victims.

* Avvocato e Ricercatore presso l'Università di Bologna.

1. Premessa.

Il presente contributo si propone di indagare come venga considerata e trattata la «vittima del fuoco» (ossia chi ha subito danni a seguito di incendio) da parte dell'ordinamento giuridico, esaminando le principali forme di tutela accordate, con riferimento sia alla tutela preventiva di cui al D.Lgs. 231/01, sia alla risarcitoria¹.

Il metodo usato è, primariamente, quello dell'approccio casistico, volto alla disamina di una significativa fattispecie tristemente nota alla cronaca italiana, nonché delle pronunce giurisprudenziali che sono intervenute per affermare o negare le istanze risarcitorie avanzate in occasione di danni subiti dall'azione del fuoco. Partendo dai rimedi scelti dall'ordinamento giuridico e dall'esame della casistica giurisprudenziale, ci si propone di giungere all'individuazione di come il diritto tenda a tipizzare la posizione ed il trattamento della vittima nell'ambito degli illeciti presi in considerazione nel presente discorso.

¹ Il presente contributo costituisce una rielaborazione della relazione dal titolo «*Vittime del fuoco e tutela risarcitoria*» svolta nell'ambito del Convegno «*Vittime del fuoco: repressione e prevenzione degli incendi*», organizzato dal Comune di Bologna, Assessorato Ambiente Sport e Protezione Civile, e dal C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza) dell'Università di Bologna, in Bologna il 30 novembre 2007. Per esigenze di economia della trattazione, si è scelto di rinviare ad altro scritto l'esposizione delle riflessioni sul risarcimento del danno da incendio boschivo in rapporto al danno c.d. ambientale, peraltro già rese nel corso del Convegno unitamente alle considerazioni critiche sull'attuale assetto normativo, attesi i problemi di coordinamento sistematico determinatesi a seguito dell'emanazione del Testo Unico Ambientale. I recenti episodi che hanno coinvolto i lavoratori delle acciaierie di Torino della ThyssenKrupp a seguito del grave incendio ivi verificatosi ci inducono a porre, anche in questo contributo, rinnovata attenzione al tema degli incendi sul luogo di lavoro e su come assicurare adeguati strumenti di tutela preventiva e risarcitoria per i lavoratori.

L'indagine ha potuto accertare una varietà di situazioni che possono essere unificate, per comodità di esposizione, in diversi gruppi di fattispecie, ciascuno dei quali presenta un elemento unificante.

Si procederà dunque all'analisi delle fattispecie relative ad:

- a) incendi verificatisi sul luogo di lavoro;
- b) incendi di veicoli in strada;
- c) incendi che hanno coinvolto edifici ed altri beni immobili.

Per tali ipotesi verrà messo in risalto quali forme di tutela e quali rimedi l'ordinamento giuridico ha approntato a tutela delle vittime reali e potenziali, tenendo conto non solo della tutela risarcitoria, ma anche di quella preventiva accordata in applicazione del d.lgs. 231/01.

2. Tutela preventiva e tutela risarcitoria per le ipotesi di incendio verificatosi sui luoghi di lavoro. Il caso ThyssenKrupp.

La notte tra mercoledì 5 ed il giovedì 6 dicembre 2007, presso le acciaierie di Torino della ThyssenKrupp, si è svolto un incendio di rilevanti proporzioni, che ha visto la morte di quattro lavoratori e lesioni gravissime di altri tre lavoratori, causate da ustioni che hanno interessato rispettivamente il 97%, il 90% e l'80% del corpo, tutti deceduti a distanza di diversi giorni nonostante le cure ospedaliere apportate.

Dalle testimonianze riportate dagli organi di informazione nazionali nell'immediatezza dei fatti, rese dai lavoratori superstiti, risulterebbero gravi violazioni delle norme sulla sicurezza. In particolare colpiscono le parole del lavoratore Antonio Boccuzzi, il quale testualmente ha dichiarato: «Il mio estintore era semivuoto. Era

stato già utilizzato perché ricordo che nel momento in cui lo presi tolsi solo la chiavetta e non c'era il sigillo. Una volta alla settimana qualche piccolo incendio, pure sciocco, capitava»².

Sempre dagli organi di informazione si apprende che la procura competente, nella persona del p.m. Dott. Raffaele Guariniello, sta procedendo per i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose nei confronti delle persone fisiche ritenute responsabili, nonché direttamente nei confronti della società datrice di lavoro³, in forza del regime di responsabilità «amministrativa» delle società e di altri enti per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale o dai loro sottoposti⁴. Com'è noto, al momento del tragico episodio che ha coinvolto la ThyssenKrupp, le principali norme sulla sicurezza del lavoro relative alla prevenzione degli incendi erano contenute essenzialmente negli artt. 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 626/94 e nei suoi allegati I e II, nonché negli artt. 33, 34 e 35 del D.P.R. 547/55. Tuttavia, nell'ambito di un disegno di rivisitazione organica dell'intera materia concernente le «misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro», il legislatore italiano ha emanato la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, contenente la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico con cui procedere al riassetto ed alla riforma organica delle norme succedutesi nel tempo sulla materia in questione. La delega è stata onorata con lo schema di decreto legislativo del 7 marzo 2008, passato alle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere

² Cfr. *Corriere della sera*, 7 dicembre 2007, ove si riporta il contenuto di un'intervista rilasciata dal lavoratore Antonio Boccuzzi a *SkyTg24*.

³ Cfr. *La Repubblica*, 8 dicembre 2007.

⁴ Si veda la disciplina di cui al D.lgs. 231/01 e della L. 123/07.

con parere favorevole e contestuali osservazioni, per poi essere definitivamente approvato in sede ministeriale in data 1 aprile 2008.

Oltre alla delega al Governo, la Legge 123/2007, senza aspettare il decreto legislativo di attuazione, ha opportunamente previsto anche l'immediata modifica del D.Lgs. 231/01, introducendo l'art. 25 *septies*, con il quale viene riconosciuta la responsabilità delle società e degli altri enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro⁵.

In particolare, l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/01, così come modificato dall'art. 9, co. 1, della L. 123/01, statuisce che «In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di

⁵ La Cassazione ha chiarito che «Qualora dall'omissione dolosa di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni su lavoro sia derivato un disastroso incendio nel quale abbiano perso la vita alcuni operai mentre espletavano attività lavorative, sussiste concorso formale tra il reato di cui all'art. 437, co. 2, c.p. e quello previsto dall'art. 589, co. 2 e 3, c.p. Tali previsioni normative, infatti, considerano distinte situazioni tipiche, vale a dire la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e la morte non voluta di una o più persone, e tutelano interessi differenti, cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Poiché il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all'art. 437, co. 2, c.p., costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio, causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato ex art. 437, co. 2, c.p., ma costituisce reato autonomo. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e, quindi, non viola il principio del "ne bis in idem"» (Cass. Pen., sez. IV; sent. 16-7-1993).

cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno»⁶.

Si tenga conto che ciascuna «quota» utilizzata per il computo della sanzione pecuniaria ha un valore compreso tra un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00, con la conseguenza che la sanzione pecuniaria applicabile al caso di omicidio colposo o di lesioni gravi richiamato nel D.Lgs. 231/01 va da un minimo di 258.000,00 Euro ad un massimo di 1.549.000,00. Ai fini del

⁶ Si tenga conto che al momento in cui si scrive non è ancora stato pubblicato in G.U. il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale, pertanto, attualmente non è ancora in vigore nel nostro ordinamento giuridico, dovendo tra l'altro scontare i tempi di *vacatio legis* che saranno ivi previsti, da calibrare in relazione alla necessità di consentire a tutti i soggetti coinvolti i giusti tempi per adeguarsi alle nuove disposizioni di settore. Lo schema di decreto legislativo è stato comunque definitivamente approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008. Va segnalato che il predetto testo unico, all'art. 300, novellerà l'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01, sostituendo l'originario testo con il seguente: «Art. 25-*septies* (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le

computo della pena dovrà essere presa in considerazione la circostanza che l'omicidio colposo, ove fosse effettivamente accertato all'esito del giudizio nel caso della ThyssenKrupp, è stato plurimo, avendo coinvolto ben sette vittime.

Quanto ai criteri di determinazione della sanzione, il giudice dovrà tener conto, tra il limite massimo ed il limite minimo, dei seguenti criteri, indicati nel D.Lgs. 231/01:

- a) gravità del fatto;
- b) grado di responsabilità dell'ente;
- c) attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- d) condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione, che potrebbe essere resa vana dalle maggiori capacità patrimoniali ed economiche dell'ente medesimo).

In forza dell'art. 25, co. 2, *septies* e dell'art. 9, co. 2, del D.Lgs. 231/01, sopra citati, nel caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro trovano applicazione, a carico dell'ente, le seguenti sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La serietà delle sanzioni pecuniarie ed interdittive, che colpiscono l'impresa anche nella possibilità di proseguire, temporaneamente o definitivamente l'attività connessa al reato accertato, è uno stimolo forte per indurre l'impresa stessa ad adottare gli strumenti di prevenzione previsti dal D.Lgs. 231/01, i quali rappresentano, per i lavoratori esposti al rischio di vittimizzazione, un importante strumento di tutela preventiva.

Infatti, con specifico riguardo ai reati commessi da soggetti in posizione apicale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, D.Lgs. ult. cit., le imprese (ed altri enti) possono evitare l'applicazione delle sanzioni e la configurabilità stessa della responsabilità qualora diano la prova che:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza cui alla lett.

b)⁷.

⁷ Per le ipotesi in cui i reati siano stati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, si veda invece l'art. 7 D.Lgs. 231/01.

È chiaro che l'applicazione degli strumenti di tutela preventiva, volta a scongiurare gli illeciti nei contesti organizzati, è prima di tutto un fatto culturale, occorrendo che le imprese assimilino l'importanza e la serietà di interventi idonei a scongiurare i rischi di commissione degli illeciti e, primariamente, ad evitare la generazione di processi di vittimizzazione.

Il superamento del principio «*Societas delinquere non potest*», dunque, è da apprezzare positivamente, perché l'applicazione del regime di responsabilità da reato per le società ed altri enti collettivi porterà sicuramente, nel tempo, a far assimilare la cultura della prevenzione, della sicurezza e della legalità nei contesti organizzati, indipendentemente dalle responsabilità penali direttamente imputabili al singolo autore dell'illecito.

La vittima, nei confronti delle società e degli enti collettivi, gode quindi di una tutela indiretta, di tipo preventivo, che diviene effettiva nel momento in cui l'analisi dei rischi in ordine alla commissione degli illeciti, l'adozione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi volti a fronteggiare tali rischi ed il meccanismo di controllo e di verifica funzionano efficacemente.

L'ordinamento giuridico, quindi, mostra di aprirsi a nuove tecniche di tutela, che offrono possibilità nuove per prevenire i processi di vittimizzazione e contrastare gli illeciti.

Tuttavia, nel caso in cui venga direttamente contestata alla società la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01, la vittima non pare godere di strumenti diretti per far valere direttamente nei confronti dell'ente collettivo le proprie pretese.

Infatti, come recentemente chiarito il giurisprudenza, benché la contestazione della

responsabilità degli enti derivante da reato segua l'iter del procedimento penale, non è ammissibile la costituzione di parte civile volta ad ottenere il risarcimento del danno che la vittima (o l'erede universale) lamenta nei confronti della società⁸.

Proprio a tal riguardo in questa sede preme segnalare l'opportunità di una riforma sul punto, che, per spingere gli enti a rendere effettiva l'adozione degli strumenti di tutela preventiva previsti dal D.Lgs. 231/01, potrebbe prevedere sia la costituzione di parte civile delle vittime direttamente nei confronti dell'ente, sia una responsabilità solidale dell'ente medesimo, che potrebbe essere chiamato a risarcire il danno unitamente all'autore materiale del reato-presupposto, con eventuale azione di regresso del primo nei confronti del secondo.

Quanto alla tutela risarcitoria esperibile in sede civile, invece, l'ordinamento accorda ben più ampia protezione. L'art. 2087 c.c., infatti, obbliga l'imprenditore «ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

In proposito v'è da considerare però che spesso, di fronte ad incendi verificatisi sul luogo di lavoro, la parte datoriale ed il lavoratore finiscono per imputare ciascuno a carico dell'altro le responsabilità per la causazione dell'evento dannoso, se non in via esclusiva quantomeno sotto il profilo del concorso di colpa, facendo leva sul principio di cui all'art. 1227 c.c., per il quale se il fatto colposo del creditore (vittima dell'illecito) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è

⁸ Per le approfondite argomentazioni sul punto si veda Tribunale di Milano, Ufficio del G.I.P., Giudice Dott. Tacconi, ordinanza del 25 gennaio 2005.

diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

La giurisprudenza tuttavia, già prima dell'emanazione della L. 123/2007 e del decreto legislativo di attuazione, ha chiarito che «La violazione, da parte del datore di lavoro, di norme poste a presidio della sicurezza, qual è l'art. 33 del D.P.R. n. 547 del 1955, ai sensi del quale “in tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio” determina la responsabilità esclusiva del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio» (Trib. Bassano del Grappa, sent. 3-2-2003)⁹.

Interessante è poi il caso in cui l'incendio divampato sui luoghi di lavoro per causa imputabile ad un lavoratore abbia coinvolto altri colleghi di lavoro. Al di là delle responsabilità direttamente imputabili all'autore materiale dell'illecito, la giurisprudenza ha mostrato di fare applicazione dell'art. 2049 c.c. in favore dei lavoratori incolpevoli rimasti vittima di lesioni, condannando l'impresa a risarcire il danno prodotto

⁹ In altra fattispecie s'è precisato che «In ipotesi di infortunio sul lavoro dovuto alla mancata adozione di misure antinfortunistiche, cui il datore di lavoro sia tenuto ai sensi dell'art. 2087 c.c., sussiste la responsabilità esclusiva del medesimo, che può venire meno solo in presenza di dolo o di “rischio elettivo” imputabile al dipendente (nella fattispecie la lesione - consistente nell'avulsione di un bulbo oculare del lavoratore conducente di autocisterna - risultava causata dallo scoppio di un pneumatico del semirimorchio dovuto a carenza di manutenzione del mezzo, e non risultava in alcun modo censurabile il comportamento tenuto dal lavoratore, che anzi era intervenuto con l'apposito estintore per spegnere un principio di incendio evidenziato dal fumo che usciva

da altro suo dipendente, anche ove questi abbia agito oltre i limiti delle incombenze assegnategli. In particolare è stato affermato il principio secondo cui «La presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2049 c.c. a carico dei padroni e committenti per il danno arrecato dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, implicitamente richiamata dall'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965, postula da un lato l'esistenza di un rapporto di lavoro o di commissione e, dall'altro, un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente o del commesso e le mansioni da costoro disimpegnate: al qual fine non si richiede un vero e proprio nesso di causalità, ma è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso, cioè, che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (nella specie, la Suprema Corte, sancendo tale principio, ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano riconosciuto sussistente il suddetto rapporto di occasionalità necessaria in un caso di infortunio subito da un lavoratore per effetto di un incendio attribuibile a responsabilità di altro dipendente, il quale, avendo avuto incarico di provvedere alla pulizia di macchinari, vi aveva provveduto attingendo energia elettrica senza osservare le norme antinfortunistiche)» (Cass. Civ., Sez. lavoro, 16-3-1990, n. 2154).

da una delle ruote posteriori del semirimorchio)» (Trib.

3. Risarcimento del danno a seguito di incendio di veicoli in strada.

Nei casi in cui l'incendio abbia interessato un veicolo fermo in strada, la casistica giurisprudenziale ha portato all'affermazione del principio secondo cui si applica la disciplina prevista in materia di circolazione di veicoli, anche se il veicolo da cui divampa l'incendio si trovi in sosta.

Pertanto, la situazione del proprietario di un'auto in sosta, danneggiata dall'azione del fuoco propagatosi da altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze, viene equiparata dalla giurisprudenza alla situazione dello scontro tra veicoli, rendendo applicabile la tutela risarcitoria accordata dalla normativa in materia di responsabilità civile obbligatoria per le ipotesi di danni cagionati in occasione della circolazione stradale.

Si noti che, ove si fosse negata tale prospettazione, il soggetto danneggiato, vittima dell'azione del fuoco, non avrebbe avuto possibilità di ristoro da parte dell'assicurazione r.c.a., occorrendo una specifica polizza per l'evento incendio, con clausole che estendano la copertura assicurativa anche per i danni arrecati a terzi.

Sul punto si veda, ad esempio, la sentenza resa dal Tribunale di Verbania il 13.11.1978, con la quale è stato affermato che «Ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria r.c. auto, non rileva lo stato del veicolo, in movimento o in sosta. In caso di danni causati a veicolo in sosta dalla propagazione di incendio di altro autoveicolo in sosta nessun pregio ha, poi, il rilievo che nelle condizioni di polizza non si contemplata la clausola di incendio. Invero, non si

Milano, sent. 14-3-2003).

tratta di risarcire i danni causati al veicolo dall'incendio su questo sviluppatosi, bensì di risarcire i danni cagionati al terzo a seguito della propagazione del fuoco. Pertanto, è un fatto di responsabilità civile verso terzi che rientra nell'ambito generale del contratto di assicurazione intercorso tra le parti, a prescindere dall'esistenza o meno di una clausola di incendio».

Analogo principio è stato poi applicato anche qualora l'incendio proveniente da un'auto in sosta abbia interessato non un altro veicolo, bensì un immobile. In tal senso si veda, ad esempio, la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 10.03.2001, ove si trova precisato che «Il danno riportato da un immobile a causa dell'incendio di un autoveicolo parcheggiato sulla strada pubblica è risarcibile con l'assicurazione obbligatoria, posto che i veicoli in sosta su strada pubblica sono da considerarsi in circolazione». Dello stesso tenore è anche la sentenza del Giudice di Pace di Caltanissetta del 20.12.2004, per la quale, «Atteso che i veicoli in sosta su strada pubblica sono da considerarsi in circolazione, i danni causati ad un immobile dall'incendio non doloso prodottosi all'interno di un autoveicolo parcheggiato sulla strada pubblica rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria, a prescindere dall'esistenza di specifica garanzia per il rischio incendio».

Ad esaminare le tecniche risarcitorie a cui può ricorrere il danneggiato in occasione di incendio divampato da auto in sosta, quindi, ci si accorge che l'ordinamento giuridico italiano, così come applicato dalla giurisprudenza, amplia la tutela della vittima riconoscendo che la medesima abbia accesso ai benefici conseguenti alla disciplina in materia di risarcimento del danno da circolazione

dei veicoli, con particolare riferimento alla possibilità di azionare la pretesa risarcitoria non solo nei confronti del soggetto responsabile del fatto illecito, ma anche di un ulteriore debitore, obbligato in via solidale con il primo e sicuramente solvibile, qual è la compagnia di assicurazione. Si noti che la vittima da incendio, per tali tipologie di fatto illecito, verrebbe a trovare possibilità di soddisfazione pressoché per ogni fattispecie concreta, visto che la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli richiede, com'è noto, l'obbligatorietà della copertura assicurativa in favore dei terzi danneggiati.

La tutela risarcitoria accordata dal «diritto vivente» alla vittima del fuoco, in tal caso, appare molto ampia.

4. Risarcimento del danno a seguito di incendio relativo ad immobili.

Altra casistica rilevante è quella che concerne beni immobili.

Con riguardo ad essa, il maggior numero di giudizi interessa sicuramente le ipotesi in cui l'incendio si sia verificato all'interno di un bene concesso in locazione.

Se si ha riferimento al danno inteso in senso naturale, a prescindere da ogni considerazione giuridica, ci si accorge che l'incendio, nell'interessare l'immobile locato, produce gravi conseguenze pregiudizievoli sia in capo al locatore che in capo al conduttore.

Entrambi, in senso naturalistico, possono considerarsi vittime del fuoco. Il primo viene a subire la perdita o il deterioramento di un bene di rilevante valore economico, che assume rilevanza sotto il profilo eminentemente patrimoniale. Il

secondo, invece, finisce per subire danni afferenti a tipologie diverse, con riferimento, tra gli altri: *a)* al danno patrimoniale per perdita o deterioramento degli arredi o di altri beni mobili presenti sul luogo dell'incendio; *b)* al danno economico connesso alla necessità di recuperare altra sistemazione abitativa, per sé e per la propria famiglia; *c)* al danno non patrimoniale, spesso qualificato come esistenziale, connesso allo stravolgimento della normale vita familiare conseguentemente alla perdita dell'abitazione ove i rapporti parentali avevano svolgimento, con compressione e/o violazione delle garanzie previste dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.; *d)* al danno alla salute del conduttore e/o della sua famiglia, qualora l'incendio abbia determinato una lesione, temporanea o permanente, all'integrità psicofisica.

Se si ha riguardo agli assetti giuridici, si può notare che i principi che sono alla base del sistema risarcitorio vedono il conduttore in posizione fortemente svantaggiata rispetto al locatore dell'immobile. Infatti, in caso di incendio, il primo sarà ritenuto responsabile, nei confronti del secondo, dei danni prodotti dall'azione del fuoco, salvo che: *a)* individui in concreto la causa dell'incendio; *b)* la causa individuata in concreto sia non imputabile al conduttore medesimo; *c)* ne fornisca compiutamente la prova. Tanto emerge dalla lettura dell'art. 1588 c.c.

Facendo applicazione di quanto ivi previsto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che «Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata (...) derivanti da incendio, qualora non provi che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreta, non era a lui imputabile, sicché, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta della

perdita o del deterioramento della cosa locata resta a suo carico, con conseguente obbligo di risarcimento danni (...)» (Cass. Civ., sez. III, sent. 17429 del 31.07.2006).

In altre parole, sembra che il legislatore provveda a tipizzare legislativamente la vittima da incendio derivante all'immobile locato, presupponendo che essa coincida con il locatore piuttosto che con il conduttore. La posizione di tali soggetti, per l'ordinamento giuridico, non è infatti simmetrica, essendo il baricentro spostato in favore del proprietario.

Si tenga poi presente che la presunzione di colpa del conduttore, contemplata dall'art. 1588 c.c., in ordine alla perdita o al deterioramento della cosa locata derivanti da incendio, obbliga il medesimo al «risarcimento dei danni, che deve comprendere pure i canoni di locazione dovuti in base al contratto fino allo spirare dello stesso, come corrispettivo spettante al locatore del mancato guadagno, da lui né determinato, né voluto» (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 7059 del 21.12.1982).

La responsabilità del conduttore per incendio della cosa locata è stata tuttavia ravvisata anche qualora il contratto di locazione si sia concluso in epoca precedente all'evento dannoso, ma l'immobile non sia stato ancora restituito al proprietario. La casistica, sul punto, annovera sia l'ipotesi in cui il conduttore sia rimasto nell'immobile a dispetto della finita locazione, violando le norme contrattuali, sia l'ipotesi in cui il conduttore ed il locatore abbiano concordemente deciso l'anticipazione della fine della locazione, ma non abbia ancora provveduto alla restituzione di tutte le chiavi in suo possesso. Il principio, tra l'altro, trova applicazione anche in ipotesi diverse dall'incendio, come nel caso di danneggiamento

della cosa locata a seguito di allagamento. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di rimarcare, sul punto, che «Perché il conduttore possa ritenersi esonerato da ogni responsabilità per danni all'immobile locato non è sufficiente che egli provi che il rapporto di locazione ebbe a risolversi consensualmente ed anticipatamente rispetto all'evento generatore di responsabilità, essendo, bensì, necessario che egli provi di avere restituito effettivamente l'immobile, comprese le chiavi relative, in adempimento dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 1590 c.c. (nella specie, le parti si erano accordate per risolvere consensualmente il contratto di locazione, ma il conduttore aveva ommesso di riconsegnare al locatore tutte le chiavi dell'appartamento, nel quale, successivamente, si era verificato un allagamento. Il locatore, privo delle chiavi, aveva dovuto accedere all'immobile a mezzo dei vigili del fuoco ed aveva provveduto alle conseguenti riparazioni. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito che ha condannato il conduttore al risarcimento dei danni in favore del locatore, riconoscendo che il contratto era da ritenersi effettivamente risolto consensualmente dalle parti, ma che il conduttore stesso aveva ommesso di assolvere al suo onere di provare l'avvenuta restituzione dell'immobile, con le relative chiavi di accesso)» (Cass. Civ., sez. III, 05.06.1996 n. 5270).

La responsabilità del conduttore, poi, rimane ferma anche qualora lo stesso abbia provveduto a sublocare l'immobile. In tal senso si veda Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1824 del 14.02.1992, ove si trova statuito che «Il locatore ha diritto di chiedere al conduttore il risarcimento dei danni conseguenti

ad un incendio verificatosi nell'immobile, non per caso fortuito, nel corso della locazione anche nel caso in cui l'immobile sia stato sublocato dal conduttore perché il rapporto di sublocazione, e la detenzione del subconduttore, non determina la sostituzione di quest'ultimo al conduttore (sublocatore), che resta tenuto verso il locatore all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto principale di locazione».

Sul concorso di colpa del locatore, idoneo a ridurre l'entità del risarcimento a carico del conduttore, v'è da tener presente l'operatività dell'art. 1227 c.c., che impone al creditore di attivarsi per ridurre le conseguenze dannose dell'evento. In un caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, i conduttori lamentavano che la proprietaria dell'immobile locato (officina), si era limitata a chiamare i vigili del fuoco, senza intervenire personalmente per domare l'incendio, benché fosse intervenuta sui luoghi interessati dall'azione del fuoco per porre al riparo la sua autovettura, ricoverandola in un locale lavaggio ubicato nelle immediate vicinanze, dotato di relativo impianto idrico. La Corte ha affermato, al riguardo, che «Il creditore ha il dovere, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., di attivarsi per evitare danni ascrivibili alla condotta di terzi. Tale dovere tuttavia, essendo contenuto nei limiti dell'ordinaria diligenza, non comporta per il creditore l'onere di adottare condotte gravose od eccezionali, oppure tali da esporlo a notevoli rischi o rilevanti sacrifici (nella specie, è stata esclusa la corresponsabilità del locatore che, sprigionatosi un incendio nell'immobile, si era astenuto dal partecipare alle operazioni di spegnimento, limitandosi a chiamare

i vigili del fuoco)» (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 9874 del 10.10.1997).

Nei confronti dei terzi che abbiano riportato danno, invece, «l'obbligo di custodia e la correlativa responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non vengono meno per il proprietario dell'immobile, permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo del bene, finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti; tuttavia l'operatività, nei confronti del proprietario-locatore, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., resta circoscritta nell'ambito del suddetto obbligo di vigilanza e non si estende alle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato, per esempio, da sostanze collocate all'interno dell'immobile dall'inquilino, in ordine alle quali l'obbligo di custodia grava esclusivamente su quest'ultimo, essendo esclusa ogni concreta possibilità di controllo da parte del locatore; non è infatti configurabile un rapporto di dipendenza o subordinazione del conduttore al locatore, che è così privo dei correlati poteri di vigilanza sul conduttore (Cass. 28/51992, n. 6443)».

Altri casi giurisprudenziali relativi ad incendi che interessano immobili hanno coinvolto la pubblica amministrazione. Quest'ultima in particolare è stata ritenuta responsabile per i danni cagionati a terreni limitrofi a seguito di incendio causato da terzi, ma reso possibile dal cattivo stato di manutenzione delle sponde di un corso d'acqua insistente sui propri terreni. Si veda, al riguardo, la sentenza n. 9550 del 12 agosto 1992, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, sez. I, ha precisato che «La responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni cagionati da una condotta

omissiva sussiste non soltanto nel caso in cui questa concreti violazione di una specifica norma istitutiva dell'obbligo inadempito, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio di prudenza e diligenza, di cui è espressione l'art. 2043 c.c. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva condannato la P.A. al risarcimento dei danni prodotti ad un privato da un incendio originatosi lungo le sponde di un corso d'acqua negligenzemente tenuto in stato di abbandono dalla stessa P.A. con conseguente incremento di sterpaglie atte a favorire la combustione)».

In altra fattispecie assai più grave, il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 25 febbraio 1998, ha poi ribadito che «Nel caso di esplosione, seguita da incendio, causata da saturazione di gas penetrato nei vani di un appartamento attraverso l'impianto fognario, la colpa del Comune non è esclusa dal provvedimento di proscioglimento dalla imputazione di incendio ed omicidio colposo degli impiegati comunali, poiché la pronuncia resa in sede penale non ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno».

In presente caso fa da eco ad un altro precedente noto, verificatosi in Merano il 2 agosto 1973, ove una casa di proprietà veniva interessata da una violentissima esplosione, provocata da una fuoriuscita di gas propano dalle condutture della rete urbana. In seguito all'esplosione persero la vita, tra gli altri, due vigili del fuoco. Oltre alla responsabilità accertata in sede penale, per iniziativa delle due vedove e di uno dei figli dei VV.FF. deceduti veniva aperto in sede civile un giudizio per far valere la tutela risarcitoria,

estendendo la richiesta di condanna anche all'Azienda municipalizzata del Gas (di Merano) ed al Comune (di Merano). I giudici di merito effettuavano una liquidazione del danno formulata in via equitativa, ritenuta però del tutto insoddisfacente da parte dei ricorrenti.

Il caso approdò alla Sezione III della Cassazione Civile e venne risolto con sentenza n. 10606 del 8 novembre 1996, nella quale veniva formulata una lettura particolare delle modalità di risarcimento del danno, sia con riferimento al danno patrimoniale che con riferimento al danno non patrimoniale, modificando i criteri di liquidazione scelti dai giudici di merito, ritenuti eccessivamente bassi.

In particolare, quanto al danno non patrimoniale (valutato in 35 milioni di lire per la perdita del marito e la conseguente distruzione delle prospettive di una serena vita familiare, nonché in 30 milioni di lire all'orfano), nella motivazione della citata sentenza la Suprema Corte ha argomentato che «in relazione alla gravità del danno morale, le somme liquidate alle parti lese sono irrisorie e non rispettano la esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo. (...) Con tali valutazioni (...), proprio per l'insufficienza della motivazione - non appare realizzata né l'esigenza della ragionevole correlazione tra la gravità effettiva del danno e l'ammontare dell'indennizzo (cfr. da ultimo: Cass. II gennaio 1988 n. 23), né l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 (come norma generale, anche se tipicizzante, del danno non patrimoniale), auspicata dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza 274 del 1994». Muovendo significativamente proprio dalla lettura costituzionale di tale disposizione civilcodicistica,

il Suprema Collegio ha precisato che «Aderendo all'invito della Consulta questa Corte ritiene che l'ambito di operatività dell'art. 2059 c.c. debba essere considerato rapportando anche questa norma ai principi costituzionali, e così superando la inadeguata interpretazione tradizionale. Le ragioni della "costituzionalizzazione" del sistema della responsabilità civile (già auspicata dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 184 del 1986) derivano da precise esigenze di giustizia, accordando tutela diretta e giudiziaria, anche nel settore dei rapporti privati, alle posizioni soggettive ed ai beni giuridici costituzionalmente protetti. È questo il senso del raccordo tra gli artt. 2, 3, 32 della Costituzione, tra di loro correlati, e l'art. 2043 c.c., che ha condotto alla tutela risarcitoria del danno biologico, altrimenti esclusa da un sistema di responsabilità coerente a scelte precostituzionali discriminanti». Con riflessioni che coinvolgono le teorie socio-criminologiche, la Corte di Cassazione aggiunge, altresì, che «Ora non vi è dubbio, dovendo limitare le considerazioni allo specifico devoluto della fattispecie in esame, che il risarcimento del danno morale da reato, non può considerarsi nell'ambito di una concezione marcatamente punitiva o consolatorio satisfattiva, propria della *teoria della difesa sociale*, propugnata dalla *scuola positiva italiana*, ma dev'essere considerato nella logica dei principi di centralità della persona umana, di solidarietà del suo soccorso, anche quando è lesa la sfera più interna ed intangibile, quella morale. Il danno morale si configura, in questa nuova visione aperta ai valori costituzionali, come lesione della sfera morale della persona, di quel valore uomo che anche il danno biologico lede, come danno di quella

qualità essenziale della persona, che è la sua salute. Pari dignità di tutela per il danno alla salute (nel senso ampio previsto dall'art. 32 e dalle Carte internazionali recepite nel nostro ordinamento) e del danno alla *dignitas personae*, che il delitto ferisce nella sua integrità etica, e tanto più gravemente, quanto più intensi sono i valori umani menomati. È in questa direzione che può ricostruirsi la dicotomia perfetta tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, in un sistema coerente di responsabilità civile rispettosa dei diritti della persona».

La sentenza in esame conclude il suo iter logico sostenendo da ultimo che «Sulle basi di queste considerazioni, il rapporto di risarcibilità del danno morale non è soltanto *pecunia doloris*, quanto *pecunia lesae dignitatis*, reintegrazione della dignità umana offesa dal delitto. La stessa valutazione della gravità del reato, nella sua anti-giuridicità (oltre che nella sua componente soggettiva), supera gli schemi classificatori del codice Rocco, perché trae dalla Costituzione una nuova valenza, tale da imporre quelle riforme alla stessa struttura e natura dei reati, come è evidente nella recenti riforme delle norme incriminatrici in materia di interruzione della gravidanza o di violenza sessuale. Ed allora, alla luce di questi principi, i criteri risarcitori adottati dai giudici del merito appaiono incoerenti e riduttivi. Nessuna considerazione è stata infatti data del valore della vita umana dei vigili del fuoco, vita sacrificata nell'adempimento del dovere, e per la grave negligenza di condotte umane. Scarsa considerazione è stata data alla menomazione dell'integrità morale dei familiari, definitivamente privati della comunanza di vita, di *affectio*, di armonia familiare. Ed è per queste ragioni che il

rapporto di proporzionalità tra il fatto reato offensivo e menomazione morale conseguente, dev'essere riconsiderato, secondo le tavole di valori che la Costituzione offre ai giudici, per consentire un risarcimento adeguato dei danni morali».

Tale indirizzo giurisprudenziale, facendo leva proprio sulla lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c., anticipa significativamente il più maturo indirizzo affermato dalla Suprema Corte negli ultimi anni in tema di danno biologico e di danno esistenziale, che reclama una maggiore attenzione, sotto il profilo risarcitorio, non solo nei confronti delle vittime direttamente coinvolte secondo il principio della causalità materiale, ma anche nei confronti dei suoi familiari, anch'esse vittime direttamente coinvolte secondo il principio della causalità giuridica.

Bibliografia.

- Alpa G., *Il danno biologico. Percorso di un'idea*, Cedam, Padova, 2003.
- Alpa G., *La responsabilità civile – Trattato di diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1999, vol. IV.
- Alpa G., Resta G., *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* (diretto da R. Sacco), Torino, 2006.
- Amati E., *La responsabilità da reato degli enti. Casi e materiali*, Utet, Torino, 2007.
- Balloni A. (a cura di), *Vittime, crimine e difesa sociale*, Clueb, Bologna, 1989.
- Balloni A., *La vittima di reato, questa dimenticata (Atti del Convegno. Roma, 5 dicembre 2000)*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2001.
- Bassi A., Epidendio T.E., *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Giuffrè, Milano, 2006.
- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione*

- e mediazione*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, FrancoAngeli, Milano, 1996.
 - Correrà M.M., Riponti D., *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale. Un approccio criminologico*, Cedam, Padova, 1990.
 - De Francesco G. (a cura di), *La responsabilità degli enti. Un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, Giappichelli, Torino, 2004.
 - Giarda A., Mancuso M.M., Spangher G., Varraso G. (a cura di), *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, Ipsoa, Milano, 2007.
 - Monesi C., *I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2005.
 - Pasculli M.A., *La responsabilità "da reato" degli enti collettivi nell'ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi*, Cacucci, Roma, 2005.
 - Ruggero G., *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2004.
 - Vezzadini S., *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006.

Violenze e incendi nella realtà italiana e francese

Raffaella Sette*

Riassunto

L'articolo si propone di analizzare la differenza tra due realtà europee (Italia e Francia) nell'utilizzo del fuoco al fine di cagionare danni.

In particolare, ci si sofferma sulle organizzazioni criminose italiane dei giorni nostri che riescono illecitamente ad acquisire ricchezze ricattando i titolari di attività produttive e che, in caso di rifiuto del pagamento, infliggono al commerciante o all'imprenditore severe "punizioni" come la sistematica distruzione, anche tramite il fuoco, del proprio esercizio commerciale o struttura industriale. In questo ambito, si analizzerà il fondamentale ruolo svolto dalle vittime.

Violenza e distruzione caratterizzano anche i fenomeni delle "sommosse" nelle periferie delle grandi città francesi, con particolare riferimento all'ondata dell'autunno 2005. A questo proposito, ricorrendo ai punti di vista di diverse correnti di pensiero, l'articolo intende riflettere sulle motivazioni che hanno indotto giovani "ordinari", abitanti nelle periferie più disagiate, a dar vita a questi avvenimenti.

Résumé

Cet article a pour objectif d'analyser la différence entre deux contextes européens (l'Italie et la France) en ce qui concerne le choix du feu dans le but de provoquer des dégâts.

Il prend tout particulièrement en considération les organisations criminelles italiennes actuelles qui arrivent à acquérir des richesses de façon illicite en faisant du chantage aux patrons des activités productives et qui, si ces derniers refusent de payer, punissent sévèrement le commerçant ou l'entrepreneur, en détruisant systématiquement par le feu le magasin ou l'établissement industriel. À ce propos, l'article analysera le rôle fondamental joué par les victimes.

Violence et destruction caractérisent aussi les émeutes dans les banlieues françaises, comme en automne 2005. À ce sujet, partant de différents points de vue, l'article propose une réflexion sur ce qui a poussé des jeunes "ordinaires" des banlieues dites "sensibles" à y participer.

Abstract

The aim of this article is to analyze the difference between two European realities (Italy and France) concerning fire related damage.

In particular, we will focus on the Italian criminal organizations of today which acquire their wealth in an illicit way by blackmailing the owners of commercial activities and which, if the latter refuse to pay, inflict severe punishments on the shopkeeper or the entrepreneur, for example systematic destruction, even with fire, of the store or the industrial plant. On this subject, we will analyze the fundamental role played by the victims.

Violence and destruction also characterize the riots in the French suburbs, particularly in the autumn 2005. On this subject, thanks to the various points of view, the article is a reflection of why "ordinary" young people of the "inner cities" have taken part in these events.

Il fuoco utilizzato al fine di cagionare danni assume diversi significati con riferimento a due territori europei: l'Italia e la Francia.

Desidero sottolineare preliminarmente che non mi soffermerò sull'ampia e complessa tematica degli incendi boschivi e preciso altresì che l'interesse per la Francia è dovuto ad un periodo di ricerca di tre

* Dottore di ricerca in criminologia, ricercatore confermato e docente di "sociologia criminale", Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna.

mesi, finanziato dall'ateneo bolognese nell'ambito del Progetto Marco Polo, trascorso presso il Cesdip (*Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales* – CNRS), durante il quale, tra l'altro, ho condotto uno studio in alcune città periferiche dell'Île-de-France (regione che comprende il comune di Parigi più altri sette dipartimenti che la circondano) con l'ausilio ed il supporto di numerosi operatori di quei luoghi (sociologi, psicologi, educatori, educatori specializzati del Ministero della Giustizia, giuristi di centri di aiuto alle vittime, assistenti sociali scolastici, animatori della gioventù, mediatori, esponenti politici, poliziotti).

In prima approssimazione propongo le seguenti due rappresentazioni idealtipiche che sottolineano la differenza tra queste realtà europee nell'uso violento del fuoco negli ultimi anni: in Italia, l'incendio è utilizzato prevalentemente per finalità criminali, strumentali alla ricerca di un guadagno, in Francia per motivi di ordine politico-sociale, particolarmente con riferimento ai disordini che coinvolgono le periferie così dette "sensibili" delle grandi città.

1. La criminalità organizzata e le estorsioni.

Le testimonianze sui racket dei nostri giorni ci parlano di soprusi, di minacce, di paura, di distruzione e di violenza¹ e permettono di fare

¹ Vedasi, ad esempio: Riccardi R., "Aiutare le vittime della mafia a ribellarsi", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. 1, n. 2, Maggio-Agosto 2007, pp. 23-31 (disponibile al sito Internet: www.vittimologia.it/rivista). Tale articolo riporta la testimonianza di un imprenditore siciliano e analizza il ruolo dell'Arma di Carabinieri nel sostenere il percorso intrapreso dal soggetto che sarà, infine, in grado di

riferimento a quelle organizzazioni criminose che riescono illecitamente ad acquisire ricchezze ricattando i titolari di attività produttive e che, in caso di rifiuto del pagamento, infliggono al commerciante o all'imprenditore severe "punizioni" come la sistematica distruzione, anche tramite il fuoco, del proprio esercizio commerciale o struttura industriale.

Un modo approssimativo per stimare per difetto l'intensità e l'estensione del fenomeno delle estorsioni, che spesso si accompagna ad attentati dinamitardi e/o incendiari e ad incendi dolosi, è quello di ricorrere alle statistiche ufficiali dell'Istat: in particolare, si possono utilizzare le statistiche della criminalità e quelle della delittuosità². In questa sede, ho preferito fare ricorso alle statistiche della delittuosità in quanto, contrariamente a quelle della criminalità e fino al 2004, anno in cui sono intervenuti profondi cambiamenti nelle modalità di rilevazione dei dati, mettono in rilievo in modo dettagliato le informazioni relative agli attentati dinamitardi e/o incendiari, aspetto che precisamente interessa il presente lavoro.

La tabella n. 1 riporta i dati quantitativi relativi ad estorsioni, incendi ed attentati dinamitardi e/o incendiari denunciati, nel periodo 2000-2005,

ribellarsi e reagire ai ricatti ed alle estorsioni imposti dalla criminalità organizzata.

² Com'è noto, la statistica della criminalità esamina i fatti costituenti violazione delle leggi penali e le persone responsabili di tali violazioni. I dati riguardano i delitti per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale. La statistica della delittuosità, invece, ha per oggetto tutte le denunce per fatti delittuosi presentate all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. I dati riguardano i delitti ed i loro autori con riferimento al momento della comunicazione all'Autorità giudiziaria da parte delle forze dell'ordine.

all'Autorità Giudiziaria da parte delle forze dell'ordine, con la specificazione di quanti fra questi delitti sono attribuiti ad autore ignoto. Nella tabella n. 2, invece, è evidenziato il numero di persone denunciate all'Autorità Giudiziaria, da parte della

Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, per i medesimi delitti commessi nel periodo 2000-2003, con la precisazione di quante fra queste, al momento del fatto, erano minorenni.

	Estorsione¹	Incendi²	Attentati dinamitardi e/o incendiari
Anno 2000: Delitti denunciati	3.442	10.272	1.398
<i>di cui di autore ignoto</i>	885	9.185	1.184
Anno 2001: Delitti denunciati	3.749	10.764	1.326
<i>di cui di autore ignoto</i>	881	9.741	1.206
Anno 2002: Delitti denunciati	3.628	9.957	1.262
<i>di cui di autore ignoto</i>	779	8.960	1.189
Anno 2003: Delitti denunciati	3.751	11.086	1.448
<i>di cui di autore ignoto</i>	808	9.999	1.366
Anno 2004³: Delitti denunciati	5.413	8.894	-
<i>di cui con presunti autori noti</i>	3.048	670	-
Anno 2005: Delitti denunciati	5.559	8.531	-

Tab. 1 - Delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza - Anni 2000-2005.

Fonte: Statistiche giudiziarie penali ISTAT.

¹ Art. 629 Codice Penale - Estorsione. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da cinquecentosedici Euro a duemilaseccantacinque Euro.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da milletrecentadue Euro a tremilanovantotto Euro, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [se la violenza o la minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416bis].

² Art. 423 Codice Penale - Incendio. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

³ I dati relativi ai delitti denunciati nell'anno 2004 non sono omogenei rispetto a quelli degli anni precedenti per profonde modificazioni nel sistema di rilevazione, nonché per variazioni nell'universo di rilevazione: dal 2004 vengono infatti considerati, oltre ai delitti denunciati all'Autorità giudiziaria da Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, anche quelli denunciati dal Corpo forestale dello Stato, dalla Polizia penitenziaria, dalla Direzione investigativa antimafia e da altri uffici (Servizio Interpol, Guardia costiera, Polizia venatoria ed altre Polizie locali). Ulteriori differenze derivano da una diversa definizione di alcune tipologie di delitto e da una più esatta determinazione del periodo e del luogo del commesso delitto.

	Estorsione	Incendi	Attentati dinamitardi e/o incendiari
Anno 2000: Persone denunciate	4.417	1.373	299
<i>di cui minori di anni 18</i>	<i>132</i>	<i>71</i>	<i>16</i>
Anno 2001: Persone denunciate	4.762	1.289	191
<i>di cui minori di anni 18</i>	<i>136</i>	<i>82</i>	<i>11</i>
Anno 2002: Persone denunciate	4.524	1.333	113
<i>di cui minori di anni 18</i>	<i>205</i>	<i>86</i>	<i>0</i>
Anno 2003: Persone denunciate	4.752	1.646	125
<i>di cui minori di anni 18</i>	<i>140</i>	<i>96</i>	<i>2</i>

Tab. 2 - Persone denunciate all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza - Anni 2000-2003.

Fonte: Statistiche giudiziarie penali ISTAT.

I dati quantitativi riportati nelle tabelle precedenti possono essere interpretati con l'ausilio degli elementi che si ricavano dall'analisi delle relazioni inaugurali degli anni giudiziari pronunciate dai Procuratori Generali delle diverse Corti d'Appello a partire dall'anno 2000: da questa fonte emerge con chiarezza una situazione caratterizzata dalla stretta relazione tra attentati incendiari e fenomeni estorsivi nell'ambito delle attività criminose appannaggio delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Infatti, l'estorsione come tecnica della prevaricazione e del terrore si accompagna, in certe circostanze, alla perpetrazione appunto di attentati incendiari e di incendi dolosi al fine di intimidire e di convincere le vittime o di "punire" coloro che non intendono sottomettersi all'imposizione mafiosa¹.

Se si esamina il crimine organizzato come un fenomeno economico, poiché tra le sue peculiari caratteristiche vi è appunto quella di agire quale organismo produttore di ricchezza al pari di qualsiasi altra organizzazione avente fine di lucro, le

estorsioni emergono tra le attività di questa impresa criminale *sui generis*, che spesso sono accompagnate da gravi fenomeni intimidatori quali, ad esempio, gli incendi di attività commerciali o imprenditoriali in senso ampio. In tale ambito, la specificità dell'agire della criminalità organizzata assume il triplice connotato della esaltazione del principio del massimo profitto, della programmazione nel tempo e dell'attitudine a conseguire l'impunità². Recenti investigazioni giudiziarie effettuate da parte della Dia (Direzione Investigativa Antimafia) hanno anche messo in rilievo che l'attività estorsiva resta il principale canale di alimentazione delle risorse economiche dell'organizzazione mafiosa che, in tal modo, provvede al mantenimento delle famiglie dei detenuti o alle loro spese difensive³: ciò spiegherebbe la recrudescenza di atti intimidatori proprio in quei territori che hanno subito "perdite"

² Zincani V., *La criminalità organizzata - strutture criminali e controllo sociale*, Bologna, Clueb, 1989, pag. 100.

³ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Secondo semestre 2006, pag. 23.

¹ Gallitelli L., *Modello investigativo e fenomeni criminali*, Bologna, Clueb, 1999, pag. 53.

significative in seguito alle attività repressive delle agenzie preposte al controllo sociale⁴.

In questa prospettiva, si può dunque definire l'organizzazione mafiosa come una "impresa avente fine di lucro, nella cui struttura è ricompresa una particolare metodologia operativa: l'uso della forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva"⁵. Tipica delle organizzazioni criminali di tipo mafioso è di fatti la capacità di intimidazione nei confronti di persone estranee al sodalizio criminoso, capacità di grado talmente elevato da riuscire a produrre silenzio e accettazione della propria presenza in larghi strati della popolazione. In tal modo, la criminalità organizzata continua sempre più a penetrare nel settore economico di diverse regioni italiane accaparrandosi flussi di denaro tramite appunto l'estorsione pianificata dei commercianti nei cui confronti ricorre al "classico" strumento dell'incendio o del danneggiamento per conquistare sempre maggiori spazi di omertà e più alti livelli di assoggettamento⁶.

Il racket delle estorsioni, fenomeno nascosto ed occulto la cui visibilità più eclatante è data proprio dagli incendi dolosi e dagli attentati incendiari nei confronti di esercizi commerciali, autovetture,

strumenti di lavoro⁷, mercati, cantieri, aziende agricole e pastorizia⁸, immobili⁹, è un modo attraverso il quale la criminalità organizzata controlla in modo capillare il territorio e che colpisce tradizionalmente le aree economiche più esposte. Tuttavia, dalle recenti attività di indagine della Dia, sembrerebbe emergere un mutamento nelle pratiche estorsive: "mentre in passato l'associazione criminale selezionava le vittime [...], scegliendo imprese ed esercizi commerciali di solida consistenza economica ed imponendo tangenti estorsive di importo rilevante, in tempi più recenti, con la crisi attraversata dall'organizzazione mafiosa, è seguito un 'ripiegamento' e sarebbe stato intensificato un sistema di riscossione per distinte aree territoriali, con il coinvolgimento di un più vasto spettro di attività economiche, anche le minori, sia pure per contributi minimi"¹⁰.

Con riferimento alla Calabria, è stato segnalato recentemente (inaugurazione anno giudiziario 2006) un "dato patologico", così è stato definito dal Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, relativo all'attività, considerevolmente in aumento in quel distretto, dei "virtuosi della tanica" che lasciano dietro di sé una scia lunga ed inquietante di attentati incendiari nei confronti di

⁴ Celesti S., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005*, Palermo, 15 gennaio 2005 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

⁵ Zincani V., *La criminalità organizzata - strutture criminali e controllo sociale*, Bologna, Clueb, 1989, pp. 84-85.

⁶ Marzachì F., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Messina, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

⁷ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Secondo semestre 2006, pag. 11.

⁸ *Ibidem*, pag. 13.

⁹ Barcellona G., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Caltanissetta, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

¹⁰ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e*

autovetture, esercizi commerciali, portoni di abitazioni e boutique. Tale tristissimo fenomeno, viene rilevato nella relazione, che affonda profondamente le sue radici nello slogan del "punirne uno per addomesticarne cento", rappresenta la punta dell'iceberg della presenza pervasiva, violenta ed estesa delle organizzazioni mafiose nei gangli vitali della società, presenza che scoraggia il nascere di nuove iniziative economiche¹¹ poiché induce sfiducia negli investimenti e tende ad impedire il diffondersi dell'educazione alla legalità in quanto è nel ristagno del senso civico che i gruppi criminali riescono a trovare terreno fertile per il dilagare del proprio potere¹².

In diverse regioni italiane, purtroppo, non esistono aree immuni dalla diffusa presenza mafiosa, nemmeno quelle rappresentate dalle istituzioni pubbliche: ancora in Calabria, un allarmante segnale è dato dai sempre più frequenti attacchi ai danni di amministratori locali, refrattari alle pressioni delle cosche, sottoposti a continue intimidazioni con attentati esplosivi o incendiari nei confronti delle loro automobili o abitazioni per condizionarne l'azione a vantaggio dei gruppi criminali¹³. Questo

sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Secondo semestre 2006, pag. 15.

¹¹ Adorno P., *Relazione del Presidente F.F. della Corte d'Appello di Reggio Calabria per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006*, Cagliari, 28 gennaio 2006 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

¹² Marletta G. A., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005*, Reggio Calabria, 15 gennaio 2005 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

¹³ Cfr.: Pudia D., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*,

fenomeno viene ritenuto particolarmente allarmante per due motivi: innanzi tutto perché particolarmente destabilizzante per il suo impatto diretto a paralizzare e fuorviare l'esercizio dei pubblici poteri locali attraverso l'uso del terrore nei confronti di organi democraticamente eletti e, in secondo luogo, per la carica di pericolosità dovuta al diffondersi della cultura mafiosa che riconosce e pratica come unica regola quella della violenza e genera spesso fenomeni imitativi in settori o soggetti anche estranei alle organizzazioni criminali stesse¹⁴.

Una ulteriore chiave di lettura degli atti di intimidazione nei confronti di amministratori locali è offerta, poi, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta il quale osserva che, escluse le minacce effettuate nei periodi precedenti le elezioni, momenti nei quali le organizzazioni criminali intendono certamente scoraggiare un candidato "scomodo", non si deve dedurre la motivazione di questi eventi da una presunta rivalità politica. Piuttosto, anche se non vi è quasi mai una qualche forma di collaborazione da parte della vittima, la quale anzi sbandiera tali atti intimidatori come una dimostrazione della

Catanzaro, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it); Marletta G. A., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Reggio Calabria, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it); Barcellona G., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005*, Caltanissetta, 15 gennaio 2005 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

¹⁴ Pudia D., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Catanzaro, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

correttezza del proprio operato, appare evidente che si tratta di interessi economici contrapposti riferibili all'attività amministrativa gestita da quel soggetto colpito¹⁵.

In questo quadro di situazione trovano, purtroppo, un loro ruolo anche i minorenni i quali, in certi territori, come quello della provincia di Caltanissetta, si riuniscono in bande e vengono facilmente attratti dalle organizzazioni criminali che li impiegano particolarmente nello spaccio di sostanze stupefacenti e nei danneggiamenti. Infatti, sono minorenni gli autori degli attentati incendiari, specie di autovetture, che frequentemente si verificano in quei luoghi, episodi che "trovano la loro ragione sia nel tentativo di estorsione, ma anche in fenomeni di puro vandalismo o di rappresaglia per vicende di lieve entità"¹⁶.

Come anticipato poco sopra, le tabelle 1 e 2 riportano dati statistici ufficiali: si tratta di rilevazioni che, per loro natura, riescono, com'è noto, a prendere in considerazione esclusivamente quegli eventi che appartengono al fenomeno della criminalità apparente, tralasciando il così detto numero oscuro. Infatti, la criminalità apparente è un "contenitore" che racchiude solo i delitti noti alle agenzie del controllo sociale e costituisce, pertanto, a sua volta, un sotto insieme del restante e amplissimo universo di tutti gli atti criminosi che

vengono commessi, cioè la criminalità reale. Il numero oscuro, dunque, è dato dalla differenza tra criminalità reale e criminalità apparente e si compone di tutti quei delitti che, pur essendo stati commessi, non vengono però registrati dalle statistiche perché restano ignoti agli organi preposti alla loro segnalazione e regolazione.

Parlando di estorsione e di atti intimidatori ben si comprende come l'area della cifra oscura possa raggiungere una notevole estensione principalmente perché tali fenomeni sono denunciati dalle vittime con molta parsimonia¹⁷: difatti, esse valutano meno pericoloso pagare il "pizzo" che collaborare con la giustizia¹⁸, talvolta nella consapevolezza che gli autori dei reati non saranno mai identificati e, quindi, resteranno impuniti¹⁹.

Il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria analizza con disincanto alcuni dei possibili motivi che inducono le vittime a non denunciare. Egli afferma, da un lato, che la denuncia circostanziata da parte della vittima dell'estorsione conduce, quasi sempre, alla soluzione dei casi e, quindi, all'arresto dei responsabili; tuttavia, la mancata riservatezza sull'identità del denunciante, dovuta alle procedure in vigore e la remissione in

¹⁷ *Ibidem.*

¹⁸ Cfr.: Scalzo G., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2002*, Catania, 12 gennaio 2002 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it); Scalzo G., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Catania, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

¹⁹ Commodaro R., *Relazione del Presidente F.F. della Corte di Appello di Catanzaro per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006*, Catanzaro, 28 gennaio 2006 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

¹⁵ Barcellona G., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005*, Caltanissetta, 15 gennaio 2005 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

¹⁶ Barcellona G., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Caltanissetta, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

libertà dei responsabili in tempi brevi, giustificano, dall'altro lato, l'esiguità delle denunce. Sicché, egli continua, "è fuorviante ed ingiusto parlare sempre di omertà come di una scelta, trattandosi, invece, più spesso, di giustificata paura. Purtroppo, tutti conoscono bene le procedure in uso tra i mafiosi: processi rapidi e condanne immediatamente esecutive, con ritorsioni, vendette, uccisioni"²⁰.

Senza dubbio, il rafforzamento dell'autorevolezza delle autorità statuali è il primo punto fermo di ancoraggio a cui non possono non collegarsi associazioni di categoria e privati che coraggiosamente con la loro denuncia intendono riaffermare "il valore fondamentale della trasparenza, della libera iniziativa e della legalità dell'attività d'impresa"²¹.

E' in questa ottica che possono essere ulteriormente interpretati i dati riportati nelle due tabelle precedenti, dalle quali si rileva un fatto positivo e cioè l'incremento, pur se non costante nel tempo, del numero dei delitti e delle persone denunciati: ciò può essere letto come il risultato di un processo che, a partire dall'anno 2001, è giunto a raccogliere frutti grazie alla messa in opera di strumenti efficaci (come il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura²² e le campagne di

informazione sui danni sociali provocati dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura e sulla gravità dei loro riflessi sull'economia finalizzate a promuovere la massima conoscenza delle misure di sostegno e di assistenza, previste dalla normativa vigente, in favore delle vittime dei relativi reati²³), ma soprattutto in seguito all'incremento della presenza di associazioni antiracket sui territori maggiormente colpiti dal fenomeno che lavorano instancabilmente per rendere possibile la denuncia, collaborando con le istituzioni al fine di riuscire a garantire la sicurezza delle vittime²⁴.

Come osservava efficacemente Tano Grasso nella sua veste di commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, la denuncia degli episodi delittuosi collegati al fenomeno dell'estorsione non può essere un mero atto strumentale ed effimero di collaborazione tra vittima e forze dell'ordine, ma deve rappresentare la degna e felice conclusione di un processo di maturazione del rapporto di fiducia instaurato tra l'operatore economico e quello del controllo sociale. In questo ambito, le funzioni dell'associazione non riguardano soltanto la tutela di colui che ha denunciato il reato, quanto quelle di: 1) costituire un punto di riferimento; 2) formare gli appartenenti alle categorie più esposte all'uso dei mezzi di sostegno e di solidarietà offerti dall'evoluzione della normativa; 3) proporre sempre nuove vie legislative affinché la

²⁰ Adorno P., *Relazione del Presidente F.F. della Corte d'Appello di Reggio Calabria per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006*, Cagliari, 28 gennaio 2006 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

²¹ Delli Priscoli M., *Intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione nell'Assemblea Generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2007*, Roma, 25 gennaio 2008 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

²² Legge 23 febbraio 1999, n. 44: "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura"

²³ Tali campagne di informazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 455/1999, sono realizzate dal commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

²⁴ Grasso T., *Seconda relazione annuale del Commissario per il coordinamento delle iniziative*

convenienza a denunciare diventi una strada sostenibile e percorribile in termini di sicurezza per la malcapitata vittima²⁵.

In tal senso, la decisione da parte delle vittime del fuoco e dell'estorsione di dar vita a nuove associazioni o di aggregarsi a quelle già esistenti, soprattutto con riferimento ad un fenomeno come questo, rappresenta senz'altro un modo per trasformare la paura, la costernazione, lo sdegno, la rabbia, l'impotenza e la solitudine in un'attiva e creativa solidarietà, non permettendo che tutti questi sentimenti distolgano da un agire che non sia rispettoso di sé e del proprio valore. Il superamento del dolore privato ed il passaggio al coinvolgimento collettivo della gestione degli eventi delittuosi e delle loro conseguenze, sotto l'egida di un'associazione, può così concretizzarsi in una risposta civica concreta, capace di individuare un modo civile di "farsi giustizia", perseguendo e realizzando il riconoscimento delle vittime in quanto tali e, nel caso specifico, anche il loro diritto inviolabile, garantito dalla nostra Costituzione, al lavoro, al fine di riuscire a concorrere al progresso della nostra società in tutta sicurezza e legalità.

Tuttavia, il fatto che una recente ricerca empirica sul territorio messinese²⁶, una delle città meridionali in cui il fenomeno dell'estorsione è maggiormente

antiracket ed antiusura, 17 ottobre 2001 (materiale disponibile al sito Internet: www.antiracket.it).

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Si tratta di una ricerca sul tema della percezione dei fenomeni dell'estorsione e dell'usura da parte di un campione di commercianti ed imprenditori messinesi. A tal proposito, vedasi: Carzo D. (a cura di), "Estorsione e usura: uno sguardo empirico sulla città di Messina", in *Quaderni del C.I.R.S.D.I.G.* (Centro Interuniversitario per le Ricerche sulla Sociologia del Diritto e delle Istituzioni Giuridiche), 2006 (disponibile al sito Internet: www.cirsdig.it).

diffuso, abbia messo in evidenza che un operatore economico su tre non conosce la legge n. 44 del 1999, relativa al fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura e che soltanto il 22,6% di essi la reputa efficace rappresenta un aspetto sul quale riflettere e, al contempo, un ulteriore stimolo per le future azioni da intraprendere al fine di prevenire la vittimizzazione e di sostenere le vittime del fuoco e dell'estorsione.

2. Le periferie bruciano, la Francia brucia, la Repubblica brucia: ma la guerra di Algeria non era finita?

La situazione che andrò qui di seguito ad illustrare si riferisce ad azioni a cui sono attribuiti, a seconda dei punti di vista, caratteri distintivi essenziali di tipo sociale, culturale, irrazionale o gratuito: si tratta cioè degli incendi che, insieme ad altri atti aggressivi, caratterizzano i fenomeni delle violenze urbane nelle periferie delle grandi città francesi.

Intendo soffermarmi in particolare sull'ondata di tali "sommosse" dell'autunno 2005: macchine bruciate, edifici pubblici saccheggiate ed incendiate, scontri tra giovani e forze dell'ordine, spiegamento eccezionale di mezzi e uomini da parte dell'apparato di polizia.

In quell'occasione, l'allora governo guidato da Dominique de Villepin, di fronte all'intensità dei disordini, decise di riesumare l'arsenale della guerra di Algeria: fu riattivata, infatti, quella legge del 3 aprile 1955 ("*Loi instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie*"²⁷) che, nel

²⁷ Il testo integrale della legge è disponibile al sito: www.legifrance.gouv.fr.

novembre del 2005²⁸, autorizzò i Prefetti di 25 Dipartimenti a dichiarare il coprifuoco, se ritenuto necessario in caso di pericolo imminente derivante da gravi attentati all'ordine pubblico, nei territori dove si stavano verificando le sommosse e a prolungare lo stato di urgenza eventualmente fino al 4 gennaio 2006²⁹. L'utilizzo del coprifuoco assume così anche una valenza simbolica suggestiva perché richiama direttamente in causa proprio quell'antica usanza per cui, ad una determinata ora della sera, gli abitanti di una città erano tenuti a coprire il fuoco sotto la cenere per evitare gli incendi.

Stato d'urgenza e coprifuoco sono misure che mirano al contenimento, se non proprio all'allontanamento o alla rimozione, dei fattori effettivi o potenziali di tali violenze e, in apparenza, la calma è ritornata nei quartieri infuocati³⁰. Forse sarebbe meglio dire che il silenzio è piombato nuovamente su queste zone esplosive.

²⁸ Dopo la guerra d'Algeria, questa legge fu utilizzata solamente una volta e, precisamente, nel dicembre del 1984 per ristabilire l'ordine in Nuova Caledonia durante il periodo soprannominato "*des Événements*" quando le rivalità tra oppositori e partigiani dell'indipendenza dalla Francia si trasformarono in una insurrezione.

²⁹ La legge prevede due livelli di "stato d'urgenza": 1) lo stato d'urgenza semplice, che assegna al Prefetto il potere di vietare la circolazione di persone e veicoli in certi luoghi o a determinate ore stabilite con ordinanza. Egli, sempre con ordinanza, può istituire delle "zone di protezione o di sicurezza in cui il soggiorno delle persone è regolamentato, ma può altresì impedire il soggiorno, in tutto o in certi comuni del suo Dipartimento, a tutte le persone "che cercano di disturbare l'azione dei poteri pubblici". Inoltre, il Ministro dell'Interno assume, tra l'altro, il potere di decidere la chiusura dei luoghi di spettacolo e di riunione, dei bar, di vietare i raduni e di imporre di rimettere le armi e le munizioni; 2) in caso di stato d'urgenza aggravato, il Ministro dell'Interno può autorizzare perquisizioni diurne e notturne e può altresì controllare i mezzi di comunicazione di massa.

³⁰ Draï R., "Identités bloquées", in Draï R., Mattéi J-F., *La République brûle-t-elle?*, Paris, Éditions Michalon, 2006, pag. 137.

Il bilancio dei danni materiali dovuti all'agitazione sociale che ha scosso la Francia tra il 27 ottobre ed il 17 novembre 2005 è particolarmente pesante: secondo il Ministero dell'Interno³¹, circa 10.000 veicoli privati e 30.000 cassonetti dell'immondizia sono stati incendiati; diverse centinaia di edifici pubblici (in maggioranza, scuole, ma anche biblioteche, impianti sportivi, municipi, qualche stazione di polizia) sono stati sia danneggiati che parzialmente o totalmente dati alle fiamme; circa 140 autobus del trasporto pubblico parigino sono stati l'oggetto di sassaiole e parecchie decine di questi parzialmente o totalmente bruciati; il servizio postale nazionale ha segnalato la distruzione a causa di incendi di un centinaio di propri veicoli su tutto il territorio nazionale.

Jean Baudrillard in quei giorni, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano *Libération*, osservava che "proprio il conto di quelle 10.000 macchine bruciate ci ha fatto scoprire che ogni notte in Francia vengono incendiate in media 90 autovetture. Ogni notte significa ieri, oggi, domani, sempre, quotidianamente, al di fuori della o delle rivolte: una specie di fiamma perpetua, come quella dell'Arco di Trionfo, che brucia in omaggio non al Milite ma all'Immigrato Ignoto. Ignoto, o meglio ignorato e dunque sconosciuto"³².

Mai prima di quel momento fenomeni di violenza urbana, che peraltro investono la Francia ormai dal

³¹ Mucchielli L., "Les émeutes de novembre 2005: les raisons de la colère", in Le Goaziou V., Mucchielli L. (sous la direction de), *Quans les banlieues brûlent... Retour sur les émeutes de novembre 2005*, Paris, La Découverte, 2006, pp. 8-9.

³² Intervista a Jean Baudrillard pubblicata sul quotidiano *Libération* il 18 novembre 2005 e parzialmente riportata

1981, avevano conosciuto una tale durata e una tale estensione geografica: con riferimento a quelle tre settimane dell'autunno 2005, circa 280 municipalità hanno segnalato incidenti di diversa gravità.

Mai prima di quel momento era stato dispiegato un così ingente quantitativo di mezzi repressivi: 11.500 operatori di polizia (appartenenti sia alla Polizia Nazionale che alla Gendarmeria) al giorno rafforzati tramite sette elicotteri che sorvolavano tutte le notti certe zone della regione parigina.

I dati ricavati dai procedimenti penali mostrano che i protagonisti di questi eventi venuti a contatto con la giustizia (circa 3.000) sono dei giovani "ordinari" appartenenti ai ceti popolari: alcuni di loro hanno conseguito titoli di studio anche di livello elevato, altri sono occupati in piccoli lavori (commessi, personale di cucina, impieghi di tipo interinale), altri ancora frequentano la scuola. Senza precedenti penali, si sono precipitati nel movimento mossi dalla condivisione di una comune condizione sociale di esistenza. Per ciò che concerne i soggetti minorenni, poi, un giudice del Tribunale per i minorenni (*Tribunal pour enfants*) di Bobigny³³ constata che, su 95 minori deferiti all'autorità giudiziaria di quel distretto, solo 17 erano già noti al sistema. In particolare, qualcuno di essi era conosciuto non per aver commesso fatti devianti o delittuosi, ma al contrario perché beneficiava di misure di assistenza all'infanzia di tipo educativo³⁴.

in: Martinetti C., *L'autunno francese*, Milano, Feltrinelli, 2007, pag. 24.

³³ Città di circa 45.000 abitanti, capoluogo del Dipartimento Seine-St-Denis n. 93 a nord-est di Parigi.

³⁴ Beaud S., Pialoux M., "La 'racaille' et les 'vrais jeunes': critique d'une vision binaire du monde des cités", in Belaïd C. (coordination de), *Banlieue, lendemains de révolte*, Paris, La Dispute et Regards, 2006, pag. 20.

Il quesito che occorre porsi allora è il seguente: come spiegare i disordini dell'autunno 2005 e la partecipazione di questi giovani "ordinari", abitanti nelle periferie più disagiate, a tali avvenimenti? Il dibattito generato a questo proposito in Francia non si è ancora sopito ed ha visto la contrapposizione, a tratti anche molto accesa, di diversi "schieramenti". Una prima chiave di lettura, pur nella sua complessità, è quella che interpreta il fenomeno delle auto che bruciano come la parte visibile di una situazione caratterizzata dalla disperazione sociale e politica della fascia di popolazione coinvolta³⁵. La violenza che si è manifestata durante quelle settimane avrebbe dunque messo in luce alcune contraddizioni importanti della società francese, localizzandosi proprio in quei quartieri popolari i cui abitanti subiscono più direttamente la crisi globale del nostro mondo di oggi. In tal senso, pur nella disapprovazione di questi avvenimenti, l'aggressività espressa in quelle circostanze

³⁵ Alcuni tratti comuni permettono di delineare, brevemente, in linea generale e senza pretesa di esaustività, le condizioni di vita di questa parte di popolazione a cui si fa riferimento: famiglie numerose, talvolta molto numerose, più frequentemente che altrove composte di un solo genitore, che vivono in "palazzoni" e grattacieli HLM (*Habitations à Loyer Modéré*) in appartamenti minuscoli, sovraffollati e spesso purtroppo insalubri; concentrazione in tali territori di popolazione straniera o di origine straniera; consistente fenomeno, da un lato, della dispersione scolastica e, dall'altro, dell'orientamento verso percorsi di studio tecnici e professionalizzanti; discriminazioni dovute al luogo di residenza e, talvolta, al colore della pelle; tasso di disoccupazione, tasso di lavoro precario e numero di contratti a tempo parziale superiori di 2-3 volte rispetto ad altre zone; tasso di disoccupazione dei giovani di età compresa fra i 16 ed i 25 anni attestato intorno al 30-40%; problemi di salute più diffusi che altrove; criminalità (vandalismo, furti, risse, traffico di sostanze stupefacenti) molto più presente che da altre parti (Cfr. Mucchielli L., "Les émeutes de novembre 2005: les

rappresenterebbe una specie di "violenza secondaria" da interpretare come una risposta alle "violenze primarie" provenienti direttamente dalla crisi dello Stato (licenziamenti, espulsioni, discriminazioni, ineguaglianze a diversi livelli) e subite quotidianamente dagli abitanti delle periferie disagiate³⁶.

Questo orientamento di pensiero intende spiegare i moti delle *banlieue* come una modalità per esprimere la "collera di chi si sente soltanto oggetto di sospetti e di repressioni continue. La nuova generazione, perennemente definita come 'nata dall'immigrazione recente', si vive come un problema del quale la società vuole e deve sbarazzarsi. Molto spesso si tratta di ragazzi che hanno la nazionalità francese che però non da' loro alcun vantaggio [...] Si sono ribellati contro il disprezzo che subiscono, senza rispettare nulla e nessuno, perché non hanno la minima speranza di essere rispettati un giorno"³⁷.

I problemi sociali di quei territori diventano allora visibili tramite lo sprigionarsi delle fiamme provenienti da furiosi e minacciosi incendi che tutto devastano. Quando macchine ed edifici si infiammano, il fuoco è l'elemento della messa in scena, le violenze giungono alla devastazione e al saccheggio, le automobili sono utilizzate per sfrecciare ad alta velocità e poi incendiate in una sorta di sacrificio rituale. Il quartiere è dunque trattato come una scenografia in cartone che si tenta

raisons de la colère", in Le Goaziou V., Mucchielli L., *op. cit.*, pp. 24-25).

³⁶ Braouezec P., "Un autre monde est nécessaire", in Belaïd C., *op. cit.*, pp. 43-44.

³⁷ Intervista a Jacques Donzelot pubblicata sul quotidiano *Le Monde* e parzialmente riportata in: Martinetti C., *op. cit.*, pag. 26.

di distruggere definitivamente in una simbolica politica della terra bruciata. Nello scenario della violenza urbana, il fuoco diventa l'elemento distruttore-purificatore inevitabile e, in questa rappresentazione, gli attori sociali che tentano di interpersi per interrompere il corso degli avvenimenti sono considerati come degli avversari: tra questi, i pompieri e le forze dell'ordine. Dato che vestono con delle uniformi, essi diventano i rappresentanti di un'istituzione e vengono sistematicamente attaccati quando tentano di spegnere gli incendi accesi dai giovani o quando tentano di impedire alla violenza di attecchire. E' una sorta di suicidio messo in scena come spettacolo e, dunque, lo spettatore, pompiere o poliziotto che sia, non ha il diritto di intervenire³⁸.

Gli autori dei disordini del 2005, contrariamente ad ogni apparente logica, si sono comportati in modo violento anche nell'ambito di territori a loro molto vicini e contro dei luoghi che, a priori, sono fatti per loro, come le scuole, molte di esse incendiate o altrimenti danneggiate. La violenza, in tale contesto, sembrerebbe un modo di reagire ad un mondo che, a sua volta, si manifesta a loro come violento e che li esclude. In tal senso, essi sono contemporaneamente sia responsabili dei loro atti sia vittime di situazioni che li coinvolgono loro malgrado (discriminazione, razzismo, svalorizzazione, povertà, controlli giudicati troppo invasivi) e gli atti violenti commessi mirerebbero proprio a denunciare queste ultime. I giovani rivoltosi di novembre 2005 non avevano rivendicazioni esplicite da fare: essi volevano, anzi tutto, esprimere la loro rabbia. I loro

³⁸ Begag A., Delorme C., *Quartiers sensibles*, Paris, Éditions du Seuil, 1994, pp. 190-192.

comportamenti violenti possono dunque essere identificati come atti politici se si intende che essi traducono il desiderio di attivare un'altra maniera di esistere, di manifestare la volontà di essere presenti e quella di reagire malgrado tutto. I soggetti coinvolti hanno così scelto un diverso modo di esprimersi che "gli altri" dovrebbero essere obbligati ad ascoltare³⁹.

I disordini di fine 2005 si sono manifestati con ulteriori diversi aspetti nuovi: la distruzione di beni di altre persone altrettanto disagiate quanto i responsabili degli atti medesimi e la violenza rivolta, come poco sopra accennato, contro la cultura (mi riferisco agli incendi e ai danneggiamenti di scuole e di biblioteche).

C'è chi sostiene che sono state bruciate le auto di vicini di casa e di amici perché le bande non escono dai propri territori oppure perché le notti dei fuochi nelle *banlieue* hanno rappresentato anche l'opportunità per orchestrare una grande truffa organizzata ai danni delle assicurazioni⁴⁰.

C'è chi ritiene che sia importante mantenere una certa distanza nei confronti delle condanne di queste violenze in termini di "violenza cieca" o ancora di comportamenti "incivili" commessi da giovani senza punti di riferimento. In una tale prospettiva, gli atti, giudicati "insensati", di attacco contro le infrastrutture pubbliche rappresenterebbero invece una forma banale di diffidenza che rispecchia le relazioni tra istituzioni nei territori delle periferie

disagiate ed i loro abitanti⁴¹. Le istituzioni incarnerebbero in effetti agli occhi di una parte importante di tale popolazione, in particolare quella rappresentata dai giovani, l'universo degli "inclusi" e dei loro interessi⁴² e le distruzioni di strutture dello Stato rivelerebbero, pertanto, una rottura con le istituzioni repubblicane non più tanto solamente a livello simbolico.

Una ulteriore riflessione di Baudrillard apre l'orizzonte ad una simbologia suggestiva degli incendi a danno esattamente di tutte quelle cose che costituiscono il meglio che questa società sa offrire, come le scuole appunto e, in particolare, le scuole materne. Secondo l'autorevole sociologo e filosofo francese, sono state incendiate le scuole materne "perché la nostra società desidererebbe fare da mamma a quei ragazzi. Ed è quello che loro rifiutano. E più lo stato tenterà di far loro da mamma, più loro incendieranno le scuole materne"⁴³.

Le parole di Baudrillard paiono evocare anche la possibilità che negli avvenimenti incendiari a danno delle scuole materne svolga una parte importante il meccanismo psicodinamico di difesa definito formazione reattiva: si tratta di un meccanismo mediante il quale uno dei due termini di una coppia di atteggiamenti ambivalenti viene reso inconscio e mantenuto tale attraverso la supervalutazione

⁴¹ Body-Gendrot S., Le Guennec N., *Mission sur les violences urbaines*, Paris, IHESI, La Documentation française, 1998, pag. 17.

⁴² Wieworka M., *Violence en France*, Paris, Éditions du Seuil, 1999, pag. 34.

⁴³ Intervista a Jean Baudrillard pubblicata sul quotidiano *Libération* il 18 novembre 2005 e parzialmente riportata in: Martinetti C., *op. cit.*, pp. 26-27.

³⁹ Le Goaziou V., "Les émeutiers: entre violence et résignation", in Le Goaziou V., Mucchielli L., *op. cit.*, pp. 92-94.

⁴⁰ Martinetti C., *op. cit.*, pag. 22.

dell'altro⁴⁴. La formazione reattiva rappresenta, quindi, una tecnica di rifiuto di un elemento inaccettabile di una personalità per mezzo di un comportamento che sembra affermare il contrario. Supponendo, come ha fatto Albert Cohen⁴⁵, che questo meccanismo di difesa svolga una parte importante nell'ambito della criminalità giovanile, ci si può chiedere che cosa abbia da offrire la soluzione delinquente a questi ragazzi e che ruolo assuma la formazione reattiva. Secondo Cohen, la sottocultura delinquente si forma come una risposta che più individui forniscono nei riguardi dei medesimi problemi di adattamento, principalmente dei problemi di collocazione sociale: "a certi giovani si nega una posizione nella società rispettabile, perché non sono in grado di soddisfare i criteri del sistema di qualificazione sociale rispettabile"⁴⁶ e, quindi, "il contrassegno fondamentale della sottocultura delinquente è il ripudio esplicito e all'ingrosso di principi standard della classe media e l'adozione della loro antitesi reale"⁴⁷. E' possibile, continua Cohen, che in giovani delle classi inferiori si generi una certa dose di ostilità sia verso individui della classe media che verso quelle norme che sono, in un certo senso, la causa prima della loro frustrazione. Pertanto, "per il giovane che preferisce farla finita una volta per tutte con la moralità della classe media, non sussistono inibizioni morali che lo trattengano dall'aggreddere liberamente le fonti della sua frustrazione"⁴⁸ e, in

⁴⁴ Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1983, pag. 89.

⁴⁵ Cohen A. K., *Ragazzi delinquenti*, Milano, Feltrinelli, 1963, pp. 129-148.

⁴⁶ *Ibidem*, pag. 129.

⁴⁷ *Ibidem*, pag. 138.

⁴⁸ *Ibidem*, pag. 141.

questa circostanza, entra in gioco il meccanismo di difesa della formazione reattiva sulla base del quale i giovani francesi non solo rifiutano il sistema dominante di valori (ciò che la scuola rappresenta), ma lo rifiutano con una "intensità esagerata, sproporzionata, abnorme di risposta"⁴⁹ (dando fuoco alle scuole). Quindi, il disprezzo per l'autorità, che si è manifestato con gli avvenimenti dell'autunno del 2005, può essere interpretato in tale ottica come una formazione reattiva contro desideri segreti di passività e dipendenza nei confronti della medesima.

Una ulteriore chiave di lettura di questi fenomeni li riconduce principalmente al fallimento della cultura⁵⁰. Diversamente dai movimenti del passato che riconoscevano nella cultura un ordine di cose inviolabile, quale quello dell'emancipazione, queste "sommosse", in tale prospettiva, hanno seminato un fracasso senza parole dato che nessun progetto coerente è stato avanzato e, per la prima volta nella storia, una situazione di rivolta violenta non ha creato alcun discorso di mobilitazione civile atto a suscitare l'entusiasmo al di là dei suoi diretti protagonisti. Tale corrente di pensiero ritiene che i rivoltosi di oggi devastino le strutture che sono state edificate per loro per rigettare in questo modo la presenza dello Stato vicino a sé. Pertanto, le sommosse delle periferie di oggi, contrariamente alle rivolte contadine dell'*Ancien Régime*, non guarderebbero in avanti perché non hanno mai evocato un programma futuro per l'umanità,

⁴⁹ *Ibidem*, pag. 142.

⁵⁰ Redeker R., "Le nihilisme et l'assourdissant silence des émeutes banlieusardes", in Draï R., Mattéi J-F., *op. cit.*, pp. 27-31.

nondimeno esse non rivolgerebbero lo sguardo neppure verso il passato.

Pertanto, la causa dei disordini dell'autunno 2005 non viene attribuita alla povertà o ad altri fattori di ordine sociale, ma al nichilismo cioè ad una costruzione culturale. Infatti, non essendo stati pronunciati discorsi né avanzati progetti per l'avvenire e non avendo neppure riproposto alcun riferimento al passato, la rivolta delle *banlieue* appare l'espressione di un problema essenzialmente culturale da spiegare tramite il nichilismo: l'assenza di senso sarebbe la caratteristica principale di queste sommosse e la violenza e l'odio per la cultura ne sarebbe il propulsore.

Anche Umberto Galimberti, filosofo e psichiatra italiano, recentemente, ha dipinto un ritratto dei giovani proprio attraverso la chiave di lettura del nichilismo visto come l'ospite inquietante che si aggira tra di loro, che penetra nei loro sentimenti, che confonde i loro pensieri e che, cancellando la memoria del passato e le prospettive per il futuro, li umilia e li annienta⁵¹. In tal senso, il disagio, che si manifesta anche attraverso le sommosse delle *banlieue*, non è del singolo individuo, quindi non è di tipo psicologico, ma è di tipo culturale. Secondo Galimberti, è sulla cultura collettiva e non sulla sofferenza individuale che occorrerebbe agire poiché questa sofferenza è la conseguenza di un'implosione culturale di cui i giovani sono le prime vittime: la negatività che il nichilismo diffonde investe radicalmente la sottile percezione della mancanza di senso del loro esistere.

⁵¹ Galimberti U., *L'ospite inquietante. I giovani e il nichilismo*, Milano, Feltrinelli, 2007.

Una modalità prospettata per mettere alla porta l'ospite inquietante, pur nella consapevolezza della difficoltà di attuazione, risiede nell'insegnare ai giovani a riconoscere la propria virtù, le proprie capacità e quindi nell'esplicitarle e vederle fiorire secondo misura. Si pensi, a questo proposito, che se, da un lato, le periferie delle grandi città francesi sono un mondo complesso fatto di difficoltà, di dolore e di violenza, esse però, d'altra parte, sono anche animate da energia vitale e da tanta creatività. Le *banlieue* sono il serbatoio di quasi tutto ciò che di nuovo sta nascendo nella società francese, sono un laboratorio di vita e di linguaggi, quasi un marchio che ha superato la barriera del Boulevard *Periphérique*⁵² e si è imposto dentro Parigi. "Mentre la frattura economica e sociale tra i centri delle città e le loro periferie si è allargata e approfondita, la cultura e i codici delle *banlieue* vengono recuperati, digeriti e riciclati dalla grande industria del consumo. Soprattutto della moda. Da anni le grandi marche scrutano gli orizzonti delle periferie per raccogliere ed elaborare i segnali, per rinnovare la loro immagine e provare a colpire i centri nervosi del pubblico giovane"⁵³.

Se da più parti questa situazione viene descritta come un paradosso, essa invece potrebbe operare come agente catalizzatore di quello spostamento di prospettiva da cui partire per riuscire finalmente a scacciare l'ospite inquietante. Sulla scena distrutta dalle fiamme, d'altronde non c'è altro da fare che ricominciare e ripartire da zero su altre basi.

⁵² Viale di circonvallazione di circa 35 km che segna anche i limiti amministrativi del comune parigino.

⁵³ Martinetti C., *op. cit.*, pag. 34.

3. Fuoco e contesti socio-culturali: considerazioni conclusive.

In questa sede si è voluto riflettere su particolari fenomeni criminosi collegati a diverse modalità di utilizzo del fuoco in differenti contesti nazionali: da un lato, l'Italia, caratterizzata da situazioni in cui attentati incendiari ed estorsioni sono in stretta relazione nell'ambito delle attività "economiche" delle organizzazioni criminose di tipo mafioso; dall'altro lato, la Francia, che registra incendi di veicoli pubblici e privati, di edifici pubblici, di negozi e grandi magazzini specialmente, ma non solo, durante gli episodi di violenze urbane che si sviluppano principalmente nelle periferie così dette sensibili delle grandi città.

Nel primo caso, soprattutto in alcune regioni italiane, il fuoco è un mezzo per raggiungere un fine (cioè l'illecito guadagno), mentre quello appiccato durante i moti delle *banlieues* francesi assume più una valenza espressiva di tipo politico-sociale.

Per un confronto più approfondito fra gli eventi che si sviluppano in queste due diverse realtà, è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti socio-culturali, sulle interazioni tra atti devianti e ambiente e sugli attori sociali in gioco.

Parlando di organizzazioni criminali italiane di tipo mafioso, ci si riferisce ad un contesto sociale sottoculturale in cui la violenza è il leitmotiv di un insieme di valori che costituiscono lo stile di vita, il processo di socializzazione, i rapporti interpersonali di individui che vivono in condizioni similari⁵⁴. Ciò significa che l'espressione manifesta di violenza (come, tra l'altro, gli attentati incendiari commessi

per convincere o per punire), sia nelle relazioni interpersonali che nelle interazioni di gruppo, appartiene ad un sistema normativo sottoculturale tipico e che questo sistema si riflette nei tratti sociali e psicologici dei partecipanti alla sottocultura medesima. L'elemento qualificante della sottocultura mafiosa è la forza intimidatrice del vincolo associativo: in particolare, la contemporanea individuazione dell'intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà sono elementi necessari per potere ritenere esistente un gruppo di tale sorta. L'assoggettamento si concretizza nella sottomissione del singolo membro del gruppo all'autorità dei capi, condizione che può derivare non soltanto dall'intimidazione, ma anche da una naturale accettazione di tipo subculturale del loro potere. L'omertà si riferisce poi al comportamento di soggetti che, in maniera incondizionata ed assoluta, si rifiutano di collaborare con le autorità preposte al controllo sociale; l'omertà non è una forma di riserbo che accomuna solamente gli associati, ma può essere condivisa anche da soggetti estranei al gruppo (parte della società civile si potrebbe dire) ed è basata sulla condivisione di valori tradizionali e indotta dall'accettazione remissiva dell'autorità mafiosa⁵⁵.

Questi gruppi criminali di tipo mafioso rappresentano dei veri e propri sistemi economici che appunto usano e abusano dei valori tradizionali dei contesti sociali in cui sono inseriti. Essendo dei sistemi economici, tali organizzazioni criminali sono da sempre implicate in attività illecite redditizie (tra cui il racket) da sfruttare metodicamente: da sempre significa fin dalla loro

⁵⁴ Ferracuti F., Wolfgang M. E., *Il comportamento violento*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 189-190.

nascita e anche in tutti i territori in cui esse hanno attecchito. Infatti, già dai primi anni del '900, la mafia è una realtà in pieno sviluppo che affonda le proprie radici in Sicilia, ma estende le sue propaggini nelle comunità di italiani emigrati negli Stati Uniti d'America. A questo proposito, la realtà del racket, già in voga negli anni '30 del XX secolo in America, viene descritta, tra l'altro, da William Whyte che, nell'ambito della sua ormai classica ricerca socio-criminologica "*Street Corner Society: the Social Structure of an Italian Slum*" (tradotta in italiano con il titolo "Little Italy. Uno slum italo-americano"), studia alla fine degli anni '30 un quartiere di Boston abitato da immigrati italiani, soprannominato Cornerville e situato nel *North End* di quella città. In particolare, nella seconda parte del libro, intitolata "*Racketeers e uomini politici*", egli evidenzia come il problema principale del quartiere non sia dovuto alla presenza di gruppi criminali strutturati che gestiscono traffici illeciti, ma che piuttosto le difficoltà derivino dal fatto che l'organizzazione sociale di quel territorio non si fonde con quella della più vasta società: la comunità di Cornerville è un sistema composto di sottosistemi fra loro interdipendenti tra i quali si annoverano a pieno titolo il racket, il "sindacato" dei *racketeers* e la politica. I capi delle organizzazioni politiche e quelli dei rackets cooperano gli uni con gli altri e questi due sottosistemi, sovrapponendosi fra loro, costituiscono l'elemento di integrazione di buona parte della vita locale⁵⁶.

⁵⁵ Gallitelli L., *Modello investigativo e fenomeni criminali*, Bologna, Clueb, 1999, pp. 41-42.

⁵⁶ White W. F., *Little Italy. Uno slum italo-americano*, Bari, Laterza, 1968, pp. 14-15.

Tracciando una breve storia dei racket, White spiega che, durante il proibizionismo, le attività illegali si concentravano soprattutto nell'ambito del traffico di alcolici, ma che, finito quel periodo, il *racketeer* compì la sua ascesa attraverso il controllo del gioco d'azzardo. La popolazione italo-americana di Boston, d'altronde, non solo riteneva che scommettere al gioco fosse una "cosa rispettabile", ma "poiché erano accettate anche scommesse da dieci centesimi, da cinque e persino da un centesimo, questo tipo di racket fece soprattutto presa fra la povera gente"⁵⁷.

Così, il racket veniva gestito come un'ordinaria attività imprenditoriale che produceva un ordinato giro di affari: accordi per regolare la rivalità fra i propri membri, per eliminare la concorrenza dall'esterno e un'efficiente disciplina imposta sui propri subalterni dai *racketeers* più importanti, erano i mezzi per far funzionare le cose senza scandalo e per garantire un livello minimo di violenza⁵⁸. Forme di interazione che si configurano con scambi di beni materiali e che legavano politica, rackets e polizia in una intricata rete di obblighi reciproci, davano luogo ad un equilibrio dinamico che garantiva il permanere del sistema sociale della comunità⁵⁹. Era, infatti, nell'interesse sia dei *racketeers* che della polizia che i traffici fossero gestiti nella maniera più tranquilla possibile perché, al minimo scoppio di violenza, la gente "per bene" della città protestava e chiedeva a gran voce che

⁵⁷ *Ibidem*, pag. 158.

⁵⁸ *Ibidem*, pag. 164.

⁵⁹ Ciacci M., "Saggio introduttivo" in White W. F., *Little Italy uno slum italo-americano*, Bari, Laterza, 1968, p. XXXVI.

venissero prese severe misure contro i trasgressori della legge⁶⁰.

Non si può avere un'idea esaustiva di questo fenomeno senza riflettere sul fatto che i *rackeeters* "aiutavano" le popolazioni che vivevano sui loro territori: a Cornerville, durante la Depressione, essi procuravano ai giovani delle bande, sprovvisti di qualificazioni professionali, quegli impieghi che altrimenti avrebbero avuto difficoltà a trovare; essi, noti per la loro prodigalità, spendevano denaro liberamente nei negozi del quartiere e fornivano anche capitali da investire in nuove attività⁶¹. In fondo, i rackets a Cornerville funzionavano tramite gli stessi meccanismi che altrove caratterizzano gli affari leciti e, per di più, il *racketeer* modellava la sua attività su quella dell'uomo d'affari, cercando persino di acquistare quella "rispettabilità" che lo rendesse ben accetto in altri luoghi così come lo era nella stessa Cornerville.

Tornando ai nostri giorni e alla realtà delle regioni italiane colpite, si osserva come il quadro tutto sommato tranquillo dipinto da Whyte non rispecchi più l'attualità dato che il contemporaneo fenomeno del racket, inserito in una particolare sottocultura, si accompagna a soprusi, umiliazioni, paura, distruzioni e sopraffazione.

E' proprio il sistema normativo di tipo sottoculturale che può essere visto come uno degli elementi che collega, anche se ciascuno con le proprie peculiarità, gli ambienti sociali, quello italiano e quello francese, in cui viene utilizzato il fuoco per cagionare danni.

Le periferie francesi "sensibili", scenario delle violenze urbane, sono particolari forme socio-spaziali in cui si sovrappongono diverse forme di ineguaglianze e dove si accumulano sia handicap sociali che difficoltà personali. La *banlieue* francese non è una formazione sociale omogenea e, pertanto, non è portatrice di una identità culturale unitaria, ma è un'entità territoriale che accoglie una popolazione mista e multi-etnica⁶². Si tratta di un territorio separato e stigmatizzato, situato al livello più basso della gerarchia dei luoghi che compongono l'ordine spaziale delle metropoli francesi⁶³. Un ulteriore aspetto che caratterizza la vita quotidiana dei quartieri di queste periferie e che contraddistingue la visione del mondo dei loro abitanti è la separazione che oppone i "giovani", francesi e stranieri senza alcuna distinzione, a tutte le altre categorie sociali. I giovani sono comunemente ritenuti dagli abitanti più anziani, dagli amministratori e dai politici come la principale fonte di atti devianti e criminosi e, quindi, sono pubblicamente additati come i responsabili del peggioramento della qualità della vita e della reputazione di tali quartieri⁶⁴.

Questi giovani, come segnalato nel paragrafo precedente, sono visti come anomici, nichilisti, portatori di disordine e, dunque, fonte di insicurezza per gli "altri". Tuttavia, le loro violenze, di cui l'autunno del 2005 è soltanto un esempio, sono fortemente ritualizzate e regolate dall'intreccio di relazioni di conoscenza e di scambi fra i protagonisti. Tali episodi, come molti altri che

⁶⁰ White W. F., *op. cit.*, pag. 182.

⁶¹ *Ibidem*, pp. 195-198.

⁶² Wacquant L., *Parias urbains. Ghetto, banlieues, État*, Paris, La Découverte, 2006, pp. 170-171.

⁶³ *Ibidem*, pag. 206.

esulano da ciò che è accaduto in quel particolare periodo, obbediscono ad un insieme di regole precise concernenti il momento, il luogo, il motivo ed il doppio imperativo della pubblicità (fra i pari) e della clandestinità (nei confronti delle autorità)⁶⁵. Dunque, nei quartieri delle periferie "sensibili", i comportamenti dei giovani riflettono la creazione di norme particolari che regolano la vita di quel mondo specifico e che i membri dei gruppi decidono liberamente di seguire⁶⁶: tra queste si ricordano la regola del silenzio (che richiama, pur con le dovute cautele, l'omertà della sottocultura di tipo mafioso) e quella della mutualità. In linea generale, le regole del quartiere sono fondate sull'idea del gruppo e della sua perennità, in quanto esso assicura protezione a tutti i suoi membri, attraverso l'amministrazione rapida ed imparziale delle trasgressioni. Tutti i giovani dei quartieri sanno che queste regole sono necessarie per vivere insieme in quanto esse permettono di esercitare le proprie libertà nel rispetto del bene comune del gruppo.

I giovani dei quartieri delle periferie "sensibili" formano, dunque, una vera e propria società dotata di una peculiare cultura, che può senz'altro contribuire al riconoscimento positivo di quei giovani da parte di loro stessi, ma anche "dell'altra" società⁶⁷. Tutte le altre immagini, che nondimeno essi concorrono ad alimentare tramite, ad esempio, gli avvenimenti dell'autunno 2005, sono cariche di violenza incontrollata e, forse, incontrollabile.

⁶⁴ *Ibidem*, pag. 193.

⁶⁵ *Ibidem*, pp. 211-212.

⁶⁶ Peyrat S., *Justice et Cités. Le droit des cités à l'épreuve de la République*, Paris, Ed. Economica, 2003, pp. 56-57.

⁶⁷ *Ibidem*, pp. 225-227.

Gli appartenenti alle organizzazioni di tipo mafioso ed i giovani francesi delle periferie "sensibili" contribuiscono, con le loro azioni, a creare vittime: anche in tale ambito si possono trovare alcuni punti di contatto tra queste due realtà. Si pensi al fatto che, oltre alle vittime in carne ed ossa, le estorsioni e le violenze urbane danneggiano la collettività, mettendo a rischio la vita e la sicurezza della generalità dei consociati. Infatti, i gruppi criminali, nel primo caso, esercitando il loro "diffuso, penetrante e violento controllo sulle attività economiche, sociali e politiche nel territorio"⁶⁸, ostacolano il diffondersi dell'educazione alla legalità e rallentano l'avvio di investimenti, di nuove attività imprenditoriali e commerciali, mentre nel secondo caso, quando le *banlieues* bruciano, viene messa in pericolo la pubblica incolumità e vengono provocati altresì danni a cose pubbliche, il cui costo graverà indistintamente su tutti i cittadini, quindi anche su coloro che li hanno provocati. In tal senso, i giovani francesi coinvolti nelle violenze urbane assumono la caratteristica tipologica del criminale-vittima cioè di colui che è successivamente criminale e vittima o l'inverso: quindi, criminali perché essi commettono atti contrari alla legge e vittime non solo perché dovranno poi, anche indirettamente, contribuire a ripagare ciò che hanno distrutto, ma anche perché, come riportato in precedenza, possono essere visti come vittime di quel mondo che si manifesta a loro in modo violento, stigmatizzandoli e di fronte al quale essi reagiscono, in una sorta di circolo vizioso, con violenze di altro tipo e più visibili.

⁶⁸ Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo per l'inaugurazione dell'anno*

Bibliografia di riferimento.

- Adorno P., *Relazione del Presidente F.F. della Corte d'Appello di Reggio Calabria per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006*, Cagliari, 28 gennaio 2006 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Antonini V., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Cagliari, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Clueb, 1983.
- Balloni A., Bellasi P. (a cura di), *La nuova criminalità*, Bologna, Clueb, 1984.
- Barcellona G., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Caltanissetta, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Barcellona G., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005*, Caltanissetta, 15 gennaio 2005 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Bauer A., *Géographie de la France criminelle*, Paris, Odile Jacob, 2006.
- Begag A., Delorme C., *Quartiers sensibles*, Paris, Éditions du Seuil, 1994.
- Belaïd C. (coordination de), *Banlieue, lendemains de révolte*, Paris, La Dispute et Regards, 2006.
- Body-Gendrot S., Le Guennec N., *Mission sur les violences urbaines*, Paris, IHESI, La Documentation française, 1998.
- Carzo D. (a cura di), "Estorsione e usura: uno sguardo empirico sulla città di Messina", in *Quaderni del C.I.R.S.D.I.G.* (Centro Interuniversitario per le Ricerche sulla Sociologia del Diritto e delle Istituzioni Giuridiche), 2006 (disponibile al sito Internet: www.cirsdig.it).
- Celesti S., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005*, Palermo, 15 gennaio 2005 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Ciacci M., "Saggio introduttivo" in White W. F., *Little Italy uno slum italo-americano*, Bari, Laterza, 1968, pp. VI-XXXIX.
- Cohen A. K., *Ragazzi delinquenti*, Milano, Feltrinelli, 1963.
- Commodaro R., *Relazione del Presidente F.F. della Corte di Appello di Catanzaro per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006*, Catanzaro, 28 gennaio 2006 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Dapelo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Trieste per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007*, Trieste, 27 gennaio 2007 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- De Vani G., "Dalla cultura ai servizi alle vittime: l'esperienza del Centro per le Vittime di Casalecchio di Reno", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. 1, n. 2, Maggio-Agosto 2007, pp. 42-60 (disponibile al sito Internet: www.vittimologia.it/rivista).
- Delli Priscoli M., *Intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione nell'Assemblea Generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2007*, Roma, 25 gennaio 2008 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, Secondo semestre 2006.
- Draï R., Mattéi J-F., *La République brûle-t-elle?*, Paris, Éditions Michalon, 2006.
- Faure A., "Un faubourg, des banlieues, ou la déclinaison du rejet", in Depaule J-C. (sous la direction de), *Les mots de la stigmatisation urbaine*, Paris, Éditions Unesco / Maison des sciences de l'homme, 2006, pp. 8-39.
- Ferracuti F., Wolfgang M. E., *Il comportamento violento*, Milano, Giuffrè, 1966.
- Gagliarducci A., "Quell'ospite inquietante che annichilisce i giovani", *La Sicilia*, 24/12/2007 (disponibile al sito Internet: www.feltrinellieditore.it).

giudiziario 2008, Palermo, 26 gennaio 2008 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

- Galgano V., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Napoli, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Galgano V., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005*, Napoli, 15 gennaio 2005 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Gallitelli L., *Modello investigativo e fenomeni criminali*, Bologna, Clueb, 1999.
- Galimberti U., *L'ospite inquietante. I giovani e il nichilismo*, Milano, Feltrinelli, 2007.
- Grasso T., *Seconda relazione annuale del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura*, 17 ottobre 2001 (materiale disponibile al sito Internet: www.antiracket.it).
- Ingargiola F., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006*, Caltanissetta, 28 gennaio 2006 disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- ISTAT, *Statistiche giudiziarie penali Anni 2000-2004*, Roma.
- Lagrange H., *De l'affrontement à l'esquive. Violences, délinquances et usages de drogues*, Paris, Syros, 2001.
- Le Goaziou V., Mucchielli L. (sous la direction de), *Quans les banlieues brûlent... Retour sur les émeutes de novembre 2005*, Paris, La Découverte, 2006.
- Marletta G. A., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Reggio Calabria, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Marletta G. A., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005*, Reggio Calabria, 15 gennaio 2005 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Marletta G. A., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Catania per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007*, Catania, 27 gennaio 2007 disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Martinetti C., *L'autunno francese*, Milano, Feltrinelli, 2007.
- Marzachi F., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Messina, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Palomba F., *Relazione del Sostituto Avvocato Generale dello Stato della Corte di Appello di Cagliari per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005*, Cagliari, 15 gennaio 2005 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Peyrat S., *Justice et Cités. Le droit des cités à l'épreuve de la République*, Paris, Ed. Economica, 2003.
- Pudia D., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Catanzaro, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006*, Palermo, 28 gennaio 2006 disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2007*, Palermo, 27 gennaio 2007 disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Rotolo C., *Relazione del Presidente della Corte di Appello di Palermo per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2008*, Palermo, 26 gennaio 2008 disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Scalzo G., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2002*, Catania, 12 gennaio 2002 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).
- Scalzo G., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di*

Catania per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004, Catania, 17 gennaio 2004 (disponibile al sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it).

- Tufano V., *Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Potenza per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004*, Potenza, 17 gennaio 2004.
- Violante L., *Il ciclo mafioso*, Roma-Bari, Laterza, 2002.
- Wacquant L., *Parias urbains. Ghetto, banlieues*, État, Paris, La Découverte, 2006.
- Whyte W. F., *Little Italy. Uno slum italo-americano*, Bari, Laterza, 1968.
- Wievorka M., *Violence en France*, Paris, Éditions du Seuil, 1999.
- Zincani V., *La criminalità organizzata - strutture criminali e controllo sociale*, Bologna, Clueb, 1989.

Incendi e tutela della fauna

*Susanna Vezzadini**

Riassunto

La relazione intercorrente fra fuoco, uomo e animali è assai complessa e risale lontano nel tempo: già i miti sull'origine del fuoco attestano di frequente il ruolo dell'animale quale intermediario fra il genere umano e la divinità per quanto attiene questa importante e rivoluzionaria scoperta, della quale gli uomini sarebbero dunque debitori all'animale. Tuttavia, non sempre l'uomo è stato capace di riconoscenza ed anzi già nei secoli passati, così come anche oggi la cronaca ci mostra, è possibile rilevare una serie di azioni gravi consumate ai danni degli abitanti non umani del pianeta proprio attraverso l'uso del fuoco. In tale prospettiva, trattando di incendi boschivi vanno sottolineate anche le gravi perdite patite dalla fauna. Oltre alle numerose specie animali destinate a perire durante un incendio, va osservato come il fuoco modifichi profondamente il microclima dell'area andata distrutta; di conseguenza, la ricolonizzazione da parte delle differenti specie sarà difficoltosa, ciò incidendo negativamente sul ciclo riproduttivo delle stesse.

Résumé

Le lien entre le feu, l'homme et les animaux est compliqué; il remonte à bien des siècles: en ce qui concerne cette importante découverte révolutionnaire, les mythes sur l'origine du feu décrivaient déjà la bête comme une intermédiaire entre les hommes et la divinité. Les hommes donc devraient avoir une dette envers les animaux, mais ils ne sont pas toujours capables de témoigner de la reconnaissance. En effet, par le passé, et même de nos jours, nombreux sont les actes criminels contre les animaux, qui ont été provoqués par l'homme avec le feu. Dans ce sens, il faut aussi remarquer que la faune subit de graves pertes à cause des incendies de forêts. Effectivement, un incendie condamne à mort beaucoup d'espèces animales et il faut aussi observer que le feu modifie profondément l'habitat dans les zones détruites. Par conséquent, les animaux ont de très faibles possibilités de recoloniser leur habitat et cela frappe négativement le cycle de développement.

Abstract

The relationship between fire, mankind and animals is a really complex one with very ancient roots: all myths about the origin of fire frequently portray the role played by animals as intermediaries between mankind and god in discovering fire. That is why it seems men are indebted to animals for this important and revolutionary discovery. However, not always do men recognise this, so during past centuries –but even today– severe criminal actions are committed against animals using fire. In this perspective, when we mention forest fires, it is important also to remember the huge losses suffered by animals. The damage caused by forest fires inevitably dooms many species to perish and, at the same time, that greatly modifies the habitat of burnt areas. As a result, the recolonization of these areas by those species will be very difficult, with serious negative consequences on their reproductive cycle.

* Dottore di ricerca in Criminologia, Sociologia della Devianza, Vittimologia e Sicurezza sociale, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli" di Forlì – Università di Bologna.

1. Fra Mito e Storia: il fuoco, l'animale e l'uomo.

L'idea di proporre un intervento sul tema della tutela della fauna a fronte della grave minaccia costituita dal fuoco è nata leggendo il bel libro di Sir. James G. Frazer, "*Miti sull'origine del fuoco*"¹ (1930), da tempo un classico per quanto concerne gli studi nel campo dell'antropologia culturale. Infatti, incontrando per la prima volta tali suggestive narrazioni, si resta colpiti dal fatto che, eccetto il mito di Prometeo e pochi altri, la maggior parte dei miti elaborati allo scopo di spiegare il possesso del fuoco da parte del genere umano poggia sulla convinzione che esso sia stato rubato alla divinità, per donarlo agli uomini, proprio da un animale. In effetti, afferma Frazer, fra le popolazioni primitive della terra non sussisterebbe una distinzione precisa «(...) fra l'uomo e le specie inferiori; al contrario, esse attribuiscono comunemente agli animali una vita e un'intelligenza che assomigliano molto da vicino alla loro: per questo non riscontrano nessuna incongruenza o assurdità nel fatto che gli animali posseggano e usino il fuoco, che addirittura lo possedessero prima dell'uomo o fossero anche gli intermediari per mezzo dei quali loro stessi lo acquisirono inizialmente»².

In genere, tali miti presentano un esemplare specifico quale detentore del fuoco: così, ad esempio, presso le tribù sudamericane era l'avvoltoio o il giaguaro, mentre presso gli aborigeni di Victoria il fuoco apparteneva esclusivamente ai corvi o, ancora, per altri nativi

dell'Australia esso era originariamente custodito con grande cura dal topo d'acqua o dal merluzzo. Più frequentemente queste storie narrano di un animale cui gli uomini sarebbero debitori per la conoscenza e l'utilizzo del fuoco: spesso è il cane a svolgere il ruolo di intermediario e ad essere raffigurato come colui che per primo portò il fuoco in dono all'umanità, rubandolo alla divinità, al sole o alle stelle e serbandolo intatto sulla sua coda incendiata nel lungo tragitto verso la terra. Altre volte è invece un uccello (la colomba, il picchio, etc.) a sottrarre il fuoco ed infatti il suo piumaggio ancora oggi in alcuni punti sfumato di rosso o brunito attesta tale sacrificio. Altrove protagonisti di tali narrazioni sono il coyote, il coniglio, il porcellino d'India o il cervo: dipende dalle diverse latitudini in cui tali miti vedono la luce. Ciò che importa qui sottolineare è che, secondo questi racconti, l'uomo sarebbe debitore all'animale di tale scoperta fondamentale, destinata a modificare radicalmente l'evoluzione della storia dell'umanità. Tuttavia, se abbandoniamo il Mito e volgiamo il nostro sguardo alla Storia, possiamo facilmente notare che non sempre, anzi di rado, l'uomo è stato capace di riconoscenza. Durante il Medioevo, come è noto, numerosissimi processi per stregoneria vedevano la condanna al rogo non soltanto della strega colpevole di aver avuto legami carnali con il Diavolo ma anche degli animali di cui si circondava, il gatto in particolare, nei quali si riteneva dimorasse il maligno nascondendosi agli occhi della collettività. Ben più che in quell'epoca oscura, però, fu nella seconda metà del 1600, un periodo di relativo progresso culturale, che le bestie vennero con una certa frequenza condannate ad essere

¹ Frazer J.G., *Miti sull'origine del fuoco*, Milano, Xenia Edizioni, 1993.

² *Ibidem*, p. 281.

bruciate vive. Talvolta, afferma Edward P. Evans nel suo interessante libro *“Animali al rogo. Storie di processi e condanne contro gli animali dal Medioevo all’Ottocento”*³, «(...) un giudice misericordioso prendeva la legge alla lettera ma ne limitava lo spirito barbaro condannando il colpevole ad essere solo leggermente strinato e quindi strangolato, prima di essere dato completamente alle fiamme»⁴. Il crimine di cui più spesso si macchiavano, e da cui dipendeva la dura condanna, era la sodomia: per altri delitti quali l’omicidio, il furto, l’invasione del suolo pubblico o di proprietà private vigevano differenti sanzioni, che andavano dall’impiccagione eseguita sulla pubblica piazza all’esilio, a seconda della gravità del reato e della pericolosità (chiamiamola “sociale”!) del reo. Invece, la sodomia veniva sempre punita condannando a morte i due colpevoli, in genere bruciandoli vivi. Così, dunque, per pecore, mucche, cani, maiali: e, naturalmente, per i loro -umani-compagni di sventura.

La perniciosa e funesta relazione fra l’animale, l’uomo ed il fuoco, inoltre, può assumere anche tratti connotabili come “ludici”, dove il divertimento dell’essere umano è garantito dagli effetti prodotti dalle fiamme sulla bestiola. Gli atti di vandalismo che oggi, ogni tanto, balzano agli onori della cronaca e vedono più spesso come protagonisti giovani che, per trascorrere il tempo e stare allegri, danno fuoco ad un cane, ad un gatto, ad un pappagallino provocandone gravi ustioni e più spesso la morte, trovano un antecedente di riguardo

³ Evans E. P., *Animali al rogo. Storie di processi e condanne contro gli animali dal Medioevo all’Ottocento*, Roma, Editori Riuniti, 1989.

nei festeggiamenti che, ogni anno, si tenevano durante il XVI secolo a Parigi nel giorno di S. Giovanni. Ce ne parla Norbert Elias nell’opera *“Il processo di civilizzazione”*⁵, indicandocelo quale esempio di atto in grado di generare repulsione nei lettori del nostro tempo, e narrando di come tali festeggiamenti consistessero «(...) nel bruciare vivi una o due dozzine di gatti. Era una festa molto famosa e il popolo vi faceva ressa. Veniva suonata una musica allegra e, sotto una specie di impalcatura, preparato un grande rogo. All’impalcatura si appendeva un sacco oppure una cesta con dentro i gatti. Quando il sacco o la cesta cominciavano a bruciare, i gatti precipitavano sul rogo e bruciavano vivi, mentre la massa attorno giubilava nell’udire i loro urli e miagolii. Di solito erano presenti anche il re e la corte. A volte si lasciava al Re o al Delfino l’onore di dar fuoco al rogo. E sappiamo che una volta, su espresso desiderio di Carlo IX, fu catturata e bruciata insieme ai gatti anche una volpe»⁶.

2. Uno sguardo all’attualità: incendi boschivi e tutela della fauna.

Ora, lasciando la Storia e venendo all’attualità, vi è da osservare che i rischi che minacciano l’incolumità della fauna su tutto il pianeta, come è noto, sono molteplici. Fra i più dibattuti si hanno lo sviluppo industriale ed il conseguente inquinamento dell’aria, del suolo e delle acque; lo sviluppo in ambito agricolo favorito anche da irragionevoli e sconsiderati disboscamenti; l’aumento demografico

⁴ *Ibidem*, p. 117.

⁵ Elias N., *Il processo di civilizzazione*, Bologna, il Mulino, 1988.

che determina massicci inurbamenti, per cui assistiamo in molte aree della terra allo sviluppo ed alla crescita sempre più invasiva di insediamenti urbani che occupano zone verdi, precedentemente abitate soltanto da specie animali.

Ma anche gli incendi dei boschi e delle foreste rappresentano una grave minaccia per la sopravvivenza della fauna selvatica: tralasciando in questa sede la distinzione fra incendi spontanei ed incendi dolosi, ossia quelli appiccati intenzionalmente dall'uomo nel tentativo di creare disagi, danni e distruzione, vi è da rilevare come da sempre l'essere umano si sia servito del fuoco per motivi, per così dire, strumentali, volti cioè –almeno nelle intenzioni dell'incendiario- a rendere maggiormente fruibile e controllabile l'ambiente nel quale svolge le proprie attività e dal quale cerca di trarre profitto. Così, ad esempio, la tecnica del “taglia e brucia” è largamente impiegata oggi nelle foreste tropicali, allo scopo di liberare nuovi spazi da destinare all'allevamento. Ancora, in varie parti d'Italia ed anche in Emilia Romagna, è diffusa l'abitudine di appiccare fuochi ai canneti che fanno da contorno a canali o a corsi d'acqua minori, sopravvivendo contro ogni fondamento ragionevole l'antica mentalità dell'incendio controllato impiegato allo scopo di ridurre la vegetazione e destinare i terreni così conquistati al pascolo.

In tal senso, progresso e vecchie usanze concorrono, paradossalmente, a delineare un quadro contrassegnato da seria minaccia per gli abitanti non umani delle nostre terre, e soltanto una

pianificazione ambientale⁷ più attenta e consapevole di quella sino ad oggi attuata permetterà di eliminare tale connubio tanto improbabile quanto dannoso.

L'incendio di boschi, foreste e canneti determina, al di là delle dimensioni che può assumere lo stesso, la perdita di un ecosistema e delle vite vegetali ed animali che lo costituiscono: e ciò è innegabilmente grave, anche se troppo spesso sottovalutato o addirittura scarsamente considerato; salvo poi accorgersene a distanza di anni, talvolta di secoli, osservando con stupore e preoccupazione quelle modificazioni in negativo dell'ambiente che proprio l'uomo ha innescato –più o meno volontariamente- con la propria azione.

In particolare per quanto concerne gli incendi e l'impatto che questi hanno sulla flora e sulla fauna permane, anche nell'opinione pubblica, un atteggiamento improntato alla tolleranza ed all'accettazione di tali fatti, forse nella consapevolezza che, nella maggioranza dei casi, nessuno di noi ne verrà colpito direttamente. Tuttavia, la situazione fortemente drammatica che si è venuta a creare in molte parti del nostro Paese ed in altri contesti geografici vicini durante l'estate del 2007 ha parzialmente scosso tale indifferenza, dando vita ad una nuova sensibilità e rendendo infine l'opinione pubblica più attenta rispetto a fenomeni che hanno prodotto danni e conseguenze estremamente gravi anche al genere umano ed alle opere d'arte (pensiamo, ad esempio, alla minaccia del patrimonio artistico in molte aree della Grecia),

⁷ Sul tema della pianificazione ambientale si veda, fra i molti possibili, il contributo di Pieroni O., *Fuoco, acqua,*

⁶ *Ibidem*, p. 366.

oltre che alla vegetazione ed alle specie animali che popolavano le zone distrutte dai roghi.

Come ha evidenziato Nadia Caselli, delegato provinciale e per la città di Bologna della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) durante i nostri recenti incontri volti a permettermi di conoscere meglio questo problema, soffermarsi a pensare a quanto sia devastante un incendio in riferimento alla fauna implica il mettere in luce alcune differenze.

Ad esempio, se l'incendio ha distrutto un bosco, l'impatto sarà sempre e comunque devastante ma le sue conseguenze saranno diverse a seconda della stagione dell'anno in cui ciò si verifica. Infatti, gli incendi che si manifestano durante il periodo primaverile o estivo non colpiscono soltanto il singolo esemplare adulto, mammifero, uccello o rettile che sia, ma incidono in modo drammatico sul ciclo riproduttivo degli animali, in quanto appare evidente che se l'adulto può trovare vie di fuga al sopravanzare del fuoco, le cose stanno diversamente in riferimento ai cuccioli in tana, ai nidiacei, e ancora per le uova deposte nei nidi che invece non avranno scampo.

Pertanto, come ha sottolineato Stefano Toso, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, in un documento del settembre 2007 indirizzato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare on. Alfonso Pecoraro Scanio, «(...) il fuoco può rappresentare un importante fattore limitante per il successo riproduttivo delle popolazioni, nella stagione in cui si verifica l'evento, ma può anche indurre interferenze negative sulla dinamica delle stesse

terra e aria. Lineamenti di una sociologia dell'ambiente, Roma, Carocci, 2002.

popolazioni negli anni seguenti»⁸. Anche per gli esemplari adulti appartenenti a determinate specie, come ad esempio i pipistrelli, la possibilità di scampare al fuoco è assai limitata: infatti, questi sono soliti ripararsi sotto le cortecce dei grandi alberi, finendo per rimanere vittime di quanto sta accadendo. Lo stesso avviene per i rettili che usano trovar riparo sotto le rocce, le quali però, durante un incendio, diventano incandescenti finendo per ustionarli o arderli essendo la loro pelle estremamente sensibile al calore. In questi casi, il fuoco e le esalazioni prodotte non permetteranno ad essi di salvarsi, bruciandoli vivi o determinandone la morte per intossicazione.

Qualora venga distrutto un bosco maturo, caratterizzato dalla presenza di fusti imponenti, la conseguenza sarà la limitazione in quel luogo, e per molti anni, della presenza di varie specie di mammiferi ma soprattutto di uccelli, come ad esempio il picchio o l'alocco, che per riprodursi necessitano di cavità all'interno di grossi alberi; o ancora come la poiana, il falco pecchiaiolo ed il gufo che nidificano su alberi molto alti.

Quando gli incendi avvampano in boschi e foreste durante il periodo autunnale, invece, vengono colpiti gli adulti e, soprattutto, i giovani esemplari ancora inesperti. In particolare, subiscono perdite rilevanti le specie letargiche, come i pipistrelli, o semi letargiche, come i ghiari, gli scoiattoli, i moscardini, i ricci e i tassi, che non hanno la

⁸ Si veda, a questo proposito, il documento inviato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, in data 5 settembre 2007, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare on. Alfonso Pecoraro Scanio, in tema di "Impatto della siccità e degli incendi sulla fauna selvatica: necessità di monitoraggio del fenomeno e misure di attenuazione della pressione venatoria".

prontezza di fuggire di fronte al pericolo. In ogni caso, per tutti gli animali la distruzione del proprio habitat nell'imminenza dei rigori invernali significherà con ogni probabilità la morte, venendo ad essere privati del nutrimento e del riparo.

Quanto detto non presenta grandi differenze se ci spostiamo sulle sponde di un fiume o sulle rive di un canale. Lungo i corsi d'acqua, infatti, si aprono microcosmi ricchi di vita, i canneti, capaci di ospitare numerosi animali. Per fare un esempio, l'avifauna è qui presente con varie specie, tipiche di questo ambiente, quali la cannaiola, il bassettino, il tarabuso, la folaga, la gallinella d'acqua, il cuculo; mentre dove il canneto si fonde con la vegetazione terrestre, fra i piccoli cespugli, è possibile trovare usignoli di fiume, pendolini, forapaglia con il tipico nido appeso a bisaccia.

Vi è da aggiungere, inoltre, che la distruzione delle singole forme di vita per causa degli incendi acquisisce un'ulteriore gravità qualora gli animali colpiti appartengano a specie rientranti nelle "Liste minacciate da estinzione" (definite in base alla Direttiva europea n. 79/409): fra le specie minacciate da estinzione si ricordano, per quanto concerne l'avifauna, il gufo reale, il topino, l'averla cinerina, il tarabuso; nei mammiferi il lupo, la lontra, la nottola; infine, fra i rettili compare anche la nostra testuggine d'acqua.

In rapporto agli effetti sul medio e lungo periodo degli incendi sulla fauna, vi è da rilevare che il fuoco modifica profondamente «(...) il microclima dell'area attraverso l'alterazione della quantità di radiazione solare che raggiunge il suolo (conseguente alla distruzione della copertura vegetale), l'innalzamento dell'escursione termica

per periodi anche prolungati, l'aumento della ventosità, la modificazione del tasso medio di umidità nell'aria e nel suolo, ecc. Di conseguenza, la "ricolonizzazione" da parte delle diverse specie segue ritmi assai differenziati nel tempo e nei diversi contesti ambientali»⁹; tempi, quindi, che per alcuni esemplari divengono estremamente lunghi incidendo negativamente anche sul ciclo riproduttivo.

Vi è infine da notare come l'esercizio dell'attività venatoria a carico di alcune specie rappresenta innegabilmente un ulteriore motivo di aggravamento delle condizioni demografiche delle popolazioni interessate. Per tale ragione, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ha rivolto al Ministro dell'Ambiente un esplicito richiamo¹⁰ affinché le Amministrazioni competenti esercitino una responsabile azione di vigilanza (ai sensi della legge n. 157/1992, art.19, comma 1) e di monitoraggio a carico delle popolazioni potenzialmente oggetto di prelievo venatorio, assumendo misure volte a limitare fortemente tale attività anche nelle zone contigue a quelle percorse dal fuoco.

Nella stessa direzione si muove l'appello che il WWF Italia ha presentato di recente (nell'agosto 2007), sottolineando non soltanto la necessità di rispettare il divieto di cacciare nei terreni percorsi dal fuoco per dieci anni, come previsto dalla legge 353/2000 all'art. 10, ma chiedendo il rinvio dell'apertura della stagione venatoria —o, auspicabilmente, la sua sospensione— anche nelle zone limitrofe a quelle distrutte dal fuoco essendo là che si concentrano gli animali scampati alle fiamme,

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ *Ibidem.*

così da evitare che gli esemplari sopravvissuti ai roghi divengano preda delle doppiette. A questo proposito va segnalato, invece, come la Regione Calabria, fra le più colpite dagli incendi della scorsa estate, abbia deciso addirittura di anticipare di 16 giorni l'apertura della stagione venatoria, quasi che nulla fosse accaduto.

Secondo una stima della LIPU¹¹, per un ettaro di macchia mediterranea che brucia muoiono in media 400 animali selvatici tra uccelli, rettili e mammiferi. Il dato, limitandosi ai soli 9.000 ettari di natura protetta bruciati prima della fine di luglio 2007 in Italia, senza contare quanto è avvenuto successivamente nel mese di agosto, si traduce in oltre 3 milioni di animali uccisi dal fuoco in pochi giorni. A perire sono soprattutto scriccioli e capinere, ma spesso non trovano scampo nemmeno cervi e lupi. I rapaci, come è noto, hanno più probabilità di salvezza riuscendo a spostarsi in volo per tempo.

3. L'impegno in favore della tutela degli animali: verso una nuova sensibilità?

In Italia, come detto, tali conseguenze sono oggetto di attenzione e di preoccupazione quasi esclusivamente di enti ed associazioni che, a vario titolo, si dedicano alla tutela della fauna e dell'ambiente, lasciando perlopiù indifferenti mass media ed opinione pubblica su questo aspetto della questione. A riprova di ciò, nella piccola ricerca da me effettuata tramite rassegna stampa sulle più

¹¹ Si vedano i dati riportati nell'articolo di Cianciullo A. "Disastro parchi, novemila ettari in fumo e tre milioni di animali uccisi dal fuoco", apparso sul quotidiano *La Repubblica* in data 27 luglio 2007.

importanti testate giornalistiche nazionali e locali, relativamente ai mesi in cui gli incendi devastavano gran parte del nostro paesaggio, è stato possibile rilevare soltanto un articolo specifico¹² ed alcuni riferimenti sparsi dedicati al problema delle perdite faunistiche in seguito alle fiamme.

Negli Stati Uniti, invece, è questo un tema da tempo dibattuto, attorno al quale l'interesse dell'opinione pubblica è rapidamente accresciuto a partire dal 1988, anno in cui più di un terzo della vegetazione del Parco di Yellowstone venne distrutta da un imponente incendio spontaneo, determinando conseguenze infauste per gli animali che vi abitavano. Sebbene Yellowstone abbia avuto origine proprio dal fuoco e gli incendi non possono certo dirsi fenomeni rari in quelle zone, vari fattori – fra i quali la totale assenza di piogge durante i mesi estivi e la grave siccità provocata dalla diminuzione delle riserve di acqua – fecero sì che la catena di incendi che divamparono fra il maggio e il novembre del 1988 assumesse di fatto proporzioni immani, rimanendo a lungo impressa nell'immaginario collettivo. Fiamme altissime, alimentate dalla resina dei pini e sospinte dai venti a più di 125 km orari, ed una temperatura superiore ai 1000 gradi, resero intollerabili le condizioni di vita per numerose specie e particolarmente difficile per l'uomo intervenire nel tentativo di limitare i danni. A fronte di tale calamità molti animali posero in essere interessanti strategie di sopravvivenza, in seguito oggetto di studio da parte degli esperti del settore. Ad esempio alcuni fra essi, come gli scoiattoli, trovarono rifugio scavando buche

¹² Si tratta del già citato articolo apparso sul quotidiano *La Repubblica* in data 27 luglio 2007.

profonde nel sottosuolo che, grazie al suo potere isolante, si rivelò un luogo capace di fornire protezione. I mammiferi di grandi dimensioni (come i bisonti) scapparono in direzione opposta alle fiamme, sottraendosi all'avanzare del fuoco; purtroppo, però, le esalazioni prodotte nell'incendio condussero molti di loro a rimanere vittime di intossicazioni, così che pur trovando scampo dalle fiamme la loro sorte fu comunque segnata a causa delle difficoltà respiratorie incontrate. In un documentario girato all'epoca, volto appunto a riprendere il comportamento di tale popolazione in questo grave stato di crisi, colpisce tuttavia l'indifferenza del cervo al pericolo, chiamato nonostante tutto dalla natura a mettere in scena l'annuale rito del corteggiamento e dell'accoppiamento proprio mentre Yellowstone bruciava!

Una volta spentisi gli incendi, la vegetazione apparve largamente danneggiata ma, fortunatamente, non completamente e non in modo omogeneo: molta parte del parco era andata distrutta, è vero, però altre zone erano rimaste intatte, rigogliose e ricche di vegetazione. Ovviamente tale situazione implicò problemi di reperimento del cibo per quegli animali che si erano salvati. La mancanza di nutrimento mise a dura prova la capacità di sopravvivenza dei porcospini e delle lepri; gli erbivori di grandi dimensioni (come il cervo, ad esempio), necessitavano di abbondanti quantità di foraggio che il passaggio del fuoco aveva distrutto. Fiaccati dalla lunga siccità estiva, e quindi impossibilitati a spostarsi in zone lontane ma più rigogliose in cerca di cibo, gli animali attendevano il miracolo della rigenerazione del

bosco dopo le fiamme, trovando nutrimento presso le strisce di terra scampate al fuoco che si stendevano lungo i corsi d'acqua. Ciò spiega anche perché fra le alci, che vivono abitualmente vicine agli specchi di acqua e si nutrono degli alimenti depositati sotto la loro superficie, morirono soltanto due esemplari. Anche gli orsi si salvarono in gran numero, essendo animali naturalmente opportunisti, capaci cioè di approfittare delle più diverse situazioni (ad esempio, si osservò come a lungo il loro cibo fu prevalentemente costituito dai nidi di vespe uscite illese dalle fiamme). E così per gli scoiattoli, che fecero scorta di pigne e nocchie cadute dagli alberi durante l'incendio.

Gli incendi lasciarono sul terreno un gran numero di carcasse di animali che servirono da nutrimento per alcune specie di predatori, come l'alocco. Altri animali scampati, come i topi e le talpe, invece, divennero cibo dei predatori non riuscendo a sfuggire ai loro attacchi. Le sorgenti termali presenti in grande quantità nel Parco di Yellowstone offrirono riparo al cigno trombettiere e all'oca del Canada, ed anche i salmoni non modificarono il rituale annuo delle migrazioni nel tentativo di raggiungere acque più tranquille dove deporre le uova; ma i cervi furono meno fortunati. Sebbene questi ultimi cercassero di cibarsi degli aghi verdi dei pini, si trattava comunque di un alimento ben poco nutritivo a fronte del foraggio di cui necessitavano e molti fra loro morirono di fame. Dopo il fuoco estivo vennero le abbondanti nevicate dell'inverno, benefiche e rigeneratrici per molti aspetti; ma per i cervi ciò significò cercare di sopravvivere in condizioni disastrose, tanto che un terzo di loro non superò l'inverno.

Questo richiamo all'incendio di Yellowstone ci ricorda, dunque, come le conseguenze delle fiamme sulla fauna non si esauriscano con lo spegnersi del fuoco, ma si protraggano invece a lungo nel tempo, venendo ad incidere sulle possibilità di reperimento del cibo, di nutrimento e di riparo per gli animali, creando condizione in cui sopravvivere è estremamente problematico.

E' sulla base di tali osservazioni che il WWF Italia, a seguito degli incendi che hanno devastato il nostro Paese nella scorsa estate, si è detto pronto a costituirsi parte civile nei processi contro i piromani che si sono resi responsabili della devastazione ambientale, intendendo così dare un segno forte e far capire, agli autori di questi ignobili atti, che tali azioni provocano allarme sociale mettendo a repentaglio la pubblica incolumità, distruggendo nel contempo il patrimonio artistico ed ambientale (costituito dalla flora e dalla fauna) delle nostre regioni. A tale scopo, il WWF Italia ha di recente rinnovato la convenzione con il Corpo Forestale dello Stato, supportandone l'attività investigativa soprattutto nelle fasi successive all'attività di Polizia Giudiziaria, volendo così contribuire a garantire il buon esito dibattimentale dei processi per i reati ambientali¹³.

¹³ Vi è da ricordare, a questo proposito, che già con la legge n. 189/2004 in tema di "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate*", il Parlamento italiano aveva mostrato di rispondere positivamente –e fattivamente– alle richieste delle numerose associazioni animaliste presenti sul nostro territorio, così come alla mutata sensibilità rispetto alla necessità di tutelare il benessere degli animali evidenziata da molta parte dei cittadini, predisponendo a tal fine una serie di misure *ad hoc* volte a contrastare le condotte criminose e di maltrattamento poste in essere nei confronti degli

Per concludere, vorrei sottolineare un ultimo aspetto attinente al legame perverso e gravido di conseguenze dannose che può, talora, instaurarsi fra animale, uomo e fuoco: la maggior parte degli incendi che hanno devastato il paesaggio italiano durante l'estate del 2007 sembrano, infatti, essere stati appiccati dall'uomo con il "concorso" del tutto involontario di varie bestiole. Pare che non di rado tali incendi siano stati prodotti cospargendo di benzina il pelo di gatti randagi, scagliati così impregnati in mezzo a detriti e legname ammassato già infuocato, allo scopo di propagare le fiamme; altre volte, protagonista suo malgrado della vicenda è invece un cane, lanciato dopo averne incendiato la coda in mezzo a sterpaglie pronte ad ardere: quasi

animali. In particolare, procedendo con tale legge alla modifica del Titolo IX del Libro II del Codice penale, vi è da sottolineare come l'art. 544-bis (Uccisione di animali) e –ter (Maltrattamento di animali), recepiva in via definitiva la precedente *Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale*, proclamata dall'UNESCO nel 1978, nella quale si fissavano alcuni principi fondamentali – seppur privi di vincoli sul piano giuridico– quali l'uguaglianza di tutti gli animali davanti alla vita, il loro diritto al rispetto ed il riconoscimento della loro capacità di soffrire come gli esseri umani. Al meeting informale dei Capi di Stato e dei Governi tenutosi a Lisbona il 18-19 ottobre scorsi, i leader europei hanno raggiunto un accordo politico sul nuovo "Trattato di Riforma" (dicembre 2007). In esso trova spazio, all'art. 13, l'esplicito richiamo rivolto a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea affinché, nel formulare ed implementare le politiche sull'agricoltura, sulla pesca, sui trasporti, sul mercato interno e sulla ricerca, si ponga totale attenzione alle necessità degli animali, considerati –e qui per la prima volta– quali "esseri senzienti". La norma sancita dal Trattato di Lisbona (che peraltro va intesa come provvedimento avente applicazione generale, non imponendo pertanto ai singoli membri di elaborare una specifica legislazione in materia), vieta esplicitamente di considerare gli animali alla stregua di semplici oggetti o prodotti, richiamando l'attenzione delle classi politiche sul mutamento di interesse e di sensibilità in questo ambito intervenuto negli ultimi anni presso l'opinione pubblica europea, così come già era avvenuto negli anni scorsi oltreoceano.

una sorta di riproposizione in chiave moderna, ma per nulla edificante, degli antichi miti richiamati in apertura di questa riflessione.

Bibliografia.

- Cianciullo A., “Disastro parchi, novemila ettari in fumo e tre milioni di animali uccisi dal fuoco”, *La Repubblica*, 27 luglio 2007.
- Elias N., *Il processo di civilizzazione*, Bologna, il Mulino, 1988.
- Evans E.P., *Animali al rogo. Storie di processi e condanne contro gli animali dal Medioevo all'Ottocento*, Roma, Editori Riuniti, 1989.
- Frazer J.G., *Miti sull'origine del fuoco*, Milano, Xenia Edizioni, 1993.
- Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, “*Impatto della siccità e degli incendi sulla fauna selvatica: necessità di monitoraggio del fenomeno e misure di attenuazione della pressione venatoria*”, 5 settembre 2007.
- Pieroni O., *Fuoco, acqua, terra e aria. Lineamenti di una sociologia dell'ambiente*, Roma, Carocci, 2002.

Recensioni

Recensione

di Roberta Bisi*



Schierse Leonard L., *Testimone del fuoco. Creatività e dipendenza*, Astrolabio, Roma, 1991, 406 p., 22,72€.

Alcuni dei più importanti artisti hanno evidenziato che la creatività e i fenomeni di dipendenza sono strettamente correlati: Hemingway e Tennessee Williams dall'alcool, Jack London e Fassbinder dalla droga, Dostoevskij dal gioco d'azzardo, solo per citarne alcuni. L'autrice, analista junghiana, che ha alle spalle problemi di dipendenza dall'alcol, sostanza questa che le fece compiere il suo "viaggio nel mare notturno", riuscendo poi, attraverso una lotta per sopportare la fiamma

purificatrice della rinascita spirituale, a passare dalla schiavitù dell'"Amante Demonio" alla guarigione, esamina in questo interessante volume i rapporti tra i fenomeni di dipendenza e la creatività e questo numero monografico della *Rivista*, dedicato alle "Vittime del fuoco" rappresenta un'ottima occasione per riproporlo.

Come il giocatore, che non riesce a staccarsi dal tavolo della roulette, eccitato dal rischio, così l'autrice fu trascinata a scrivere questo libro il cui titolo nasce proprio a partire da un sogno: "Sognai che un incendiario, un ribelle dai capelli rossi minacciava di dar fuoco al mio rifugio, una capanna di tronchi d'albero nascosta nella quiete ombrosa del bosco. Ero in preda alla rabbia anch'io e reagivo con asprezza dicendogli che la bruciasse pure. L'insolente vi buttava dentro un fiammifero e l'incendio divampava. Mi rendevo conto che avrebbero dato la colpa a me perché avevo in mano un libro che implicava la mia responsabilità. Poi dalla casa usciva un uomo affabile che mi mostrava una copertina sulla quale spiccava la parola *Testimone*. Fu lui che poi salvò la capanna dal fuoco. Di qui il titolo di questo libro".

* Professore ordinario di "Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale", Facoltà di Scienze politiche "R. Ruffilli" di Forlì - Università di Bologna.

Linda Schierse Leonard ritrae magistralmente il rapporto che il soggetto dipendente stabilisce con il mondo, una relazione fortemente caratterizzata da determinati oggetti o da determinate idee, che rappresentano poi il nucleo da cui potranno svilupparsi impianti ossessivi o monomaniacali.

Il tema della creatività viene spesso correlato a entità dotate di grande forza attrattiva, che suscitano stupore e che offrono una possibilità di distinzione a coloro che sono coinvolti nel processo creativo. Il desiderio è sempre quello di riuscire a far emergere l'insieme dei problemi e delle relazioni, impercettibili allo sguardo, sottesi al processo creativo. D'altro canto tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, molti uomini di scienza avevano condotto interessanti riflessioni sulla singolare coincidenza esistente tra la sofferenza vissuta da alcuni personaggi all'apice del travaglio creativo e gli episodi acuti di alcune gravi patologie mentali.

A questo proposito, basti ricordare Cesare Lombroso che nel suo *Uomo di genio* non esita ad affermare che: "Come i giganti della statura pagano il fio della loro grandezza colla sterilità e colla relativa debolezza intellettuale e muscolare, così i giganti del genio pagano il fio della loro potenza intellettuale colla degenerazione e colla follia".

Genio-pazzia: uno stereotipo frutto di una concezione peculiare del creativo che si ricollega alla figura del Romantico, descritta dalla Leonard come una delle più avvincenti, ma pericolose, della psiche del dipendente. Egli, infatti, nel tentativo di possedere e di perpetuare il senso della sua unicità lo perde completamente. Spaziando nei territori della psicologia junghiana, dell'analisi letteraria e della filosofia esistenzialista, Linda Leonard indaga

la relazione tra dipendenza e creatività nella vita e nelle opere degli artisti così come nei vissuti di donne e uomini comuni che si sono liberati da varie forme di dipendenza. Il loro cammino è, per così dire, caratterizzato da due estremi: da un lato una sorta di autoesaltazione e, dall'altro, l'inevitabile frustrazione che, a fasi alterne, alimentano il processo creativo che, al pari della dipendenza, chiama in causa tutti i processi di valutazione e di valorizzazione del Sé, di autostima e di progetto esistenziale con le inevitabili problematiche legate alla sfera relazionale e affettiva. Nell'esplorare la propria esperienza di dipendenza, l'autrice pone in evidenza come proprio l'abisso, dal quale deriva la disperazione e la sofferenza, può divenire il punto di partenza per trasformare la schiavitù della dipendenza in una vita densa di significato. A tal fine viene proposto il "programma dei dodici passi", riportato nell'appendice del libro, in cui i primi tre comportano un salto nell'ignoto, nella speranza di pervenire ad un modello creativo che oltrepassi il controllo dell'Io, mentre dal quarto al nono passo, vi è l'impegno a rivedere la propria vita che trova una sua concretezza nel decimo e undicesimo passo, definiti del "rinnovamento quotidiano", della capacità pertanto di saper mantenere un delicato equilibrio, proprio come avviene nel processo creativo, tra il desiderio di non smarrire i valori acquisiti e il fermo proposito di giungere a forme innovative di pensiero e di azione. Il dodicesimo passo è definito del ritorno ed è quello che mostra che anche il buio della dipendenza può essere trasformato in vita creativa.

Recensione

di Raffaella Sette*



Sagot-Duvauroux J-L., *On ne naît pas Noir, on le devient*, Éd. Albin Michel, Paris, 2004, 231 p., 16 €.

Mamadou e Noémie sono due compagni di classe di una qualsiasi scuola primaria francese.

Un giorno, una maestra rivolge a Mamadou la seguente domanda: "Da dove vieni, piccolino?". E lui: "Da via Jean-Jaurès, signora". Dalla delusione impressa sul viso del suo interlocutore, Mamadou si accorge, però, che c'è qualcosa che non va nella sua risposta e, a partire da quell'istante, capisce chiaramente di doverne cercare una migliore perché è sì la prima volta che gli viene posto tale quesito, ma presto si accorgerà che non sarà di certo l'ultima.

Con riferimento a Noémie, invece, la semplice e analoga risposta ("Abito in via Gabriel-Péri, signora") alla stessa domanda, sebbene pronunciata con meno fervore, non suscita alcuna ulteriore reazione: la maestra, e tutti gli altri adulti che in seguito la interrogheranno in tal senso, credono alle sue parole e non la seccheranno più (pp. 47-48).

Passano gli anni, Mamadou e Noémie crescono e frequentano la scuola media.

La domanda "Da dove vieni piccolino?" per Mamadou si trasforma in una ingiunzione amicale, ma insistente - "E adesso, Mamadou ci parla della sua cultura!" - mentre Noémie viene lasciata tranquilla.

Ebbene, cosa differenzia Mamadou e Noémie? Amaramente banale: Mamadou è Nero, mentre Noémie è Bianca.

Mamadou ha dovuto imparare molto presto, fin dalla prima volta in cui ha risposto alla domanda apparentemente innocua "Da dove vieni, piccolino?", che lui "viene" dal Mali, da questo paese in cui non ha mai messo piede, nei cui confronti comincia a provare una certa paura come se solamente l'evocazione del nome rappresentasse il preludio di una minaccia, terra lontana e

* Dottore di ricerca in criminologia, ricercatore e docente di "sociologia criminale", Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna.

misteriosa tanto decantata dai suoi genitori, ma da cui essi sono fuggiti, spazio immaginario "marchiato" sulla sua fronte, nel suo nome e che solletica l'immaginazione degli altri al punto da indurre un cambiamento nel senso delle domande, anche le più semplici (pag. 48).

Questo è solo uno dei tanti esempi di vita vissuta che l'autore francese, regista e drammaturgo, la cui moglie è originaria del Mali ed il cui figlio ha la doppia nazionalità, riporta nel suo piacevole volume suddiviso in capitoli dai titoli eloquenti, come: "Genealogia di una questione: perché noi, i Neri, non restiamo Bianchi?"; "Chi è Nero? Chi è Bianco? Io sono Bianco. Mio figlio può dirsi Nero, ma non Bianco. Perché?"; "Diniego della lingua materna. Catturato bruscamente e con violenza dalla lingua francese"; "Famiglie d'Africa. L'epoca in cui gli immigrati del Mali avevano ancora dei figli maliani"; "Tutti i Neri non si assomigliano".

Il capitolo "Parlami della tua cultura. Da dove vieni, piccolino?", da cui è tratto l'esempio riportato in precedenza, si sofferma anche ad analizzare l'utilizzo singolare del termine "cultura", che si carica di ambiguità e di stereotipi quando viene associato a persone di origine africana (o, comunque, come si dice in Italia, di provenienza extra comunitaria).

Ritornando al nostro Mamadou, quando l'insegnante gli chiede di parlare della sua cultura, fa notare Sagot-Duvaurox, egli pensa grossolanamente, e forse esclusivamente, agli usi e costumi dei quali immagina che il piccolo Nero sia spontaneamente impregnato. Al maestro non vengono affatto in mente i sapienti ed i pensatori che, dal XIV al XVI secolo, hanno arricchito la scrittura e la conoscenza

degli abitanti delle sponde del fiume Niger, né tantomeno la storia dei grandi imperi classici, come quello di Wagadou e non si riferisce nemmeno alla sintassi della lingua *bamanan*. Le risposte che l'insegnante si aspetta da Mamadou, e che di fatto riceverà, vertono su tematiche culinarie e relative all'abbigliamento, riguardano i modi di vivere, gli animali selvaggi, con qualche incursione nelle belle arti attraverso la musica e la danza, ma il tutto colorito da una percezione spesso folcloristica a cui si collega il vecchio cliché del Nero "che ha il ritmo nel sangue". Chiedere a Mamadou di parlare della "sua" cultura, dunque, pur rispecchiando un atteggiamento che manca di qualsiasi riferimento di tipo razzista, significa paradossalmente, secondo l'autore del libro, mettere il bambino ancora una volta di fronte alla constatata e usuale gerarchia che pone i Bianchi al di sopra dei Neri (pp. 50-52).

Allora, Sagot-Duvaurox costringe il lettore a riflettere, seppur senza gravità, sui termini obbligati delle così dette politiche dell'integrazione: origine, comunità, meticciano, culture. Egli descrive con garbo ed eleganza la condizione e le aspirazioni dei giovani originari dell'Africa e delle Antille, francesi per scelta, per caso o per necessità, spesso disorientati nel mare delle confusioni identitarie e che devono confrontarsi con un mondo che non sempre è prontamente disposto a riconoscerli come tali.

"Non si nasce nero, lo si diventa" è dunque il titolo che parafrasa in modo esplicito la ormai classicamente famosa frase di Simone de Beauvoir, "Non si nasce donna, lo si diventa", dell'opera "Il secondo sesso". In tal senso, il titolo del libro di Sagot-Duvaurox sottolinea con forza che,

parallelamente a quanto sostenuto dalla de Beauvoir, nessun destino biologico, psichico od economico definisce la figura ed il ruolo che riveste il Nero nell'ambito della società, ma è la civilizzazione che elabora questo prodotto. Si tratta, cioè, di una costruzione culturale, permeata di confusione, in cui si mescolano ideologie della razza di apparente derivazione biologica, memorie dolorose e mutilate, razzismo reale o fantomatico, intenzioni più o meno buone della società "bianca".